



CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO PROVINCIALE DI ROMA

CRI **LA PATENTE DI SERVIZIO**

EDIZIONE 2009

Ideato da: Agostino Cupellini – Presidente Commissione Patenti

Realizzato da: Vds Ignazio Vittorini – Gruppo Roma Sud

INDICE

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE CORSO	5
ART. 138 CODICE DELLA STRADA	6
ART. 177 CODICE DELLA STRADA	7
OPERAZIONE FLOTTA MODERNA	
- CLASSIFICAZIONE DEI VEICOLI	8
- REVISIONE DEI VEICOLI	11
- ANAGRAFE NAZIONALE DEI CONDUCENTI C.R.I.	12
- CATEGORIE DI PATENTI E VEICOLI CHE ABILITANO A CONDURRE	13
- REQUISITI PSICO-FISICI E DI ETÀ PER CONDURRE VEICOLI CRI	15
- RILASCIO DELLE PATENTI DI SERVIZIO CRI	17
- FORMAZIONE TEORICA ED ESERCITAZIONI DI GUIDA	19
- PROCEDURE DI RILASCIO DELLA PATENTE	20
- CONFERMA DI VALIDITÀ E DUPLICATO DELLA PATENTE DI SERVIZIO CRI	22
- SOSPENSIONE E REVOCA DELLA PATENTE DI SERVIZIO	24
- CONVERSIONE DELLA PATENTE DI SERVIZIO... DELLA CROCE ROSSA ITALIANA	28
- NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI PER I CONDUCENTI DEI VEICOLI CRI	29
- NORME DI COMPORTAMENTO PER I CONDUCENTI DEI VEICOLI CRI DA TRASPORTO	31
- NORME DI COMPORTAMENTO PER I CONDUCENTI DEI VEICOLI DI SOCCORSO	31
- NORME DI COMPORTAMENTO DURANTE L'ESPLETAMENTO DI URGENTI SERVIZI D'ISTITUTO	32
- NORME DI COMPORTAMENTO DURANTE LA GUIDA DI TUTTI I VEICOLI CRI	34
- IMPIEGO DEI SISTEMI DI COMUNICAZIONE	36
- UTILIZZAZIONE DEI VEICOLI CRI	36
- DOCUMENTI RELATIVI ALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI CRI	37
- CONTROLLI PERIODICI DI EFFICIENZA DEI VEICOLI CRI	39
- APPENDICE 1 – DEFINIZIONI	41
CHIARIMENTI IN MERITO ALL'ART 107	45
TRASPORTO: PRINCIPALI POSIZIONI E PATOLOGIE	47
L'USO DELL'OSSIGENO	48
NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO DEGLI AUTISTI C.R.I.	49
MODULISTICA GESTIONE PATENTI E MEZZI	
-AII 03 A – SPECIFICHE TECNICHE DI ALLESTIMENTO DEI VEICOLI DI SOCCORSO	51
-AII 21 – PATENTE DI GUIDA CRI MODFELLO 138/05	58
-AII 22 – TABELLA COMPARAZIONE PATENTI	59
-AII 23 – REQUISITI PSICO-FISICI	61
-AII 25 – DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE	65
-AII 27 A – CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLA PATENTE	71
-AII 28 A – SCHEDE PER LA PROVA TEORICA	72
-AII 28 B – SCHEDE PER LA PROVA DI GUIDA	73
-AII 28 C – VERBALE PER L'IDONEITÀ ALLA GUIDA	74
-AII 35 A – RAPPORTO PER SINISTRO	75
-AII 3B B – CONTROLLO ORDINARIO SOMMARIO SUL VEICOLO DI SOCCORSO	77
-AII 35 C – RELAZIONE INCIDENTE STRADALE	79
-AII 38 A – FOGLIO DI MARCIA	83
-AII 38 B – RAPPORTINO DEL GIORNO	84
-AII 41 – TABELLA DEI CONTROLLI DA ESEGUIRE SUI VEICOLI C.R.I.	85
-AII 42 A – RICHIESTA DI LAVORAZIONE PER OFFICINA INTERNA C.R.I.	87
-AII 54 – REQUISITI DI ETÀ E VALIDITÀ DELLA PATENTE CRI	89
RADIOCOMUNICAZIONI CRI	90
UN AUTISTA SOCCORRITORE SICURO...	95
GLI ESAMI	96
DOCUMENTI NECESSARI PER ISCRIVERSI AL CORSO PER LA PATENTE CRI	96
CIRCOLARE MCTC 32/86 E SCHEMA PERCORSO COMPLETO	97
CARRELLI ELEVATORI	100
I QUIZ	104
LA SOLUZIONE DEI QUIZ	116

PREMESSA

Questo non è un nuovo documento della Croce Rossa e non contiene nessuna nuova norma per la procedura di conseguimento della patente di servizio CRI, e neanche per la scuola guida di mezzi speciali.

Vuole essere un aiuto a tutti i volontari che, per migliorare il proprio servizio in Croce Rossa hanno deciso di acquisire l'abilitazione alla guida dei mezzi CRI.

In questa breve dispensa sono stati riuniti gli articoli del codice stradale che riguardano direttamente i mezzi della Croce Rossa e tutti i regolamenti interni ed i protocolli in uso in CRI per lo svolgimento dei servizi, delle missioni e del corretto uso dei mezzi.

Si è dato spazio anche a qualche cenno riguardo alle motivazioni e all'etica dell'autista soccorritore ed ai comportamenti relativi ad esse.

Questa riunione delle fonti e la semplificazione delle stesse, senza tralasciare niente di essenziale, ci è ancora più di aiuto per raggiungere una buona preparazione oggi che siamo gravati da impegni di famiglia di lavoro e di servizio in CRI.... E qualcuno anche da qualche primavera; perciò....buon lavoro e in bocca al lupo.

Occorre però fare un punto di chiarezza:

La Croce Rossa Italiana, nella sua autonomia provvede in proprio alla immatricolazione dei veicoli in dotazione ed al rilascio delle patenti di guida degli stessi, previo accertamento dei requisiti, secondo il disposto dell'art 136 del Codice della strada.

Tutto ciò non significa però che il Provveditorato, che all'interno del Comitato Provinciale, gestisce tutta la materia delle patenti, sia un ufficio pubblico al quale ogni volontario, desideroso di avere la patente di Croce Rossa, può rivolgersi per farne domanda.

È bene chiarire che per un volontario la patente della Croce Rossa Italiana non è un grado e neanche una medaglia, ma solo la possibilità di mettersi maggiormente al servizio del Gruppo e dell'Istituzione, ma questa volta prendendosi delle responsabilità e dei rischi in prima persona.

Il rilascio della patente di servizio per la guida dei mezzi targati CRI è una procedura che parte unicamente dalla documentata necessità di un gruppo di dotarsi di un maggior numero di volontari autisti per svolgere al meglio i servizi ad esso affidati anche alla luce delle risorse a disposizione.

Infatti prima di avviare un corso finalizzato al rilascio di nuove patenti è necessario ottenere una autorizzazione preventiva dal Comitato Provinciale di Roma, fornendo i parametri indicatori dell'attività e della consistenza del Gruppo.

Per meglio comprendere il contenuto della richiesta nella pagina seguente è riportata una lettera tipo per la richiesta di autorizzazione di un nuovo corso.

In pratica bisognerà convincere il Presidente del Comitato Provinciale che il gruppo di volontari richiedente, per i servizi che è chiamato a svolgere e per i mezzi che ha in dotazione, ha necessità di implementare il numero dei volontari autisti.

Una riflessione a parte merita la patente superiore, cat. 6, 7, 8 e 9, per la quale la valutazione è più stringente: oltre a valutare la consistenza e l'attività del gruppo si tiene conto specificatamente del tipo di mezzo e del profilo dell'autista.



CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO PROVINCIALE DI ROMA

Roma li

VIA BERNARDINO RAMAZZINI, 31 – C.A.P. 00151
 Tel (06) 58751 – Fax (06) 65741204
 P.IVA 01019341005

PROTOCOLLO N.

OGGETTO: Richiesta autorizzazione corso patenti CRI

ALLEGATI:

Spett. le
 Comitato Provinciale di Roma
 Il Presidente

Egregio Presidente,

Con la presente si richiede l'autorizzazione per poter effettuare un corso patenti C.R.I. presso il gruppo
 In ottemperanza a quanto disposto dal Comitato regionale con circolare 1462 del 19/04/2004 ed al fine di predisporre la relativa ordinanza Presidenziale si comunicano i sottoelencati dati:

- a) Tipo di patente per cui si richiede il corso: abilitazioni tipo
- b) Numero di partecipanti:
- c) Docenti che terranno il corso
- d) Luogo di svolgimento
- e) Data e orario delle lezioni
- f) Data esami
- g) Rapporto automezzi/uomo:
- h) Numero servizi svolti per compiti di istituto o per convenzione/anno
- i) Patente di guida civile posseduta dai partecipanti iscritti al corso: vedi allegato

1. Dati personali: vedi elenco allegato
2. Requisiti: i candidati sono in possesso di tutti i requisiti
3. Componente volontaristica di appartenenza:
4. Funzione prevalente cui saranno adibiti i partecipanti al corso:.....

In attesa di riscontro porgiamo distinti saluti.

L'ispettore del Gruppo

.....

CODICE DELLA STRADA (DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992 N. 285)**Art. 138****Veicoli e conducenti delle Forze armate**

1. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi dei veicoli di loro dotazione agli accertamenti tecnici, all'immatricolazione militare, al rilascio dei documenti di circolazione e delle targhe di riconoscimento.
2. I veicoli delle Forze armate, qualora eccedono i limiti di cui agli articoli 61 e 62, devono essere muniti, per circolare sulle strade non militari, di una autorizzazione speciale che viene rilasciata dal comando militare sentiti gli enti competenti, conformemente a quanto previsto dall'art. 10, comma 6. All'eventuale scorta provvede il predetto comando competente.
3. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi del personale in servizio:
 - a) All'addestramento, all'individuazione e all'accertamento dei requisiti necessari per la guida, all'esame di idoneità e al rilascio della patente militare di guida, che abilita soltanto alla guida dei veicoli comunque in dotazione delle Forze armate;
 - b) Al rilascio dei certificati di abilitazione alle mansioni di insegnante di teoria e di istruttore di scuola guida, relativi all'addestramento di cui alla lettera a).
4. Gli insegnanti, gli istruttori e i conducenti di cui al comma 3 non sono soggetti alle disposizioni del presente titolo.
5. Coloro che sono muniti di patente militare possono ottenere, senza sostenere l'esame di idoneità, la patente di guida per veicoli delle corrispondenti categorie, secondo la tabella di equipollenza stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero della difesa, sempreché la richiesta venga presentata per il tramite dell'autorità dalla quale dipendono durante il servizio o non oltre un anno dalla data del congedo o dalla cessazione dal servizio.
6. Il personale provvisto di abilitazione ad istruttore di guida militare può ottenere la conversione in analogo certificato di abilitazione ad istruttore di guida civile senza esame e secondo le modalità stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, purché gli interessati ne facciano richiesta entro un anno dalla data del congedo o dalla cessazione dal servizio.
7. I veicoli alienati dalle Forze armate possono essere reimmatricolati con targa civile previo accertamento dei prescritti requisiti.
8. Le caratteristiche delle targhe di riconoscimento dei veicoli a motore o da essi trainati in dotazione alle Forze armate sono stabilite d'intesa tra il Ministero dal quale dipendono l'arma o il corpo e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
9. Le Forze armate provvedono direttamente al trasporto stradale di materie radioattive e fissili speciali, mettendo in atto tutte le prescrizioni tecniche e le misure di sicurezza previste dalle norme vigenti in materia.
10. In ragione della pubblica utilità del loro impiego in servizi di istituto, i mezzi di trasporto collettivo militare, appartenenti alle categorie M2 e M3, sono assimilati ai mezzi adibiti al trasporto pubblico.
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli e ai conducenti della Polizia di Stato, della Guardia di finanza, del Corpo di Polizia penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei Corpi dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e Bolzano, della **Croce Rossa Italiana**, del Corpo forestale dello Stato, dei Corpi forestali operanti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di

Trento e di Bolzano e della Protezione civile nazionale, della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano (1).

12. Chiunque munito di patente militare, ovvero munito di patente rilasciata ai sensi del comma 11, guida un veicolo immatricolato con targa civile è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 125, comma 3. La patente di guida è sospesa dall'autorità che l'ha rilasciata, secondo le procedure e la disciplina proprie dell'amministrazione di appartenenza.

Art. 177

Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze

1. L'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e di protezione civile come individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a quelli del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, nonché degli organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per l'espletamento di servizi urgenti di istituto. I predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneità al servizio da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri. Agli incroci regolati, gli agenti del traffico provvederanno a concedere immediatamente la via libera ai veicoli suddetti (1).
2. I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell'espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti ad osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza.
3. Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma 1, o sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima, appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha l'obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi. È vietato seguire da presso tali veicoli avvantaggiandosi nella progressione di marcia.
4. Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei dispositivi supplementari ivi indicati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €78 a €311.
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €38 a €155.

NORME PER LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

Commissione OFM “Operazione Flotta Moderna”

Estratto del T.U. 261/05 del 17.05.2005

CLASSIFICAZIONE DEI VEICOLI CRI

Articolo 1

(Definizioni generali)

1. I termini e le espressioni riguardanti i veicoli contenute nel presente regolamento devono essere interpretati secondo il significato precisato nell'appendice I ovvero, se non espressamente richiamate, secondo il significato che assumono nella normativa nazionale del codice della strada o in quella comunitaria in materia.

Articolo 2

(Classificazione in funzione dell'uso dei veicoli CRI)

I veicoli CRI devono essere destinati esclusivamente allo svolgimento di attività istituzionali dell'Associazione. Nell'ambito delle finalità istituzionali indicate al comma 1 e sulla base all'impiego operativo si distinguono in:

- a) **veicoli da trasporto** veicoli caratterizzati da una prevalente funzione di supporto logistico o per lo svolgimento di funzioni amministrative. Sono normalmente destinati al trasporto di persone, anche diverse da quelle in servizio nell'Associazione o di cose asservite all'attività della Croce Rossa ovvero destinate a terzi nell'ambito di operazioni umanitarie, di protezione civile o altre attività promosse dall'Associazione. Possono essere impiegati come supporto all'attività operativa solo in modo occasionale ed in via del tutto eccezionale.
- b) **veicoli operativi** Veicoli destinati a svolgere funzioni di supporto diretto all'attività operativa, trasportando persone, attrezzature e cose sul luogo in cui è necessario o è programmato un intervento, diversi da quelli di soccorso, che rientra tra i compiti istituzionali dell'Associazione.
- c) **veicoli di soccorso** Veicoli destinato a supportare in modo immediato e diretto interventi di soccorso sanitario ovvero in occasione di eventi di protezione civile. Sono caratterizzati per la presenza di speciali attrezzature utilizzate per il soccorso e per il trasporto, in particolari condizioni, di persone o di cose.

Articolo 3

(veicoli da trasporto)

Ai fini dell'applicazione delle norme del presente regolamento, i veicoli CRI da trasporto sono classificati nel modo seguente:

- a) **ciclomotore di servizio** ciclomotore destinato a trasportare esclusivamente il personale in servizio dell'Associazione, nell'ambito dell'attività amministrativa o di promozione e le cose connesse o funzionali alla stessa attività.
- b) **motoveicolo da trasporto** Motoveicolo a due, tre ruote asimmetriche ovvero a quattro ruote destinato a trasportare esclusivamente personale in servizio dell'Associazione, nell'ambito dell'attività amministrativa o di promozione ovvero di cose funzionali alla stessa attività stessa.
- c) **autovettura di rappresentanza** Autovettura destinate a svolgere servizi amministrativi o di rappresentanza.

- d) **ambulanza da trasporto** Ambulanza attrezzata essenzialmente per il trasporto di infermi o infortunati, in situazioni non d'emergenza, con eventuale dotazione di semplici attrezzature di assistenza.
- e) **minibus da trasporto** minibus destinato al trasporto di persone. Insieme alle persone possono essere trasportati bagagli, attrezzature ovvero altre cose personali, purché sistemate negli appositi spazi. Possono essere utilizzati occasionalmente come minibus operativi.
- f) **autobus da trasporto** autobus destinato al trasporto di persone . Insieme alle persone possono essere trasportati bagagli, attrezzature ovvero altre cose personali, purché sistemate negli appositi spazi.
- g) **rimorchio da trasporto** rimorchio destinati al trasporto di cose. Salvo situazioni operative imprevedibili o di emergenza non programmata, i veicoli da trasporto non possono essere utilizzati per attività operative o di soccorso. In ogni caso, se utilizzati occasionalmente per finalità diverse dal trasporto, il loro impiego deve essere compatibile con le caratteristiche costruttive e con la tutela della sicurezza delle persone e delle cose trasportate.

Articolo 4 (veicoli operativi)

1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente regolamento, i veicoli CRI operativi sono classificati nel modo seguente:
- a) **Motoveicolo operativo** motoveicolo a due ovvero a quattro ruote, diverso da quello di soccorso, destinato a trasportare esclusivamente il personale in servizio dell'Associazione e nell'ambito dell'attività operativa o di protezione civile. Insieme alle persone possono essere trasportate cose o attrezzature pertinenti l'attività svolta.
- b) **Autocarro operativo** autocarro destinato al trasporto di cose o di attrezzature per esigenze di trasporto ovvero operative. Per esigenze operative eccezionali e di limitata durata. possono essere occasionalmente utilizzati per il trasporto di persone, anche nel vano di carico, purché siano sempre rispettate le condizioni minime di sicurezza. Si distinguono in:
- **autocarro operativo leggero** autocarro operativo avente massa autorizzata fino a 4,5 t
 - **autocarro operativo medio** autocarro operativo avente massa autorizzata compresa tra 4,5 e 9,5 t
 - **autocarro operativo pesante** autocarro operativo avente massa autorizzata superiore a 9,5 t
- c) **autovettura operativa** autovettura destinata al trasporto di persone per esigenze operative diverse da quelle di rappresentanza.
- d) **minibus operativo** minibus destinato a trasportare esclusivamente il personale in servizio dell'Associazione e nell'ambito dell'attività operativa o di protezione civile. Insieme alle persone possono essere trasportate cose o attrezzature pertinenti l'attività svolta.
- e) **trattore stradale operativo** trattore stradale, qualunque sia la sua massa, destinato al traino di rimorchi operativi o rimorchi operativi ad uso speciale.
- f) **autobus operativo** autobus destinato a trasportare esclusivamente il personale in servizio dell'Associazione e nell'ambito dell'attività operativa o di protezione civile. Insieme alle persone possono essere trasportate cose o attrezzature pertinenti l'attività svolta.

- g) **rimorchio operativo** rimorchio o semirimorchio destinato a soddisfare esigenze di trasporto nell'ambito dell'attività operativa o di protezione civile
 - h) **rimorchio operativo ad uso speciale**
 - i) **rimorchio o semirimorchio ad uso speciale** destinati a soddisfare esigenze logistiche o di alloggio nell'ambito dell'attività operativa o di protezione civile
2. I veicoli operativi possono essere occasionalmente utilizzati per finalità di trasporto o per gli scopi indicati per i corrispondenti veicoli da trasporto quando questi mancano o non sono momentaneamente disponibili.

Articolo 5 (veicoli di soccorso)

1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente regolamento, i veicoli CRI di soccorso sono classificati nel modo seguente:
- a) **ambulanza di soccorso** Ambulanza attrezzate per il trasporto di infermi o infortunati e per il servizio di primo o di pronto soccorso, dotate di specifiche attrezzature di assistenza.
 - b) **ambulanza pediatrica o neonatale** Ambulanza di soccorso attrezzate specificamente per il soccorso di infanti o di neonati
 - c) **unità mobile di cura intensiva** Ambulanza di soccorso dotata di specifiche attrezzature per la rianimazione destinata al trasporto di persone che richiedono assistenza respiratoria. L'ambulanza è attrezzata come piccolo reparto ospedaliero mobile, in cui sono previsti, di norma, oltre all'autista soccorritore, un infermiere professionale ed un medico anestesistarianimatore.
 - d) **automedica** Veicoli destinati al trasporto delle attrezzature necessarie al primo o al pronto soccorso con personale medico ed infermieristico a bordo.
 - e) **motomedica** Motoveicoli destinati al trasporto delle attrezzature necessarie al primo o al pronto soccorso con personale medico ed infermieristico a bordo
 - f) **veicolo per il trasporto di plasma o organi** Autoveicoli ovvero motoveicoli destinato al trasporto urgente di campioni istologici, sangue e dei suoi derivati ovvero di organi espuntati destinati al trapianto umano. Sul veicolo possono prendere posto personale medico o paramedico addetto al trasporto o all'intervento di espunto e le relative attrezzature.
 - g) **motoslitta operativa** motoslitta utilizzata prevalentemente su piste innevate e, occasionalmente, sulla strada, destinata al trasporto di personale dell'Associazione ovvero di personale medico, paramedico o di soccorso.
2. Nei limiti delle peculiari caratteristiche costruttive, i veicoli di soccorso possono essere occasionalmente utilizzati per finalità di trasporto ovvero operative, perché sia sempre garantita la sicurezza delle persone trasportate e l'impiego sia compatibile con la conservazione delle attrezzature speciali di cui sono dotati.
3. I veicoli di soccorso possono acquisire o mantenere tale classifica solo se sono stati immessi in circolazione per la prima volta da meno di 5 anni e, comunque, se non hanno percorso più di 150.000 Km. Oltre questi limiti d'impiego, i veicoli riconosciuti idonei a svolgere compiti di soccorso devono essere classificati come veicoli operativi o di trasporto, provvedendo, se già immatricolati CRI, alla conseguente rinnovazione dell'immatricolazione nella categoria corrispondente.

Articolo 6 (veicoli speciali)

1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente regolamento, i veicoli speciali sono classificati in funzione dell'impiego prevalente a cui sono destinati in:
 - a) **veicolo speciale da trasporto** veicolo speciale destinati al trasporto di cose in particolari condizioni, per esigenze di approvvigionamento o trasferimento.
 - b) **veicolo speciale operativo** veicolo speciale destinato al trasporto di persone e/o di cose o di attrezzature in particolari condizioni per esigenze operative, di protezione civile o antincendio.
 - c) **veicolo speciale di soccorso** veicolo speciale destinati ad attività di primo e pronto soccorso in particolari condizioni ambientali, o destinati al soccorso operativo stradale.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento i veicoli speciali sono funzionalmente classificati in base alle caratteristiche costruttive prevalenti in modo da essere chiaramente riconducibili ad una delle categorie indicate dagli articoli precedenti. Nella loro classificazione, se sono destinati al trasporto di persone o di cose ovvero di persone e cose contemporaneamente deve sempre essere specificato la portata utile ed il numero dei posti disponibili oltre al conducente.

REVISIONE DEI VEICOLI

Articolo 34 (Revisione periodica dei veicoli)

1. Al fine di accertare la sussistenza delle condizioni di sicurezza per la circolazione, delle condizioni di silenziosità, del contenimento delle emanazioni inquinanti nei limiti prescritti dalla normativa, tutti i veicoli immatricolati CRI devono essere sottoposti a revisione periodica.
2. In base al tipo di veicolo e all'impiego a cui è destinato, le visite di revisione devono essere effettuate con seguente periodicità:

Tipo di veicolo	Prima revisione dopo immatricolazione CRI	Revisioni successive
ciclomotori di servizio motoveicoli da trasporto autovetture di rappresentanza autocarri operativi leggeri veicoli speciali assimilati	4 anni	ogni 2 anni
ambulanze da trasporto autovetture operative rimorchi per trasporto cose o per uso abitativo fino a 2 t di massa autorizzata	2 anni	Ogni anno
autocarri operativi medi e pesanti autobus e minibus operativi o da trasporto trattori stradali veicoli speciali assimilati rimorchi per trasporto cose o per uso abitativo superiore a 2 t di massa autorizzata	1 anno	Ogni anno
veicoli di soccorso veicoli speciali assimilati ai veicoli di soccorso	1 anno	Ogni anno

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, per i veicoli civili e militari usati che sono stati successivamente immatricolati CRI, l'obbligo della prima revisione successiva all'immatricolazione CRI decorre dal momento in cui i veicoli stessi erano stati immessi in circolazione con immatricolazione civile o militare. Se questi veicoli sono stati immatricolati con targa civile o militare per un periodo superiore a quello richiesto per la prima revisione CRI, si applica la periodicità fissata per le revisioni successive.
4. Per i veicoli nella disponibilità esclusiva dei Corpi Ausiliari delle FF.AA della CRI la revisione periodica può essere effettuata presso le strutture tecniche delle FF.AA. e/o delle FF.PP.
5. In caso di inadempienza degli obblighi di cui al comma 1, l'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI può esercitare poteri sostitutivi, secondo la procedura di cui all'articolo 10, disponendo la sospensione dell'immatricolazione fino a quando la revisione non sia stata effettuata.

ANAGRAFE NAZIONALE DEI CONDUCENTI CRI

Articolo 44

(Anagrafe Nazionale dei Conducenti CRI)

1. Presso l'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI è istituito l'Anagrafe Nazionale dei Conducenti CRI.
2. Per ogni abilitato alla guida, nell'archivio sono contenute le seguenti informazioni:
 - a) il numero di patente e la sigla dell'Ufficio CRI di rilascio;
 - b) il tipo di abilitazione contenuta nella patente;
 - c) l'origine della patente (rilascio per esame, senza esame, per conversione, ecc);
 - d) le prescrizioni tecniche (obbligo lenti)
 - e) le conferme di validità;
 - f) gli incidenti, nonché le sospensioni, le revoche e le revisioni della patente
3. L'anagrafe è completamente informatizzato; è popolato ed aggiornato con i dati raccolti dall'Ufficio Centrale Motorizzazioni CRI, dagli Uffici Regionali Motorizzazione CRI ovvero per il Corpo Militare e del Corpo delle II.VV, dall'Ufficio Centrale Motorizzazione Militare CRI e dalle altre articolazioni che provvedono al rilascio e all'aggiornamento delle patenti di servizio CRI.
4. In allegato al presente regolamento (all.n.19) sono specificate le sezioni componenti l'anagrafe nazionale dei conducenti CRI, le modalità di popolamento, di modifica e di accesso.
5. Una volta l'anno, in occasione della chiusura dell'esercizio amministrativo e contabile, l'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI provvede alla stampa su supporto cartaceo della situazione aggiornata dei dati contenuti nell'Anagrafe; copia dello stampato, costituente il registro annuale dei conducenti CRI, deve essere conservata presso l'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI per almeno 10 anni. Il registro annuale deve essere stampato sia in ordine alfabetico sia per Unità CRI e numero progressivo di patente.

Articolo 48 (Fascicolo del conducente)

1. Presso ciascun Ufficio motorizzazione CRI che rilascia patenti di servizio CRI, per ciascun abilitato alla guida, deve essere tenuto un fascicolo del conducente che contiene almeno:
 - a) la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente;
 - b) il fascicolo di abilitazione di cui all'articolo 64 comma 3, quando si provvede al rilascio per esame;
 - c) la documentazione riguardante la conferma di validità, i provvedimenti di sospensione, di revoca o di declassamento della patente.
2. Il fascicolo deve essere conservato agli atti dell'Ufficio che rilascia la patente di servizio ovvero che provvede all'emissione di un duplicato o ad un declassamento per almeno 10 anni.

CATEGORIE DI PATENTI E VEICOLI CHE ABILITANO A CONDURRE

Articolo 49 (Principi generali per la guida dei veicoli CRI)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 62, per poter guidare veicoli immatricolati CRI è necessario essere titolare della patente di servizio rilasciata dall'Associazione Italiana della Croce Rossa.
2. La competenza al rilascio, alla conferma di validità rinnovo, alla revisione, alla sospensione e alla revoca delle patenti di servizio CRI appartiene esclusivamente alla Croce Rossa Italiana.

Articolo 50 (Autorizzazione a condurre veicoli CRI in caso di necessità)

1. In caso di indifferibile necessità ed urgenza, non prevedibile né altrimenti evitabile, attinente allo svolgimento di servizi operativi e previa autorizzazione del Direttore Provinciale o di un suo delegato, il personale in servizio CRI non munito della patente di servizio CRI, può condurre veicoli CRI, diversi da quelli di soccorso, per il tempo strettamente necessario, purché sia in possesso di corrispondente patente civile da almeno 5 anni ed abbia i requisiti di età richiesti dal presente regolamento.
2. Fuori dei casi indicati al comma 1, in caso di necessità correlata ad attività di protezione civile, Direttore Provinciale dell'articolazione CRI che detiene stabilmente un veicolo, può autorizzarne l'uso a persone non munite di patente di servizio CRI a condizione che siano in possesso dell'equipollente patente civile da almeno 5 anni. L'autorizzazione provvisoria alla guida, conforme all'attestato allegato al presente regolamento (all.n.20), non può avere durata superiore a 30 giorni e non è rinnovabile
3. Salvo i casi previsti dall'articolo 4 L. 689/81, alle persone che si trovano nelle condizioni indicate ai commi 1 e 2 non è consentita la conduzione di veicoli di soccorso con paziente a bordo.
4. Con provvedimento del responsabile dell'articolazione CRI che ha disposto l'effettuazione dell'intervento tecnico sul veicolo, possono essere autorizzati a condurre veicoli CRI, i titolari ed i dipendenti, nominativamente individuati, delle officine convenzionate CRI, presso le quali i veicolo sono ricoverati per riparazione, allestimento, manutenzione op altri necessari interventi tecnici. che siano in possesso

di patente di guida civile in corso di validità, La conduzione deve comunque avvenire nel pieno rispetto delle norme di comportamento previste dal codice della strada e deve essere finalizzata esclusivamente a prova tecnica del veicolo su strada, ritiro o riconsegna del veicolo presso la sede CRI per il percorso più breve fra la sede CRI e l'officina convenzionata.

Articolo 51 (Patente di servizio ed abilitazioni che contiene)

1. Ai soggetti appartenenti al personale dipendente o ad una delle componenti volontarie della Croce Rossa Italiana e riconosciuti idonei alla conduzione dei veicoli CRI, è rilasciata una patente di servizio, conforme al modello allegato al presente regolamento (all.n.21), valida esclusivamente per la guida di veicoli nella disponibilità dell'Associazione.
2. La patente di servizio di cui al comma 1, prevede i seguenti tipi di abilitazioni che consentono di condurre i veicoli CRI di seguito indicati:

Tipo abilitazione	Veicolo CRI che consente di condurre
Tipo 1	Ciclomotori di servizio ovvero veicoli ad essi assimilabili
Tipo 2	Motoveicoli da trasporto e veicoli speciali da trasporto assimilabili
Tipo 3	Autovetture da rappresentanza ed autocarri operativi leggeri. A questi veicoli possono essere agganciati rimorchi, anche ad uso speciale, operativi o da trasporto aventi massa autorizzata inferiore a 2 t.
Tipo 4	Autovetture operative, autoambulanze da trasporto, minibus operativi, nonché veicoli speciali operativi assimilabili. A questi veicoli possono essere agganciati rimorchi, anche ad uso speciale, operativi o da trasporto aventi massa autorizzata inferiore a 2 t.
Tipo 5	Autoambulanze di soccorso, automediche, autoambulanze neonatali, unità mobili di cura intensiva, veicoli per il trasporto di plasma o organi e veicoli speciali ad essi assimilabili.
Tipo 5 b	Motomediche
Tipo 6	Autocarri operativi medi e pesanti, trattori stradali operativi, carri attrezzi e veicoli speciali ad essi assimilabili. A questi veicoli possono essere agganciati rimorchi, anche ad uso speciale, operativi o da trasporto aventi massa autorizzata inferiore a 2 t.
Tipo 7	Autobus da trasporto ed operativi. A questi veicoli possono essere agganciati rimorchi, anche ad uso speciale, operativi o da trasporto aventi massa autorizzata inferiore a 2 t.
Tipo 8	Rimorchi operativi e da trasporto aventi massa autorizzata uguale o superiore a 2t.
Tipo 9	Macchine operatrici, carrelli elevatori, motocarrelli da trasporto ovvero operativi ed altri veicoli per movimentazione di merci o per l'effettuazione di lavori, compresi quelli classificati come speciali, che sono utilizzati esclusivamente o prevalentemente nella circolazione in aree private.

3. Le abilitazioni sono contenute in un unico documento. Se sono conseguite in tempi diversi, ove possibile, deve essere aggiornato il documento posseduto con le nuove abilitazioni.

Articolo 52 (Validità e durata delle patenti)

1. L'abilitazione di tipo 1 è compresa in tutte le altre abilitazioni.
2. L'abilitazione di tipo 3 vale anche per quella di tipo 2 se il titolare è in possesso di patente civile o militare che abilita alla conduzione di motocicli.
3. L'abilitazione di tipo 4 comprende anche quella di tipo 3.
4. L'abilitazione di tipo 5 comprende quelle di tipo 3 e 4.
5. L'abilitazione di tipo 6 può essere rilasciata solo a chi è già in possesso della patente di tipo 4 ovvero di patente civile o militare di tipo corrispondente, in corso di validità, secondo l'allegata tabella di conversione (all.n.22) da almeno 1 anno
6. L'abilitazione di tipo 7 o di tipo 9 può essere rilasciata solo a chi è già in possesso della patente di tipo ovvero di patente civile o militare di tipo corrispondente in corso di validità, secondo l'allegata tabella di conversione (all.n.22) da almeno 2 anni.
7. Per le persone che non hanno compiuto il 50° anno di età, le patenti contenenti le abilitazioni di tipo 1, 2, 3 e 4 e 9 hanno validità di 10 anni. Oltre tale età, hanno validità di 5 anni. Dopo il compimento dei 65 anni di età, hanno validità di 2 anni.
8. Tutte le patenti contenenti le altre abilitazioni, hanno validità di 5 anni se il titolare ha meno di 60 anni. Hanno validità di 3 anni se il titolare ha superato il 60° anno di età.
9. Per le persone che hanno compiuto i 60 anni, le patenti contenenti abilitazioni di tipo 5 e 5 b hanno validità di 1 anno fino al compimento del 70° anno di età.
10. Per i titolari di patente per i quali si procede alla conferma di validità nei due anni precedenti al compimento dell'età massima indicata nei commi precedenti, la durata della validità della patente di guida è adeguata opportunamente in modo che la scadenza oltre i limiti di età sopraindicati tenga conto della durata prevista per la nuova fascia di età.

REQUISITI PSICO-FISICI E DI ETÀ PER CONDURRE VEICOLI CRI

Articolo 53 (Requisiti psico-fisici per il rilascio della patente di servizio)

1. Per ottenere il rilascio della patente di guida, la persona che la richiede deve essere idonea a condurre i veicoli CRI.
2. Non può ottenere la patente di servizio CRI chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore.
3. Per ciascun tipo di abilitazione, in allegato al presente regolamento (all.n.23), sono indicati i requisiti psico-fisici che il conducente deve possedere per ottenere il rilascio o la conferma della validità della patente di servizio CRI.
4. La patente di servizio CRI non può essere né rilasciata né confermata alle persone colpite da affezioni o anomalie ovvero affette da minorazioni del sistema locomotore che rendano pericolosa la guida di un veicolo a motore anche se titolari di patente civile che abilita a condurre i veicoli per la cui guida è richiesta la patente CRI. 5.

Limitatamente alle abilitazioni di tipo 1, 2 e 3, il divieto assoluto di rilascio di cui al comma precedente può essere superato se l'anomalia o l'affezione può essere corretta con l'ausilio di idonee protesi a condizione che, per tale affezione, anomalia o minorazione, sia consentito il rilascio della corrispondente patente civile senza prescrizione di adattamenti particolari del veicolo che la patente abilita a condurre.

Articolo 54 (Età massima per la guida dei veicoli CRI)

1. Chi guida veicoli CRI non può aver superato:

- a) anni 60 per guidare minibus operativi o da trasporto, autobus operativi e da trasporto. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a settanta anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, secondo le modalità stabilite dall'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI. Dal 65° al 70° anno di età, la visita medica specialistica per ottenere l'attestato di idoneità alla guida deve essere effettuata annualmente presso la commissione medica Provinciale di cui all'articolo 119 CDS o presso corrispondente organismo CRI.
- b) anni 65 per guidare ambulanze di soccorso, ambulanze neonatali, motomediche, veicoli per terapia intensiva, veicoli per trasporto plasma o organi, veicoli speciali assimilati, autotreni ed autoarticolati operativi la cui massa autorizzata del complesso sia superiore a 20 t. macchine operatrici e veicoli speciali assimilati. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a settanta anni, qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, secondo le modalità stabilite dall'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI. Dal 65° al 70° anno, la visita medica specialistica dovrà essere effettuata annualmente presso la commissione medica Provinciale di cui all'articolo 119 CDS o presso corrispondente organismo CRI
- c) anni 70, per guidare ambulanze da trasporto, motoveicoli da trasporto, autovetture operative e veicoli speciali assimilabili e veicoli CRI trainanti un rimorchio leggero. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a settantacinque anni, qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, secondo le modalità stabilite dall'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI. La visita medica specialistica dovrà essere effettuata annualmente presso la commissione medica Provinciale di cui all'articolo 119 CDS o presso corrispondente organismo CRI.
- d) anni 80 per guidare autovetture di rappresentanza, ciclomotori di servizio.

Articolo 55 (Accertamento dei requisiti psico-fisici)

1. Salvo che non sia stato istituito presso l'articolazione CRI un ufficio sanitario di cui all'articolo 79, l'accertamento dei requisiti fisici e psichici deve essere effettuato da un ufficiale medico del Corpo Militare della CRI in servizio continuativo o dal Responsabile Sanitario di un'articolazione CRI, compilando un certificato conforme al modulo allegato al presente regolamento (all.n.23).
2. L'accertamento può essere altresì effettuato dall'ufficio dell'Azienda Sanitaria Locale, cui sono attribuite le funzioni in materia medico-legale o da un medico abilitato al rilascio dei certificati medici per le patenti civili in base all'articolo 119 CDS.
3. Gli accertamenti richiesti devono essere effettuati in idonee strutture sanitarie.
4. Qualora nel corso degli accertamenti di cui ai commi precedenti, sorgano dubbi circa

5. l'idoneità psicofisica dell'aspirante ovvero in caso di presenza di minorazioni o mutilazioni di qualunque entità, i medici sopra elencati rinviando l'accertamento e il giudizio all'ufficio sanitario di cui all'articolo 79, se istituito, ovvero, in mancanza alle Commissioni mediche locali costituite in ogni provincia ai sensi dell'articolo 119, comma 4, CDS.

RILASCIO DELLE PATENTI DI SERVIZIO CRI

Articolo 56

(Disposizioni generali)

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, la patente di servizio CRI può essere rilasciata esclusivamente al personale dipendente dell'Associazione, ai Soci attivi e agli appartenenti alle Componenti indicate al comma 1 dell'articolo 14 dello Statuto CRI, approvato con DPCM del 7.3.97 n. 110, nonché ai collaboratori professionali con rapporto di convenzione a termine, limitatamente alla durata del rapporto stesso.
2. Per comprovate esigenze locali, il Direttore Provinciale CRI può autorizzare il rilascio della patente di servizio CRI, limitatamente alle abilitazioni di tipo 1, 2 e 3 ai soci CRI che, al momento della richiesta, svolgono servizi in modo occasionale per l'Associazione in una delle componenti sopraindicate.

Articolo 57

(Età per ottenere il rilascio)

1. Salvo quanto indicato al comma 2, le patenti di servizio CRI può essere rilasciata solo a chi ha compiuto 18 anni.
2. Le abilitazioni di tipo 5, 5b, 6 e 7 possono essere rilasciate soltanto a chi ha compiuto 21 anni. Previo consenso scritto dell'esercente la potestà genitoriale sul minore, la patente di servizio CRI di tipo 1 può essere rilasciata a chi ha compiuto 16 anni.
3. Le abilitazioni di tipo 5, 5b, 6 e 7 non possono essere rilasciate per la prima volta a chi ha compiuto i 65 anni.

Articolo 58

(Rilascio senza esame)

1. L'abilitazione di tipo 2 può essere rilasciata, senza esame, ai soggetti che sono già in possesso della patente di guida di categoria A o superiore che consente la guida di motocicli, conforme al modello comunitario, rilasciata in Italia ovvero in uno dei paesi dell'Unione Europea, in corso di validità, a condizione che non abbiano subito provvedimenti di sospensione della patente per qualsiasi causa negli ultimi 3 anni.
2. Le abilitazioni di tipo 3 e 4 possono essere rilasciate, senza esame, ai soggetti che sono già in possesso della patente di guida di categoria B o superiore conforme al modello comunitario, rilasciata in Italia ovvero in uno dei paesi dell'Unione Europea, in corso di validità a condizione che non abbiano subito provvedimenti di sospensione della patente per qualsiasi causa negli ultimi 5 anni.
3. L'abilitazione di tipo 6 può essere rilasciata, senza esame, ai soggetti che sono già in possesso da almeno 2 anni della patente di guida di categoria C o superiore, conforme al modello comunitario, rilasciata in Italia ovvero in uno dei paesi dell'Unione Europea, in corso di validità a condizione che non abbiano mai subito provvedimenti di sospensione della patente per qualsiasi causa.

4. L'abilitazione di tipo 7 può essere rilasciata, senza esame, ai soggetti che sono già in possesso da almeno 4 anni della patente di guida di categoria D, conforme al modello comunitario, rilasciata in Italia ovvero in uno dei paesi dell'Unione Europea, in corso di validità a condizione che non abbiano mai subito provvedimenti di sospensione della patente per qualsiasi causa.
5. L'abilitazione di tipo 8 può essere rilasciata, senza esame, a coloro che sono in possesso di patente di guida di categoria CE ovvero DE, conforme al modello comunitario, rilasciata in Italia ovvero in uno dei paesi dell'Unione Europea, in corso di validità.
6. L'assenza di provvedimenti di cui ai commi precedenti può essere anche oggetto di autocertificazione. In caso di mendaci dichiarazioni, la patente è revocata ai sensi dell'articolo 72.
7. Ai fini del rilascio senza esame di cui ai commi precedenti, le patenti militari sono equiparate alle patenti civili indicate, secondo l'allegata tabella di equipollenza (all.n.24), a condizione che il titolare delle stesse sia ancora in servizio al momento in cui chiede il rilascio della patente di servizio CRI ovvero abbia cessato dallo stesso, da meno di 2 anni. In quest'ultimo caso, la patente militare posseduta deve risultare da attestazione rilasciata dall'amministrazione o dal comando militare o assimilato presso il quale prestava servizio prima del congedo o della cessazione dallo stesso.
8. Le abilitazioni di tipo 4, 6 e 7 non possono essere rilasciate ai titolari di patenti speciali di cui articolo 116, comma 5 CDS ovvero rilasciate, con analoghe limitazioni, da altri Stati membri dell'Unione Europea. Le abilitazioni di tipo 1, 2 e 3, possono essere rilasciate anche ai titolari di patenti speciali, a condizioni che, per la guida, non siano richiesti adattamenti tecnici particolari dei veicoli.
9. Salvo quanto previsto dall'articolo 56 comma 2, per ottenere la patente di servizio CRI, i soggetti che beneficiano del regime di rilascio senza esame devono essere effettivamente in attività di servizio presso l'Associazione secondo le disposizioni interne delle componenti a cui appartengono.

Articolo 59

(Rilascio per esame)

1. Per ottenere la patente di servizio CRI, i soggetti che non beneficiano del regime di rilascio senza esame di cui all'articolo 58 devono:
 - a) essere in attività di servizio presso l'Associazione;
 - b) frequentare un corso di qualificazione;
 - c) sostenere un esame davanti ad una commissione istituita ai sensi dell'articolo 65 .
2. I programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di qualificazione e degli esami di idoneità sono indicati in allegato al presente regolamento (all.n.25).
3. Per coloro che non sono già muniti di una patente civile di guida, i programmi del corso di qualificazione e degli esami di idoneità, sono integrati con nozioni generali che tengano conto delle norme comunitarie in materia di rilascio della patente civile, secondo i criteri riportati in allegato al presente regolamento (all.n.25).

FORMAZIONE TEORICA ED ESERCITAZIONI DI GUIDA

Articolo 60

(Corsi di qualificazione)

1. Secondo le direttive impartite dall'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI e dagli Uffici Regionali Motorizzazione CRI, possono essere organizzati corsi di qualificazione per aspiranti conducenti CRI presso tutte le articolazioni CRI, anche tramite le scuole o i centri di formazione CRI, accreditati dall'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI.
2. I corsi di qualificazione per la conduzioni delle abilitazioni di tipo 6, 7 ed 8 sono organizzati in ambito prevalentemente Regionale o interRegionale.
3. I corsi di qualificazione sono tenuti da formatori abilitati ai sensi dell'articolo 64 secondo le modalità e con la durata minima indicata in allegato al presente regolamento (all.n.25).
4. I corsi di qualificazione di cui ai commi precedenti, possono essere previsti anche nell'ambito di corsi di formazione di base o di aggiornamento e specializzazione presso tutte le articolazioni della CRI.
5. Gli appartenenti ai Corpi Ausiliari delle FFAA della CRI, in alternativa ai corsi di cui al comma 1, possono frequentare appositi corsi qualificativi presso strutture delle FF.AA. L'Ente militare rilascia apposita attestazione che dovrà essere parificata entro il periodo massimo di due anni, fatte salve eventuali inderogabili esigenze di servizio.

Articolo 61

(Modalità di effettuazione delle esercitazioni alla guida)

1. Ai soggetti che sono in possesso dei requisiti per condurre i veicoli CRI indicati negli articoli precedenti e che, per ottenere il rilascio della patente di servizio CRI, non beneficiano del regime di rilascio senza esame di cui all'articolo 58, è consentito esercitarsi alla guida di veicoli CRI purché:
 - a) abbiano ottenuto il rilascio di un' autorizzazione ad esercitarsi alla guida dei veicoli CRI;
 - b) non realizzino alcuna attività di trasporto, operativa o di soccorso;
 - c) abbiano a fianco, in funzione di istruttore, una persona avente i requisiti di cui al comma 3 ovvero, se ricorrono le condizioni ivi indicate, si esercitino conformemente alle prescrizioni del comma 3;
2. Le esercitazioni di guida possono essere effettuate solo dopo aver completato il ciclo di lezioni teoriche indicate nel programma di cui all'articolo 59.
3. Durante le esercitazioni di guida, le funzioni di istruttore sono svolte da uno dei soggetti abilitati ai sensi degli articoli 67 e 68. Per le esercitazioni finalizzate al conseguimento della patente contenente le abilitazioni di tipo 1, 2, 3 e 4, le funzioni di istruttore possono essere altresì svolte da una persona munita di patente di servizio CRI conseguita da almeno 3 anni, valida per le medesima categorie di veicoli, ovvero da persona munita di patente di servizio CRI di tipo 5, 6, 7 e 8, che sia stata riconosciuta idonea dal Direttore Provinciale CRI che detiene stabilmente il veicolo CRI sul quale si svolge l'esercitazione. Per le esercitazioni finalizzate al conseguimento della patente contenente le abilitazioni di tipo 5, 6, 7, 8 e 9, le funzioni di istruttore possono essere altresì svolte da una persona munita di patente di servizio CRI conseguita da almeno 6 anni, valida per le medesima categorie di veicoli, che sia stata riconosciuta idonea dal Direttore Provinciale CRI che detiene stabilmente il veicolo CRI sul quale si svolge l'esercitazione.

4. Per i veicoli che non consentono il trasporto di passeggeri, le esercitazioni di guida sono svolte seguendo l'aspirante con altro veicolo CRI idoneo dal quale la persona di che funge da istruttore ai sensi del comma 3, può efficacemente impartire istruzioni per la guida. In funzione della pericolosità dell'esercitazione, tuttavia, il Direttore Provinciale del Comitato CRI che detiene stabilmente il veicolo può imporre che le esercitazioni con questi veicoli avvengano in un luogo poco frequentato ovvero non soggetto a pubblico passaggio.
5. Quando l'aspirante conducente autorizzato ad esercitarsi non è munito di alcuna patente civile, le esercitazioni di guida e gli esami pratici di guida per i veicoli compresi nelle abilitazioni di tipo 3,4,5, 6 e 7 devono essere effettuate con veicoli muniti di doppi comandi. Negli altri casi, l'impiego di veicoli con doppi comandi è facoltativo.
6. Durante le esercitazioni su strade aperte al traffico, il veicolo CRI deve essere munito anteriormente e posteriormente di cartelli con la scritta "SCUOLA GUIDA" conformi alle disposizioni del secondo comma dell'articolo 334 del Reg CDS.

Articolo 62

(Autorizzazione ad esercitarsi alla guida)

1. L'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di veicoli CRI, conforme al modello allegato al presente regolamento (all.n.26), è rilasciata dal Comitato Provinciale CRI o dall'Ufficio Regionale Motorizzazione CRI che provvede al rilascio della patente, vale 6 mesi ed è rinnovabile alla scadenza qualora il titolare non abbia ancora sostenuto gli esami di idoneità alla guida per cause derivanti dalla mancata convocazione della sessione d'esame da parte dell'Ufficio CRI competente.
2. Durante le esercitazioni di guida, il titolare dell'autorizzazione, che deve essere sempre portata al seguito, deve essere altresì munito di un valido documento di riconoscimento personale attestante l'appartenenza all'Associazione o il rapporto che lo lega ad essa.

PROCEDURE DI RILASCIO DELLA PATENTE

Articolo 63

(Uffici competenti al rilascio delle patenti)

1. Le patenti di servizio CRI sono rilasciate dagli Uffici Provinciali Motorizzazione CRI d'intesa e secondo le direttive fornite dagli Uffici Regionali Motorizzazione CRI.
2. Per il personale del Corpo Militare della Croce Rossa, l'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI può individuare altri uffici competenti al rilascio delle patenti di servizio CRI.
3. Per i dipendenti e le componenti volontaristiche del Comitato Centrale è competente al rilascio l'Ufficio Provinciale Motorizzazione CRI di Roma; per gli appartenenti al Corpo Militare ed al Corpo delle Infermiere Volontarie che prestano servizio presso il Comitato Centrale è competente l'Ufficio Centrale Motorizzazione Militare CRI.
4. Se ne ricorre l'urgente necessità, il Comitato Provinciale competente a rilasciare le patenti di servizio, d'intesa con gli Uffici Regionali motorizzazione CRI competenti, per l'effettuazione delle prove di esame può avvalersi di altri Uffici Provinciali Motorizzazione CRI presso i quali sono organizzate sedute d'esame.

Articolo 64 (Esami di idoneità alla guida)

1. L'esame di idoneità alla guida dei veicoli CRI deve essere sostenuto davanti alla commissione permanente di cui all'articolo 65, nominata dal Direttore del Comitato Regionale competente per territorio operante nell'ambito degli Uffici competenti al rilascio delle patenti ovvero per il corpo militare, dal proprio vertice.
2. L'esame di idoneità per il conseguimento della patente di guida, può essere previsto anche nell'ambito di corsi di formazione di base o di aggiornamento e specializzazione presso tutte le articolazioni della CRI, ovvero di specifici corsi organizzati da scuole o centri di formazione CRI. In tali casi, le commissioni d'esame per i corsi di formazione o di specializzazione, devono essere integrate con un componente avente la l'abilitazione di formatore di guida CRI, nominato dal Direttore del Comitato Regionale e possono assolvere anche la funzione di commissione esaminatrice per il rilascio della patente di servizio CRI di cui al comma 1.
3. Per ciascun abilitato alla guida è compilato un fascicolo di abilitazione, avente contenuto conforme al modello allegato al presente regolamento (all.n.27).
4. L' esame di idoneità per il conseguimento della patente di servizio CRI si svolge secondo le modalità ed ha per oggetto le materie indicate in allegato al presente regolamento (all.n.28). L'esame si articola nelle seguenti prove:
 - f) una prova teorica, anche attraverso quiz a risposta multipla, tesa a verificare le conoscenze normative e tecniche della circolazione stradale, le nozioni di meccanica e di manutenzione sul motore e sulle principali parti e funzioni del veicolo, le cause degli incidenti stradali, le nozioni di primo soccorso automobilistico e le prescrizioni che disciplinano l'impiego dei veicoli in servizio di soccorso anche con riferimento a quelle di natura etica e deontologica;
 - g) una integrazione orale sulle normative specifiche, sulle caratteristiche tecniche, sulla conduzione e sulla manutenzione dei veicoli di tipo 5, 6, 7, 8 e 9 per i soli candidati che richiedono il rilascio di queste categorie di patente.
 - h) una prova pratica di guida sui mezzi indicati nelle abilitazioni CRI che devono essere rilasciati, tesa a verificare le capacità di attuare tutte le manovre richieste per circolare con sicurezza in ogni condizione di servizio.
5. I voti riportati nelle prove di cui sopra, espressi in trentesimi, fanno media e danno luogo alla idoneità allorché nel complesso la votazione riportata non sia inferiore a venti trentesimi e con non meno di diciotto trentesimi per ogni prova. I candidati dichiarati "non idonei" all'esame possono ripetere le prove, dopo aver effettuato un ciclo integrativo d'istruzione secondo le modalità fissate con provvedimento dell'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI.

Articolo 65 (Commissione d'esame)

1. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 64 comma 1 è composta dal Direttore Provinciale competente o da un suo delegato, che la presiede, nonché da due membri almeno uno dei quali deve possedere la qualifica di formatore di guida CRI, secondo le disposizioni dell'articolo 67 e la patente di servizio CRI dello stesso tipo o di tipo superiore a quello che richiedono di conseguire i candidati nel corso della sessione d'esame a cui partecipano.
2. Gli oneri conseguenti all'attività della commissione sono interamente a carico dell'articolazione CRI a cui appartiene il personale che richiede il rilascio delle patenti di servizio CRI.

3. La commissione è un collegio perfetto. Nel provvedimento di nomina deve essere specificato il tipo di abilitazioni in relazione alle patenti che si devono rilasciare ed ai veicoli disponibili per le prove d'esame.
4. La commissione rimane in carica al massimo per un anno, fatto salvo il completamento dell'ultima sessione di esame iniziata nel periodo in cui era in carica.
5. Nel medesimo territorio Provinciale, quando esigenze di gestione lo richiedono, possono essere nominate più commissioni d'esame presso le dipendenti articolazioni CRI. Ogni persona fisica può far parte contemporaneamente di più commissioni
6. Il Direttore Provinciale del Comitato CRI programma le sedute di esame avvalendosi, con la massima rotazione possibile, delle commissioni disponibili.
7. Per il personale dipendente dai Corpi Ausiliari delle FF.AA della CRI, la commissione è integrata da un delegato designato dall'Ispettorato Nazionale del Corpo Militare.

CONFERMA DI VALIDITÀ E DUPLICATO DELLA PATENTE DI SERVIZIO CRI

Articolo 77

(Conferma di validità della patente di servizio)

1. La validità della patente di servizio CRI deve essere confermata alla scadenza attraverso la verifica della permanenza dei requisiti psico-fisici richiesti per la guida.
2. Per il rinnovo delle patenti di tipo 5, 6, 7 e 8, il certificato medico deve riportare anche l'esito degli accertamenti supplementari previsti dalla vigente normativa civile per le corrispondenti patenti civili
3. Fermo restando quanto indicato al comma 1, la patente di servizio CRI rilasciata senza esame ai sensi dell'articolo 68 può essere rinnovata solo se, al momento fissato per la sua scadenza, è ancora in corso di validità la patente civile sulla base della quale era stata rilasciata.

Articolo 78

(Visita medica per la conferma di validità)

1. Per confermare la validità della patente di servizio CRI, l'abilitato alla guida deve sottoporsi ad una visita medica presso gli uffici sanitari di cui all'articolo 79, se istituiti o presso un medico specializzato indicato dall'articolazione CRI di appartenenza di cui all'articolo 55, ovvero, in mancanza dei predetti sanitari, presso un medico civile o militare abilitato al rilascio di certificazioni mediche ai sensi dall'articolo 119 CDS. La visita si effettua con le modalità indicate in allegato al presente regolamento (all.n.31).
2. L'esito della visita medica è contenuto in un certificato, conforme al modello riprodotto in allegato al presente regolamento (all.n.31) che deve essere esibito dall'interessato all'articolazione CRI di appartenenza entro la data di scadenza della patente di servizio CRI.
3. I requisiti psico-fisici richiesti per la conferma della patente di servizio CRI sono indicati in allegato al presente regolamento (all.n.31).
4. Se la visita medica ha evidenziato la mancanza temporanea o definitiva dei requisiti psico-fisici per condurre veicoli CRI, l'articolazione CRI che riceve l'esito della visita, sospende in via cautelare la patente, ai sensi dell'articolo 85 e ne dà immediata comunicazione all'Ufficio Regionale Motorizzazione CRI competente per territorio per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

Articolo 79**(Uffici sanitari per la verifica dei requisiti psico-fisici dei conducenti CRI)**

1. Presso ciascun Comitato Regionale e Provinciale CRI, con provvedimento del competente Direttore, può essere istituito un ufficio sanitario per la verifica dei requisiti psico-fisici dei conducenti CRI composto da uno o più medici CRI. L'ufficio sanitario è coordinato dal Direttore Sanitario Regionale o Provinciale CRI.
2. Al predetto ufficio competono tutti gli adempimenti riguardanti le verifiche sanitarie e le certificazioni per il rilascio ed il rinnovo della patente CRI.
3. Gli uffici sanitari CRI di cui al comma 1 compete il rilascio delle attestazioni di idoneità previste dall'articolo 54 e l'effettuazione delle visite di revisione delle patenti di servizio CRI disposte ai sensi dell'articolo 89.

Articolo 80**(Aggiornamento della patente e dell'anagrafe nazionale degli abilitati)**

1. All'aggiornamento della validità della patente di servizio CRI a seguito dell'esito favorevole
2. della visita medica di cui all'articolo 78, provvede l'articolazione CRI presso la quale presta servizio l'abilitato alla guida.
3. L'aggiornamento richiede l'inserimento della data di effettuazione della visita medica e della data della nuova scadenza della patente all'interno dell'Anagrafe Nazionale dei conducenti CRI a cui provvede, per via telematica, l'articolazione CRI presso la quale l'abilitato presta servizio. Dopo l'aggiornamento dell'anagrafe, la medesima articolazione CRI, provvede altresì alla stampa di un'etichetta adesiva, conforme al modello riprodotto in allegato al presente regolamento (all.n.29), da apporre sulla patente di servizio che riporta l'avvenuta conferma e la data della nuova scadenza.
4. Qualora l'articolazione CRI che ha proceduto al rinnovo è diversa da quello che ha rilasciato la patente, lo stesso trasmettere copia conforme del certificato medico e fotocopia della patente rinnovata all'Ufficio Provinciale Motorizzazione CRI competente che ha rilasciato la patente affinché vengano conservati nel fascicolo relativo al rilascio della patente medesima; l'originale del certificato medico è trattenuto agli atti unitamente alla copia della patente rinnovata dall'articolazione CRI che ha effettuato il rinnovo.

Articolo 81**(Duplicato della patente CRI)**

1. La patente di servizio CRI deve essere duplicata a seguito di:
 - a) smarrimento
 - b) sottrazione
 - c) distruzione
 - d) deterioramento
2. Al rilascio del duplicato della patente di servizio provvede l'Ufficio Provinciale Motorizzazione competente rispetto al luogo in cui il titolare presta effettivamente servizio.
3. La nuova patente rilasciata ha la stessa validità temporale di quella che sostituisce

4. Se l'Ufficio Provinciale Motorizzazione CRI è diverso da quello che aveva provveduto al rilascio, deve essere costituito un nuovo fascicolo del conducente, chiedendo all'Ufficio che aveva provveduto al primo rilascio la trasmissione della copia autentica del fascicolo in suo possesso. La documentazione ricevuta rimane in possesso dell'Ufficio Provinciale Motorizzazione CRI che ha duplicato la patente.
5. Nei casi in cui ai punti a), b) e c) del comma 1, alla richiesta di duplicato deve essere allegata l'attestazione di resa denuncia alle autorità di polizia che deve essere effettuata entro 48 ore dal momento in cui il titolare ha cognizione dello smarrimento, della sottrazione o della distruzione della patente di servizio.

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA PATENTE DI SERVIZIO

Articolo 82

(Sospensione per violazioni)

1. La patente di servizio CRI è sospesa per un ugual periodo quando sia accertata una violazione delle norme del Codice della Strada, commesse alla guida di veicoli di servizio, che comporta la sanzione accessoria della sospensione della patente civile.
2. La patente di servizio CRI può essere altresì sospesa in tutti i casi in cui il conducente abbia violato una delle norme di comportamento indicate nella parte III del presente regolamento. In questi casi, la durata del periodo di sospensione della patente di servizio è commisurata alla gravità della violazione accertata e all'eventuale recidiva nel comportamento e non può comunque superare i 60 giorni.

Articolo 83

(Sospensione in caso di incidente stradale)

1. La patente di servizio CRI è sospesa quando il titolare della stessa, nell'impiego dei veicoli CRI per negligenza, imperizia o violazione di leggi dello Stato o del presente regolamento, abbia cagionato lesioni personali ai trasportati o a terzi.
2. La patente di servizio è altresì sospesa immediatamente ed in via cautelare, a prescindere dalla valutazione delle responsabilità correlate al sinistro di competenza dell'Autorità Giudiziaria, quando il titolare della stessa, nell'impiego dei veicoli CRI, per cause anche in corso di accertamento, abbia cagionato la morte di terzi o dei trasportati.
3. La durata della sospensione di cui al comma 1 e 2, che è commisurata alla gravità delle lesioni prodotte e delle violazioni commesse, non può superare 1 anno. La patente sospesa è immediatamente restituita qualora sia accertata l'assenza di responsabilità del conducente nella dinamica del sinistro.
4. La patente di servizio CRI può essere sospesa per un periodo non superiore a 90 giorni, quando il titolare della stessa, nell'impiego dei veicoli CRI, abbia cagionato, per imperizia o negligenza, danni ai medesimi veicoli o ad altre cose dell'ente. In caso di danni ingenti la sospensione è disposta per un periodo non superiore a 180 giorni.

Articolo 84

(Sospensione per mancata presentazione alla visita di conferma di validità)

1. Quando il titolare della patente CRI non si è presentato alla visita per la conferma di validità entro 30 giorni successivi alla scadenza, la patente di servizio è sospesa a tempo indeterminato fino all'esito positivo della visita medica di conferma di validità di cui all'articolo 77.

2. La patente è altresì sospesa a tempo indeterminato quando il titolare non è sottoposto alla visita di revisione di cui all'articolo 74 entro la scadenza del termine fissato per la stessa. La sospensione dura fino all'esito positivo della visita di revisione.

Articolo 85

(Sospensione per mancanza temporanea dei requisiti)

1. Quando a seguito di visita medica per la conferma della validità ovvero in occasione di visita di revisione della patente di servizio CRI, il titolare sia giudicato temporaneamente non idoneo alla conduzione dei veicoli di servizio, la patente di servizio è sospesa fino all'esito positivo della successiva visita medica.

Articolo 86

(Procedura per la sospensione e soggetti competenti)

1. La sospensione della patente è disposta, d'ufficio o su segnalazione del responsabile dell'articolazione CRI o della componente CRI presso la quale presta servizio,
 - a) dal Direttore del Comitato Provinciale nei casi indicati dagli articoli 83 comma 3, 84 e 85;
 - b) dal Direttore del Comitato Regionale CRI, nei casi indicati dall'articolo 82 e 83 comma 1.
2. Il provvedimento di sospensione della patente, che deve essere adeguatamente motivato, è comunicato all'interessato in forma scritta; dell'atto stesso è data notizia all'Ufficio Regionale Motorizzazione CRI che ha rilasciato la patente.
3. Nei casi indicati dalla lettera a) del comma 1, il provvedimento di sospensione della patente di servizio è altresì comunicato all'Ufficio Regionale Motorizzazione CRI competente per territorio.

Articolo 87

(Revoca della patente di servizio)

1. Patente di servizio CRI è revocata, d'ufficio o su segnalazione del responsabile dell'articolazione CRI o della componente CRI presso la quale il titolare presta servizio, dal Presidente del Comitato Regionale CRI competente per territorio. Della revoca è data comunicazione all'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI per l'inserimento del provvedimento nell'Archivio nazionale degli Abilitati alla guida
2. La patente di servizio CRI è revocata quando il titolare non sia più in possesso dei requisiti psico-fisici o di età previsti dal presente regolamento per la conduzione dei veicoli CRI che la patente abilita a condurre.
3. Nei casi indicati dal comma 2, quando permangono i requisiti per il rilascio o la conservazione di una delle abilitazioni indicate all'articolo 51, la patente viene revocata ma ne viene contestualmente rilasciata una nuova contenente le abilitazioni per i veicoli per la cui conduzione il titolare è risultato ancora idoneo secondo le disposizioni del presente regolamento.
4. La patente di servizio può essere revocata, quando il titolare nell'impiego dei veicoli di servizio, per imperizia o negligenza, sia incorso per almeno due volte in 5 anni in incidenti che abbiano cagionato, lesioni gravi o morte alle persone trasportate o a terzi, ovvero danni gravi ai medesimi veicoli tali da renderli inservibili e non più riparabili.
5. La patente di servizio è altresì revocata in tutti i casi di violazioni del Codice della Strada, commesse nel corso di un'attività di servizio, comportanti analogo provvedimenti a carico del trasgressore.

6. La patente di servizio è sempre revocata quando il titolare cessa di svolgere servizio attivo in un'articolazione CRI, secondo le disposizioni dello Statuto e le norme organizzative interne della componente CRI a cui appartiene.

Articolo 88

(Ritiro del documento sospeso o revocato e conservazione)

1. La sospensione o la revoca di cui agli articoli precedenti danno luogo al materiale ritiro della patente che sarà custodita dall'articolazione CRI cui appartiene il conducente, ove si tratti di sospensione, ovvero inviata all'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI, ove si tratti di revoca.
2. Il titolare di patente sospesa o revocata deve provvedere alla sua consegna all'articolazione CRI a cui appartiene entro 5 giorni successivi a quello in cui gli è comunicato il provvedimento.
3. In caso di mancata riconsegna del documento nei termini stabiliti dal precedente comma 2, per il ritiro della patente CRI può essere richiesta la collaborazione di un ufficio o di un comando di polizia.

Articolo 89

(Revisione della patente di servizio CRI)

1. Qualora, in occasione di comportamenti assunti durante il servizio ovvero per altra causa, sorgano dubbi sulla persistenza nel titolare della patente di servizio CRI dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica, può essere sempre disposta d'ufficio la revisione della patente di servizio CRI.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1, può essere disposto che il titolare di patente si sottoponga a visita medica presso l'ufficio sanitario di cui all'articolo 79, se istituito, ovvero, in mancanza, presso un medico specializzato o presso la commissione medica Provinciale di cui all'articolo 119 CDS. Nei casi più gravi, può essere, inoltre, disposto che il titolare di patente si sottoponga ad un nuovo esame di idoneità tecnica secondo le disposizioni dell'articolo 65, in quanto applicabili,
3. Con il provvedimento di cui al comma 1, è fissato un termine, di norma non inferiore a 15 giorni, entro il quale il titolare di patente deve sottoporsi alla visita medica di revisione ovvero ad un nuovo esame di idoneità. Se il titolare di patente di servizio, senza giustificato motivo, non si sottopone agli esami prescritti, allo scadere del termine indicato nel provvedimento di cui al comma 1 la patente di servizio è sospesa cautelarmene dal presidente dell'articolazione CRI presso la quale il titolare presta servizio fino a quando il titolare stesso non abbia superato, con esito favorevole, gli esami stessi. Il provvedimento di sospensione della patente è comunicato all'Ufficio Regionale Motorizzazione competente che provvede all'aggiornamento dell'Anagrafe Nazionale dei conducenti CRI.
4. In base all'esito della visita medica o dell'esame di idoneità, il Direttore del Comitato Regionale emette provvedimento di sospensione o revoca della patente ovvero di restituzione della patente all'interessato, qualora questa sia stata ritirata.

Articolo 90

(Procedura per la revoca e soggetti competenti)

1. La revisione della patente di servizio è disposta, d'ufficio o su segnalazione del responsabile dell'articolazione CRI o della componente CRI presso la quale presta servizio, dal Direttore del Comitato Regionale CRI competente per territorio.

2. Il provvedimento di revisione della patente di servizio, che deve essere adeguatamente motivato, è comunicato all'interessato in forma scritta; dell'atto stesso è data notizia all'Ufficio Provinciale Motorizzazione CRI che ha rilasciato la patente.

Articolo 91

(Declassamento per superamento dei limiti di età)

1. La patente di servizio CRI delle persone che hanno superato i limiti di età previsti dall'articolo 54 per la guida di alcuni veicoli CRI ma conservano ancora l'idoneità per la guida di altri veicoli CRI sono declassate d'ufficio al tipo di patente che consente la guida di tali veicoli.
2. La patente di servizio CRI è altresì declassata d'ufficio al tipo di patente inferiore per la quale il titolare risulta ancora idoneo quando, in occasione di una visita medica per la conferma di validità ovvero per la revisione della patente, risulta che il conducente non ha più i requisiti supplementari richiesti per la conferma di validità delle patenti di tipo 5, 6, 7 e 8.
3. Il titolare di patente di servizio CRI declassata per i motivi di cui al comma 2, può riottenere l'idoneità a condurre i veicoli CRI del tipo originariamente posseduto, se entro un anno dal declassamento, produce un nuovo certificato medico che comprovi il recupero della piena idoneità psico-fisica a condurre i veicoli CRI delle categorie per cui è prevista la patente. Trascorso inutilmente un anno, il declassamento diviene definitivo ed occorre ottenere il rilascio di una nuova patente, secondo le disposizioni degli articoli 57 o 58.
4. Nei casi di declassamento sopraindicati è sempre disposto il rilascio di una nuova patente di servizio a cura dell'ufficio Provinciale CRI competente per territorio. Se quest'Ufficio è diverso da quello che aveva provveduto al rilascio della patente declassata, l'ufficio che provvede al rilascio della nuova patente chiede la trasmissione del fascicolo del conducente posseduto e forma un nuovo fascicolo del conducente.

Articolo 92

(Aggiornamento dell'Anagrafe nazionale dei conducenti CRI)

1. Quando è disposta la sospensione, la revisione o la revoca della patente di servizio, l'Ufficio Regionale Motorizzazione CRI competente per territorio rispetto all'articolazione in cui presta servizio il titolare di patente, provvede all'aggiornamento dell'Anagrafe Nazionale dei conducenti CRI.

Articolo 93

(Ricorsi)

1. Avverso i provvedimenti riguardanti la patente di servizio CRI adottati in osservanza delle disposizioni del presente regolamento, è ammesso ricorso entro 30 giorni all'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI.
2. Il ricorso non ha effetto sospensivo del provvedimento adottato.
3. L'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI, acquisiti tutti gli atti necessari all'istruttoria dalle competenti articolazioni CRI che devono fornire ogni notizia richiesta senza ritardo, si esprime entro 120 giorni dal momento della notifica del ricorso.

CONVERSIONE DELLA PATENTE DI SERVIZIO... DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

Articolo 94

(Conversione della patente di servizio CRI)

1. I titolari della patente di servizio CRI possono ottenere la conversione, con le modalità di cui all'articolo 138, comma 5 CDS, nella corrispondente patente civile. Con provvedimento dell'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI, sono rese note le categorie di patenti civili corrispondenti ai tipi di abilitazione previsti dall'articolo 51.
2. La conversione della patente di servizio CRI può essere richiesta solo se il titolare di patente ha prestato servizio attivo nell'Associazione per almeno 3 anni consecutivi e, comunque, decorso almeno 1 anno dalla data di rilascio della patente stessa.
3. Il rilascio del certificato per la conversione non è consentito nel caso in cui l'abilitazione del formatore sia stata sospesa o revocata.
4. Nel rispetto delle condizioni indicate al comma 2, la conversione può essere richiesta dall'interessato durante il servizio, ovvero entro un anno dalla data della sua cessazione. Gli eventuali oneri della conversione sono a totale carico del richiedente.

Articolo 96

(Modalità della conversione e documentazione rilasciata all'interessato)

1. A richiesta dei titolari di patenti CRI che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 94, il Comitato Provinciale Motorizzazione CRI competente per territorio, compiute le necessarie verifiche presso l'Anagrafe Nazionale dei conducenti CRI, rilascia un certificato, conforme al modello allegato al presente regolamento (all.n.32).
2. Per ottenere la conversione della patente di servizio, il titolare deve fare istanza all'Ufficio competente del Dipartimento dei Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, allegando alla richiesta la certificazione di cui al comma 1.
3. A richiesta dei formatori di guida CRI che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 96, il Comitato Regionale Motorizzazione CRI competente per territorio, compiute le necessarie verifiche presso l'Anagrafe Nazionale dei Formatori di guida CRI, rilascia un certificato, conforme al modello allegato al presente regolamento (all.n.32).
4. Per ottenere la conversione della abilitazione ad Istruttore di guida CRI, il titolare deve fare istanza all'Ufficio competente del Dipartimento dei Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e/o della Provincia di residenza competente, allegando alla richiesta la certificazione di cui al comma 3.
5. Gli eventuali oneri della conversione sono a totale carico del richiedente.

NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI PER I CONDUCENTI DEI VEICOLI CRI

Articolo 99

(Regole generali di prudenza, diligenza e correttezza)

1. Durante la circolazione, i conducenti dei veicoli CRI devono improntare la loro condotta alla massima diligenza, prudenza e correttezza al fine di tutelare l'incolumità propria, dei trasportati e dei terzi e garantire la migliore conservazione dei veicoli e delle attrezzature dell'Associazione.
2. E' fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli CRI di prendere costantemente conoscenza delle regole, delle disposizioni e degli ordini impartiti dai responsabili ai diversi livelli dell'Associazione, curando il loro costante aggiornamento.
3. I conducenti dei veicoli CRI devono adattare il loro comportamento di guida ai principi ispiratori dell'Associazione ed a quelli fondamentali del rispetto della persona e della convivenza pacifica, fornendo, in ogni circostanza, la massima collaborazione agli altri utenti della strada ed evitando comportamenti di sopraffazione, di rivalità, di ritorsione o che, comunque, possano mettere a rischio l'incolumità delle persone o delle cose.
4. I conducenti di veicoli CRI devono sempre mantenere un contegno corretto e civile, evitando nel modo più assoluto diverbi e discussioni con le forze dell'ordine, con il personale degli ospedali, con familiari e parenti dell'infermo trasportato e soprattutto con l'infermo stesso.
5. Prima di iniziare un servizio che impegna veicoli CRI, il conducente è tenuto ad effettuare le verifiche ed ad adottare le misure previste dall'allegato protocollo operativo (all.n.34) le cui disposizioni fanno parte, a tutti gli effetti, del presente regolamento.
6. Il conducente non deve porsi in servizio alla guida del veicolo CRI in stato di alterazione psicofisica correlata all'ingestione di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Articolo 100

(Responsabilità del conducente)

1. Ferma restando la tutela dovutagli in materia di responsabilità civile, garantita dall'assicurazione obbligatoria dei mezzi, il conducente abilitato alla guida di veicoli CRI è responsabile in via amministrativa e penale di ogni sinistro o danno causato a persone o cose da un mezzo dell'Associazione da lui guidato, nei limiti previsti dalle norme in vigore.

Articolo 101

(Rapporti con le Forze di Polizia e con altri soggetti preposti alla regolazione del traffico)

1. Durante la circolazione, i conducenti di veicoli CRI devono avere al seguito la patente di servizio CRI che deve essere esibita ad ogni richiesta delle Forze di Polizia.
2. Il conducente di un veicolo CRI ha sempre l'obbligo di fermarsi quando un agente in servizio di polizia stradale glielo impone. Qualora, durante l'espletamento di un urgente servizio d'istituto, il conducente di veicolo CRI sia fermato da un organo di polizia stradale preposto al controllo del traffico egli è tenuto a fermarsi in ogni caso, informando il pubblico ufficiale della tipologia del servizio svolto e dell'urgenza dello stesso. Eventuali ulteriori spiegazioni relative al comportamento tenuto ed il tipo di servizio svolto dovranno essere fornite, ove consentito, dopo che il servizio urgente è stato portato a termine.

3. Nel caso in cui, durante un urgente servizio d'istituto, il veicolo CRI, per qualunque causa dipendente dalla volontà di qualcuno, sia costretto a stare fermo a lungo ovvero non possa comunque proseguire la marcia per completare il suo servizio, il conducente deve informare la persona che ostacola o che limita il transito, delle responsabilità civile e penale che si sta assumendo relativa all'incolumità del paziente da soccorrere o trasportato. In tali casi, è fatto obbligo al conducente CRI di chiedere l'immediato intervento di altra unità operative che possa completare l'intervento interrotto. Dell'accaduto deve essere fatta immediata "annotazione di servizio" al responsabile dell'articolazione CRI da cui il conducente dipende.
4. L'annotazione di servizio è trasmessa, senza ritardo e comunque entro le 48 ore successive, alla competente Autorità Giudiziaria, a cura del responsabile dell'Ufficio CRI competente.

Articolo 102

(Utilizzo dei dispositivi di ritenuta)

1. Quando il veicolo CRI è dotato di dispositivi di ritenuta, il conducente ed i passeggeri, durante la marcia, devono farne costantemente uso.
2. Il conducente di veicolo CRI è corresponsabile del corretto adempimento dell'obbligo di cui al comma precedente per tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, si trovano a bordo del mezzo, ferma restando la responsabilità amministrativa di questi ultimi;
3. L'obbligo di cui al comma 1 si estende a tutte le condizioni di marcia, comprese quelle correlate allo svolgimento di un urgente servizio d'istituto di cui all'articolo 106. In quest'ultimo caso, sono esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di ritenuta, il personale medico ed i soccorritori che prestano assistenza ad un ferito o ad un malato trasportato.

Articolo 103

(Comportamento in caso d'incidente con il veicolo di servizio)

1. Fermo restando l'adempimento degli obblighi di fermarsi e prestare soccorso previsti dalla vigente normativa ed il rispetto delle norme del protocollo operativo allegato al presente regolamento (all.n.35), nel caso in cui il veicolo CRI si trovi coinvolto in un incidente, anche se di lieve entità, il conducente di veicolo CRI ha l'obbligo di procurarsi tutti i dati necessari di tutti i conducenti dei veicoli coinvolti; appena completato il servizio che stava svolgendo, ha inoltre l'obbligo di compilare un rapporto esauriente del sinistro su apposito modello allegato al presente regolamento (all.n.35), informando il responsabile del parco veicolare CRI ed il presidente dell'articolazione CRI.
2. Ove possibile, deve essere sempre fatto intervenire un organo di polizia stradale per il rilevamento del sinistro.
3. Al conducente di veicoli CRI è fatto in ogni caso divieto di sottoscrivere il modello di constatazione amichevole di sinistro

NORME DI COMPORTAMENTO PER I CONDUCENTI DEI VEICOLI CRI DA TRASPORTO

Articolo 104

(Comportamento dei conducenti dei veicoli da trasporto)

1. I conducenti dei veicoli da trasporto CRI sono responsabili della corretta sistemazione delle cose e delle persone trasportate.
2. In nessun caso è consentito il trasporto di persone in numero superiore a quello indicato sulla carta di circolazione ovvero di cose oltre i limiti di portata indicati sulla carta di circolazione stessa. Non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 167 e 169 CDS relative alla possibilità di trasporto in soprannumero di bambini sulle autovetture ovvero di tolleranza del 5% per il trasporto delle cose.
3. Salvo il caso in cui l'installazione temporanea e l'uso dei dispositivi sia stato espressamente autorizzato per contingenti ed occasionali situazioni d'emergenza correlate ad eventi di protezione civile, i conducenti dei veicoli da trasporto non possono utilizzare i dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu o di allarme acustico.

Articolo 105

(Norme particolari per situazioni di protezione civile)

1. Durante l'espletamento di attività di protezione civile, il responsabile dell'Ufficio CRI dal quale dipende il conducente, può occasionalmente autorizzare l'installazione temporanea dei dispositivi supplementari di allarme ed il loro impiego allo scopo di facilitare la progressione dei convogli di veicoli da trasporto impiegati nell'attività stessa.
2. Nella conduzione dei mezzi da trasporto, occasionalmente impiegati in attività di soccorso nell'ambito dei servizi di cui al comma precedente, il conducente deve considerare le caratteristiche funzionali dei veicoli, avuto riguardo alla loro massa, alle specifiche tecniche e costruttive dei veicoli stessi e tenere una condotta adeguata ad esse.

NORME DI COMPORTAMENTO PER I CONDUCENTI DEI VEICOLI DI SOCCORSO

Articolo 106

(Comportamento dei conducenti dei veicoli di soccorso)

1. Il conducente di un veicolo di soccorso è responsabile della conduzione del mezzo e della sicurezza del personale durante gli interventi d'emergenza. Egli ha il compito di:
 - a) coordinare l'equipaggio del veicolo di soccorso, ad eccezione degli aspetti sanitari del soccorso, per tutte le fasi del trasferimento che riguardano la propria competenza quale responsabile del veicolo condotto;
 - b) curare la sicurezza delle persone che stanno realizzando l'intervento di soccorso;
 - c) assicurare la posizione più corretta del veicolo durante le operazioni di soccorso;
2. Prima di iniziare un'attività che possa determinare la necessità di espletare un urgente servizio d'istituto, il conducente deve verificare accuratamente che il veicolo di soccorso sia in perfetta efficienza operativa, secondo il protocollo operativo riportato in allegato al presente regolamento (all.n.35).
3. In ogni condizione d'impiego, il conducente si deve occupare della guida del veicolo di soccorso con la massima prudenza per evitare incidenti o danni alle persone trasportate ed agli altri utenti della strada.

4. Nella conduzione di veicoli di soccorso deve essere sempre mantenuto un margine di sicurezza tale da consentire l'espletamento del servizio nel minor tempo possibile, evitando però nel contempo rischi inutili di danni al personale, ai trasportati a tutti gli utenti della strada e al mezzo.

NORME DI COMPORTAMENTO DURANTE L'ESPLETAMENTO DI URGENTI SERVIZI D'ISTITUTO

Articolo 107

(Qualificazione dell'urgente servizio d'istituto)

1. Ai fini delle disposizioni del presente regolamento e di quelle dell'articolo 177 CDS, si deve intendere urgente il servizio d'istituto, quando ricorrono le seguenti condizioni:
 - a) quando, a seguito di richiesta urgente di soccorso da parte di privati o di organi di coordinamento diversi dal servizio 118, ci si reca sul luogo dove giace un ferito o malato del quale non si conoscono le reali condizioni di salute e che, perciò, sulla base della comune esperienza, si deve presumere siano gravi;
 - b) quando, durante l'espletamento di un trasporto di un ferito o un malato, il personale sanitario presente a bordo del veicolo CRI evidenzia una situazione d'urgenza;
 - c) quando il ferito o il malato trasportato è in condizioni gravi di salute che richiedono di cure immediate;
 - d) quando è espressamente richiesto dalla centrale 118 sulla base dei relativi protocolli operativi.
2. Qualora, giunti sul luogo del soccorso viene constatato che non sussistano più le condizioni di emergenza, il conducente deve completare il servizio nel rispetto delle disposizioni relative al trasporto non urgente.
3. Quando il veicolo CRI è chiamato ad operare nell'ambito del servizio 118, a fini della qualificazione di un urgente servizio d'istituto, si deve intendere urgente il servizio il cui codice di uscita sia contrassegnato dal colore "rosso" o da quello "giallo". Ai fini della possibilità di utilizzo dei dispositivi supplementari di cui all'articolo 108, gli altri codici d'intervento non consentono in nessun caso la qualificazione del servizio come urgente.

Articolo 108

(Utilizzo dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva e di allarme)

1. Durante l'espletamento di un urgente servizio i dispositivi supplementari di segnalazione a luce lampeggiate blu e quelli di allarme acustico di cui il veicolo è dotato, devono essere utilizzati congiuntamente ed in modo continuativo. Se sono installati diversi tipi di allarme acustico, deve esserne utilizzato un solo tipo alla volta.
2. I dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu non possono essere utilizzati durante la marcia al di fuori delle situazioni di urgente servizio d'istituto indicate nell'articolo 107. Tuttavia, al solo fine di rendere meglio visibile il veicolo CRI, i dispositivi supplementari di segnalazione visiva possono essere sempre utilizzati durante la sosta sulla carreggiata ovvero per fermate operative. Devono essere inoltre utilizzati nei casi previsti dell'articolo 176 comma 14 CDS unicamente per l'effettuazione delle manovre di inversione di marcia, sosta in corsia d'emergenza e retromarcia in autostrada e sulle strade extraurbane principali.

Articolo 109 (Comportamento durante urgenti servizi d'istituto)

1. Durante l'espletamento di un urgente servizio d'istituto, quando sono congiuntamente in funzione in modo continuo i dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiate blu ed acustici di allarme, il conducente di veicolo CRI, conformemente alle disposizioni dell'articolo 177 CDS, può derogare alle norme di comportamento del Codice della Strada.
2. Anche nelle condizioni indicate al comma precedente, il conducente di veicolo CRI deve sempre osservare le regole di comune prudenza e diligenza per prevenire ed evitare pericoli alla pubblica incolumità. Devono essere in ogni caso rispettate le disposizioni degli articoli 110, 111 e 112.

Articolo 110 (Velocità durante urgenti servizi d'istituto)

1. Quando ricorrono le condizioni d'emergenza correlate ad un urgente servizio d'istituto di cui all'articolo 107 e le circostanze richiedano un'andatura sostenuta del veicolo CRI, la velocità deve essere comunque proporzionata al traffico, all'efficienza del mezzo, al fondo stradale, alla prontezza di riflessi del conducente e ad ogni altra circostanza rilevante.
2. Salvo situazioni particolarmente favorevoli di traffico ovvero in caso di circolazione su strade a più corsie per ogni senso di marcia, la velocità massima del veicolo di soccorso, durante l'espletamento di un urgente servizio d'istituto, non deve di norma superare i 90 Km/h.
3. E' in ogni caso fatto assoluto divieto di procedere a velocità manifestamente eccessiva o comunque tale da costituire pericolo in relazione a circostanze di tempo e di luogo, in particolare nelle seguenti situazioni:
 - a) nei centri abitati,
 - b) nei luoghi frequentati da bambini,
 - c) in prossimità di lavori,
 - d) nelle ore notturne,
 - e) in caso di forte precipitazioni atmosferiche.

Articolo 111 (Comportamento alle intersezioni durante urgenti servizi d'istituto)

1. Anche quando ricorrono le condizioni d'emergenza correlate ad un urgente servizio d'istituto di cui all'articolo 107 è fatto divieto ai conducenti CRI di attraversare incroci a velocità senza accertarsi, fermandosi se necessario, che tutti gli altri conducenti abbiano avuto la percezione visiva o sonora dei dispositivi di allarme e si siano arrestati tempestivamente e in condizioni di sicurezza.
2. Nelle condizioni indicate dal comma 1, quando devono attraversare incroci con dispositivi semaforici disposti al rosso o in cui normalmente ci si dovrebbe arrestare per dare la precedenza agli altri utenti, i conducenti di veicoli in emergenza devono ridurre particolarmente la velocità, fino a fermarsi se necessario e riprendere la marcia solo dopo essersi accertati che gli altri utenti del traffico abbiano messo in atto tutte le misure utili a consentire il transito del veicolo CRI in emergenza, in condizioni di sicurezza.

Articolo 112**(Altri comportamenti vietati anche durante urgenti servizi d'istituto)**

1. Durante la circolazione condizioni d'emergenza correlate ad un urgente servizio d'istituto di cui all'articolo 107 è fatto inoltre divieto di porre in essere i seguenti comportamenti contrari ai principi di prudenza e diligenza:
 - a) circolare contromano o sorpassare in prossimità ed in corrispondenza di curve o dossi quando la visibilità sia molto limitata; b) invertire la marcia su autostrade o strade assimilate senza avvalersi dell'ausilio di persona a terra che controlli il traffico, o comunque senza far uso della massima cautela possibile;
 - b) usare i proiettori abbaglianti in fase di incrocio con altri veicoli;
 - c) marciare sui marciapiedi a velocità eccessiva o in presenza di pedoni;
 - d) sorpassare a destra se non assolutamente necessario e dopo avere la certezza che il conducente che precede, ha compreso l'intenzione di effettuare la manovra.

NORME DI COMPORTAMENTO DURANTE LA GUIDA DI TUTTI I VEICOLI CRI**Articolo 113****(Durata della guida e periodi di riposo)**

1. Il conducente di veicoli CRI non può essere impegnato nella guida per più di 9 ore consecutive. Su ventiquattro ore, il tempo effettivo di guida non può comunque superare 12 ore.
2. Dopo quattro ore e mezzo di guida consecutive il conducente deve effettuare una pausa della durata di almeno 30 minuti.
3. Nel periodo di guida di cui al comma 1 non sono computate le interruzioni nella guida, le pause di attesa o tutte le altre situazioni che comportino la permanenza a bordo del veicolo fermo o nei pressi dello stesso superiori a 15 minuti
4. Tra un periodo di guida di 9 ore consecutive ed il successivo periodo di guida il conducente deve poter fruire di un periodo di riposo di almeno 12 ore. Nei servizi fuori sede, la durata del riposo può essere frazionata nell'arco di 24 ore ma in ogni caso deve ammontare complessivamente ad almeno 8 ore.
5. Le disposizioni dei commi precedenti non pregiudicano quanto previsto dai contratti di lavoro per il personale dipendente nonché dalle prescrizioni imposte dalle convenzioni con le strutture sanitarie nazionali che, in ogni caso, prevalgono sulle disposizioni stesse.
6. Le norme di cui al presente articolo non si applicano ai veicoli in uso esclusivo del Corpo Militare della CRI, impiegati in servizi di soccorso, in esercitazioni ovvero nel corso di operazioni di protezione civile.

Articolo 114 (Uso di alcool e sostanze psicoattive)

1. Il conducente che sa o che, secondo le circostanze, deve presumere di dover guidare un veicolo CRI in relazione con un'esercitazione o un'attività di servizio di qualsiasi natura deve astenersi dal consumo di bevande alcoliche durante tutto il servizio e nelle sei ore che lo precedono.
2. Il titolare di patente di servizio CRI non può fare uso di sostanze psicoattive. In caso di accertata violazione del divieto di cui al presente comma, la patente di servizio è sempre revocata dal Direttore del Comitato Regionale. Si applicano le disposizioni dell'articolo 88, in quanto compatibili.
3. Il titolare di patente di servizio CRI che, per finalità terapeutiche o per altri scopi consentiti, fa uso di medicinali o e di altre sostanze che possono pregiudicare l'idoneità alla guida, deve informarne immediatamente il Responsabile Sanitario dell'articolazione CRI, allo scopo di permettere a questi di valutare gli eventuali rischi e concordare con le opportune misure volte a prevenirli. Nelle more della valutazione da parte del medico deve astenersi dal condurre veicoli CRI.

Articolo 115 (Velocità massime per costruzione o per impieghi particolari)

1. Con provvedimento dell'Ufficio Centrale Motorizzazione può essere limitata la velocità massima consentita per singoli tipi di veicoli e per singole combinazioni di veicoli. Le restrizioni sono riportate sulla carta di circolazione CRI.
2. I conducenti sono tenuti a rispettare i limiti di velocità imposti con i provvedimenti di cui al comma 1.

Articolo 116 (Formazioni di convogli veicoli CRI)

1. Le formazioni organizzate di convogli veicoli CRI in numero superiore a 10 unità devono essere segnalate con i cartelli di cui all'articolo 360 Reg CDS
2. Fuori dei centri abitati, i veicoli CRI che formano convogli organizzati, devono tenere fra di loro una distanza minima di 50 m.
3. La fermata o la sosta di formazioni di convogli veicoli sulle strade extraurbane, fuori delle aree di parcheggio o di sosta, sono consentite, nei limiti previsti dalle disposizioni del codice della strada, soltanto quando non esistono altre possibilità. In tali casi, i conducenti CRI devono provvedere a segnalare adeguatamente la presenza dei veicoli sulla carreggiata.
4. Se, in ragione del numero o delle caratteristiche dei veicoli, è prevedibile che possono verificarsi rilevanti turbative per la circolazione, l'articolazione CRI che ha organizzato il convoglio, se non può disporre il frazionamento, deve dare preventivo avviso agli organi di polizia stradale competenti per territorio.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano in caso di interventi di soccorso, d'emergenza o per attività di protezione civile. Non si applicano, altresì, ai veicoli in uso esclusivo al Corpo Militare CRI impegnati in attività ovvero esercitazioni con le Forze Armate.

IMPIEGO DEI SISTEMI DI COMUNICAZIONE

Articolo 120

(Disposizioni generali relative all'impiego dei dispositivi di comunicazione sui veicoli CRI)

1. Le comunicazioni tra unità operative CRI devono essere ispirate ai seguenti criteri d'impiego le trasmissioni radio devono essere brevi, riservate, pertinenti, chiare ed esaurienti; possono essere utilizzate solo le frequenze radio espressamente assegnate; se esistono, devono essere rispettati i protocolli di comunicazione radio delle Centrali Operative 118.
2. Tutte le comunicazioni possono essere intraprese ed intrattenute soltanto se avvengono nel pieno rispetto del protocollo operativo allegato (all.n.34) al presente regolamento di cui, a tutti gli effetti, fa parte integrante.

Articolo 121

(Utilizzo dei sistemi di comunicazione sui veicoli CRI)

1. Durante l'effettuazione di attività di servizio con veicoli CRI è vietato l'utilizzo di qualsiasi sistema di comunicazione – compresi telefoni cellulari o simili dispositivi non dotati di sistemi viva-voce ovvero equivalenti – che non costituisca dotazione del veicolo di soccorso.
2. Durante la marcia di un veicolo CRI, ove possibile, i dispositivi di comunicazione non dotati di sistemi viva-voce ovvero equivalenti, devono essere utilizzati da una persona dell'equipaggio diversa dal conducente.

UTILIZZAZIONE DEI VEICOLI CRI

Articolo 127

(Utilizzazione dei veicoli in generale)

1. I veicoli CRI possono essere impiegati esclusivamente per motivi di servizio correlati all'attività istituzionale dell'Associazione e delle sue componenti. Sono considerate attività istituzionali solo quelle rientranti nelle finalità previste dallo Statuto ed espressamente autorizzate dai responsabili delle articolazioni CRI.
2. I conducenti possono guidare veicoli CRI soltanto quando stati espressamente autorizzati o quando sono preposti ad un servizio che ne richiede l'impiego.
3. Salvo quanto previsto dalle disposizioni degli articoli 128 e 129 e dalle disposizioni riguardanti la destinazione funzionale per la quale il veicolo è stato immatricolato, l'utilizzazione dei veicoli CRI non può essere limitata ad una sola componente dell'Associazione né può essere consentita la guida solo ad alcuni soggetti individuati o categorie di essi.
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 128, i veicoli immatricolati facenti parte del parco veicolare delle articolazioni CRI sono nella disponibilità dell'Associazione senza limitazioni territoriali. Essi possono essere utilizzati in via prioritaria dall'articolazione che ne ha richiesto l'immatricolazione ovvero, secondo le disposizioni dell'articolo 136 da tutte le articolazioni CRI nelle quali, anche temporaneamente, si manifesti l'esigenza d'impiego sulla base della pianificazione effettuata dall'Ufficio Regionale Motorizzazione CRI o dell'esercizio dei poteri sostitutivi da parte dell'Ufficio Centrale Motorizzazione CRI.

Articolo 131 (Trasporto di persone diverse dai soci)

1. Salvo che non siano fruitori di servizi assistenziali o di soccorso prestati dall'Associazione, non è permesso fare uso di veicoli CRI per effettuare il trasporto di persone non facenti parte dell'Associazione.
2. Sui veicoli di soccorso e sulle ambulanze di trasporto può essere trasportata una sola persona che assiste o accompagna il paziente. In ogni caso, salvo specifiche esigenze che devono essere valutate dal conducente caso per caso, durante la marcia l'accompagnatore non può trovarsi nel comparto sanitario ma deve sedere nel posto del passeggero della cabina di guida.
3. Previa autorizzazione del Direttore Provinciale da cui dipende dell'articolazione CRI che detiene stabilmente il veicolo, persone non facenti parte dell'Associazione possono essere trasportate su veicoli CRI nelle seguenti
 - a) partecipano a un'esercitazione, a un'attività di servizio o ad attività dimostrative, didattiche o di promozione;
 - b) devono essere trasportati come visitatori di esercitazioni, come ospiti in occasione di convegni, manifestazioni, giornate di studio, feste di beneficenza alle quali partecipino in veste istituzionale;
 - c) devono essere trasportate per altre ragioni di servizio.
4. Le persone di cui al comma 3 possono inoltre essere trasportate su veicoli CRI in ogni caso d'emergenza o per prestare soccorso nonché nel quadro di impieghi di protezione civile autorizzati.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando la persona trasportata è oggetto di trattamento sanitario obbligatorio o è sottoposta a misure di polizia ovvero comunque restrittive della libertà personale.

DOCUMENTI RELATIVI ALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI CRI

Articolo 137 (Diario di bordo del veicolo)

1. A bordo di ciascun veicolo CRI deve trovarsi un diario di bordo, conforme al modello allegato al presente regolamento (all.n.38), nel quale devono essere annotati, in ordine cronologico:
 - a) a cura dei conducenti che si alternano alla guida, l'itinerario di ciascun servizio, viaggio o spostamento effettuato con l'indicazione del motivo della circolazione, dell'orario di uscita e di rientro dalla sede di stazionamento abituale, dei km percorsi, del carburante immesso nel serbatoio e delle eventuali avarie o difetti rilevati;
 - b) a cura del responsabile del parco veicolare, le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, la sostituzione di olio, liquido refrigerante ed altri materiali di consumo.
2. Nel diario di bordo devono essere indicate altresì i componenti e le dotazioni che costituiscono l'equipaggiamento di bordo, ad esclusione dei materiali di rapido consumo.

3. Il diario di bordo di cui al comma 1 può essere gestito anche in formato elettronico a condizione che sia garantita l'immodificabilità dei dati immessi nel sistema di gestione informatizzata a bordo del veicolo.
4. Copia del diario di bordo deve essere tenuta presso l'autoparco dell'articolazione CRI che detiene stabilmente il veicolo CRI e deve essere compilata dai soggetti di cui al comma 1 al termine di ciascun servizio.
5. I diari di bordo già compilati devono essere conservati nella sede amministrativa dall'articolazione CRI che detiene il veicolo per almeno 5 anni.

Articolo 138

(Foglio di viaggio)

1. A bordo di ciascun veicolo CRI impegnato in servizi fuori sede esclusi quelli relativi all'attività di soccorso e di trasporto infermi non programmati, deve trovarsi un foglio di viaggio, conforme al modello allegato al presente regolamento (all.n.38) con il quale viene documentato il motivo del movimento, l'itinerario che deve essere seguito ed i membri dell'equipaggio.
2. Il foglio di servizio deve essere compilato prima dell'inizio di ciascun viaggio, dall'Ufficio competente dell'articolazione CRI che autorizza il movimento del mezzo e deve essere completato a cura del conducente a cui il veicolo CRI è stato affidato.
3. I servizi in sede sono quelli effettuati nell'ambito del territorio di competenza dell'articolazione. Per la città di Roma sono considerati servizi in sede quelli effettuati all'interno dei confini del Comune di Roma, da e per gli aeroporti civili e militari, comprensori ed infrastrutture logistiche od abitative ubicati o gravitanti nell'area della capitale. Sono definiti servizi fuori sede quelli effettuati al di fuori dei limiti del territorio di competenza dell'articolazione CRI.

Articolo 139

(Registro di entrata e di uscita dei veicoli)

1. Presso ciascuna autorimessa in cui sono stabilmente custoditi veicoli CRI deve essere presente un registro di entrata e di uscita dei veicoli, in cui, in ordine rigorosamente cronologico, sono annotati l'ora di uscita, l'ora di rientro del veicolo, il conducente che lo ha utilizzato ed il motivo del movimento, il valore del contachilometri in partenza ed quello al rientro. Ogni operazione di entrata e di uscita ovvero gruppo di operazioni se registrate da uno stesso operatore, deve essere sottoscritta da chi ha immesso i dati relativi.
2. Nessun veicolo CRI può essere movimentato dall'autorimessa in cui è custodito senza che l'uscita sia annotata sul registro di cui al comma 1. Al termine di ciascun servizio, viaggio o movimento effettuato, il conducente deve comunicare l'eventuale effettuazione del rifornimento, il quantitativo del carburante immesso nel serbatoio ed il chilometraggio al momento in cui è stato effettuato.
3. Alla fine di ciascun anno di esercizio, il registro deve essere stampato su supporto cartaceo, vistato dal responsabile del parco veicolare e dal presidente dell'articolazione CRI e conservato per almeno 5 anni.
4. Il registro di cui al comma 1 può essere gestito anche in formato elettronico a condizione che sia garantita l'immodificabilità dei dati immessi nel sistema di gestione informatizzata.

CONTROLLI PERIODICI DI EFFICIENZA DEI VEICOLI CRI

Articolo 143

(Controllo ordinario dell'efficienza)

1. Ogni 1000 km di percorrenza o, comunque, almeno una volta al mese, il responsabile del parco veicolare deve compiere sul veicolo CRI un controllo sommario ed esterno dell'efficienza che deve riguardare almeno:
 - lubrificazione;
 - raffreddamento;
 - accensione;
 - organi di frenatura;
 - impianto elettrico;
 - stato di usura e pressione dei pneumatici
2. L'esito del controllo, che deve essere effettuato secondo le modalità indicate con provvedimento dell'Ufficio Regionale CRI e che deve essere documentato utilizzando il modello allegato al presente regolamento (all.n.41), è annotato nel diario di bordo. Copia della documentazione relativa deve essere conservato nel fascicolo di gestione del veicolo.
3. Le operazioni di verifica di cui al comma 1 non escludono quelle che devono essere effettuate prima e dopo ogni servizio da parte dei conducenti.

Articolo 144

(Controllo ispettivo periodico)

1. Ogni 3000 km di percorrenza ovvero, comunque, ogni 3 mesi, il responsabile del parco veicolare deve compiere su ciascun veicolo assegnato all'articolazione CRI le seguenti verifiche tecniche e documentali:
 - a) controllo della regolarità delle annotazioni dei movimenti sul diario di bordo anche attraverso l'incrocio delle risultanze dei registri di cui agli articoli 139 e 141.
 - b) verifica dei consumi di carburante del veicolo in rapporto ai chilometri percorsi;
 - c) controllo della regolarità delle annotazioni relative alle operazioni di manutenzione e di riparazione.
2. L'esito del controllo, che deve essere effettuato secondo le modalità indicate con provvedimento dell'Ufficio Regionale CRI e che deve essere documentato utilizzando il modello allegato al presente regolamento (all.n.41), è annotato nel diario di bordo. Copia della documentazione relativa deve essere conservato nel fascicolo di gestione del veicolo.
3. Ogni irregolarità documentale ovvero anomalia tecnica rilevata deve essere immediatamente segnalata al Presidente dell'articolazione CRI.

**Articolo 145
(Controllo periodico di affidabilità)**

1. Ogni 5.000 Km di percorrenza ovvero ogni 6 mesi, a seconda del limite prima raggiunto, ogni veicolo CRI deve essere sottoposto ad un controllo di affidabilità che deve essere eseguito con le modalità riportate in allegato al presente regolamento (all.n.41).
2. La verifica dell'affidabilità è svolta sotto il diretto controllo del responsabile del parco veicolare utilizzando personale dell'Associazione appositamente qualificato ovvero, in mancanza, avvalendosi di personale di officine esterne convenzionate. Il controllo si conclude con una prova su strada che deve essere effettuata dal responsabile del parco veicolare o a alla quale egli deve presenziare.
3. Il controllo di affidabilità comprende tutti gli interventi di manutenzione specializzata prescritti dai manuali tecnici specifici per ogni mezzo forniti dal costruttore, qualora ricorrano le relative scadenze chilometriche o temporali. I valori forniti dal costruttore possono essere ridotti di 1/3 in caso di impiego particolarmente gravoso del veicolo.
4. Al termine del controllo, il personale tecnico specializzato che lo ha effettuato, rilascia una dichiarazione di affidabilità operativa, conforme al modello allegato al presente regolamento (all.n.41) che è sottoscritta dal responsabile del parco veicolare ed è annotata nel diario di bordo del veicolo. La dichiarazione è conservata nel fascicolo di gestione del veicolo.
5. Ai fini della determinazione della scadenza temporale o chilometrica di cui al comma 1, l'effettuazione della revisione periodica o straordinaria ai sensi degli articoli 34 e 36 fa decorrere un nuovo termine.

APPENDICE 1 – DEFINIZIONI**DEFINIZIONI RELATIVE AI VEICOLI**

Ai fini dell'applicazione delle norme del regolamento per la circolazione dei veicoli della Croce Rossa Italiana, si definisce:

Autoarticolato	Complesso di veicoli costituito da un trattore stradale e da un rimorchio destinato al trasporto di cose ovvero per uso speciale. Quando è in circolazione, ai fini delle presenti norme, è considerato unico veicolo.
Autobus	veicolo a motore, diverso dal motoveicolo e dal ciclomotore, avente almeno quattro ruote, destinato al trasporto di più di 20 persone oltre al conducente. Insieme alle persone possono essere trasportate anche cose, nei limiti della massa autorizzata indicata sul documento di circolazione.
Autocarro	veicolo a motore, diverso dal motoveicolo e dal ciclomotore, avente almeno quattro ruote, destinato al trasporto di cose. Se sono presenti sedili o idonee sistemazioni a sedere, possono essere trasportate anche le persone, diverse dal conducente, nel numero massimo indicato sul documento di circolazione
Autotreno	Complesso di veicoli composto da un autovettura, un autocarro o un autobus a cui è agganciato un rimorchio ovvero un rimorchio ad uso speciale. Quando è in circolazione, ai fini delle presenti norme, è considerato unico veicolo.
Autovettura	veicolo a motore, diverso dal motoveicolo e dal ciclomotore, avente almeno quattro ruote, destinato al trasporto di massimo 9 persone oltre al conducente. Insieme alle persone possono essere trasportate anche cose, nei limiti della massa complessiva indicata sul documento di circolazione.
Ciclomotore	veicolo a due, a tre o a quattro ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h, destinato al trasporto di persone ovvero di cose. Se adibito al trasporto di cose non può trasportare altre persone oltre al conducente.
Macchina operatrice	veicolo a motore, non atto al carico, dotato di speciali attrezzature, destinato all'esecuzione di particolari lavori e, occasionalmente, per brevi trasferimenti, alla circolazione su strada. Sono compresi in questa categoria i mezzi di movimentazione dei container, i carrelli elevatori, i motocarrelli, le ruspe, le escavatrici ed ogni altra macchina a motore, qualunque sia il tipo di propulsione, destinata a svolgere attività diversa dal trasporto di persone o cose.

Massa complessiva autorizzata	massa
Minibus	veicolo a motore, diverso dal motoveicolo e dal ciclomotore, avente almeno quattro ruote, destinato al trasporto di massimo 20 persone oltre al conducente. Insieme alle persone possono essere trasportate anche cose, nei limiti della massa complessiva autorizzata indicata sul documento di circolazione.
Motoveicolo	veicolo a due, a tre o a quattro ruote, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h, destinato al trasporto di persone ovvero di cose. Se adibito al trasporto di cose non può trasportare altre persone oltre al conducente.
Rimorchio	veicolo primo di motore ovvero semirimorchio a 1, 2 o più assi destinato al trasporto esclusivo di cose destinato ad essere trainato da un veicolo a motore.
Rimorchio per uso speciale	rimorchio a 1, 2 o più assi, specificamente allestito, destinato al trasporto di particolari attrezzature ovvero all'alloggio di persone a veicolo fermo. Rientrano in questa categoria anche i rimorchi allestiti specificamente per trasportare le cucine da campo, i gruppi elettrogeni.
Tara	massa del veicolo a vuoto senza carico. Nella tara è compreso il valore convenzionale della massa del conducente (kg 75) del carburante e dei liquidi.
Trattore stradale	Veicoli non atti al carico, destinati esclusivamente al traino di semirimorchi.
Veicolo	macchina di qualsiasi specie e qualunque sia il sistema di propulsione, costruita per circolare, anche occasionalmente, sulla strada. Ai fini del presente regolamento, rientrano nella definizione di veicolo quelle per uso di invalidi, anche se asservite da motore, i veicoli a braccia, le slitte ed i velocipedi diversi da quelli a pedalata assistita.
Veicolo civile	veicolo immatricolato o comunque immatricolabile in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione Europea secondo le norme nazionali o internazionali vigenti avente omologazione nazionale ovvero europea.
Veicolo CRI	veicolo che appartiene al patrimonio della Croce Rossa Italiana o che è comunque nella disponibilità dell'Associazione a qualsiasi titolo.

Veicolo militare	veicolo utilizzato a qualsiasi titolo da uno dei soggetti indicati dall'articolo 138 CDS sottoposto ad immatricolazione speciale secondo le disposizioni dell'Amministrazione a cui appartiene.
Veicolo speciale	veicolo che non può essere classificato in nessuna delle categorie elencate dal regolamento
Velocipede a pedalata assistita	Velocipede dotato di motore elettrico ausiliario che si disattiva in modo automatico quando viene superata la velocità di 25 Km/h. Ai fini delle norme del presente regolamento, per quanto riguarda l'immatricolazione ed i requisiti per la guida è equiparato al ciclomotore. Durante la circolazione, i conducenti di questi veicoli, devono rispettare le norme di comportamento dei velocipedi.
Veicolo civile di serie	veicolo civile che non ha subito trasformazioni o allestimenti diversi da quelli relativi all'installazione di dispositivi supplementari di allarme o della radio e che è in possesso certificato di conformità comunitario al tipo omologato rilasciata del costruttore secondo le norme comunitarie vigenti.
Veicolo civile allestito	veicolo civile che ha subito trasformazioni o allestimenti per l'installazione di sovrastrutture e/o carrozzerie destinate a trasportare persone o merci (quali cassoni, pianali, furgoni, ecc.) oppure determinati tipi di merci che devono essere movimentate in modo particolare (quali carrozzeria ribaltabile, scarrabile, frigorefera). Rientrano in questa categoria anche le ambulanze purché allestite su un veicolo base di tipo omologato.
Veicolo base	carrozzerie o telai dotati di omologazione civile muniti di cabina di guida, motore, organi di trasmissione, sospensioni e ruote destinati all'allestimento per costruire autocarri, autobus, minibus ambulanze ovvero telai con omologazione civile muniti di sospensioni e ruote destinati a costituire rimorchi.
Dispositivi supplementari di allarme	dispositivi supplementari di cui possono fare uso i veicoli adibiti a soccorso o al trasporto di organi o plasma. Comprendono: - dispositivi di allarme visivo a luce lampeggiante blu; - dispositivi di allarme acustico (sirena).
Cella sanitaria	Struttura autoportante di allestimento sanitario da alloggiare stabilmente (mediante ancoraggi stabili previsti dalla casa costruttrice del veicolo) da installare su veicolo base (in alternativa alla trasformazione sanitaria della carrozzeria fissa del veicolo), che consenta il posizionamento su un nuovo veicolo al termine del periodo di idoneità al servizio del veicolo vetusto, favorendo una notevole economia sui veicoli sanitari vincolati alla loro età di immatricolazione.

Modulo operativo	<p>Struttura autoportante di allestimento operativo da alloggiare stabilmente (mediante ancoraggi stabili previsti dalla casa costruttrice del veicolo) su veicolo base (es. Officina Mobile, Modulo Radiocomunicazioni, Modulo trasporto merci, Modulo trasporto persone e cose) ovvero da ancorare stabilmente sui cassoni dei veicoli operativi (es. Moduli antincendio, Moduli trasporto acqua potabile, ecc...), con specifica funzionalità di agevole sostituzione dei moduli in funzione delle diverse esigenze operative. I moduli alternativi al modulo principale installato al momento della immatricolazione, devono essere omologati, o certificati dall'allestitore, o forniti dalla casa costruttrice del veicolo, e comunque espressamente previsti e trascritti sulla carta di circolazione. Gli eventuali allestimenti speciali dei moduli (antincendio, impianto elettrico, compressori e tubazioni sotto pressione, ecc..) devono possedere le certificazioni di legge, se previste. Le attrezzature di dotazione devono possedere il marchio CE, se previsto.</p>
Motocarrello	<p>Veicolo di piccole dimensioni, a tre o quattro ruote, a trazione diretta meccanica o idraulica, dotato dei dispositivi luminosi e di segnalazione, atto al trasporto di materiali anche su terreno impervio, dotato di manovrabilità tramite personale a bordo o a terra. Il veicolo può trainare rimorchi compatibili con le proprie caratteristiche costruttive.</p>

Quesito:**CHIARIMENTI IN MERITO ALL'ART 107 DEL TESTO UNICO DELLE NORME AMMINISTRATIVE E TECNICHE PER LA CIRCOLAZIONE E LA CONDUZIONE DEI VEICOLI TARGATI CRI**

Risposta: L'art. 177 del C.d.S. al comma 1 prevede che "l'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, a quelli del corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, nonché agli organismi equivalenti, esistenti in Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano, a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, **solo per l'espletamento di servizi urgenti di istituto**. I predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneità al servizio da parte della Direzione generale della M.C.T.C. Agli incroci regolati, gli agenti del traffico provvederanno a concedere immediatamente la via libera ai veicoli suddetti."

Tale articolo del Codice della Strada **non consente alla CRI e ai propri conducenti di poter derogare** dalle disposizioni ivi contenute. E' pertanto consentito l'uso, congiunto, dei dispositivi supplementari di allarme **solo in caso di emergenza**.

La situazione di emergenza (cd: circostanza impreveduta; situazione critica) e **urgenza** (cd: che richiede una azione o una risoluzione immediata) **trova il proprio riscontro sicuramente nel codice "rosso" della tabella dei codici di intervento utilizzati dalla "Centrale Operativa" della Emergenza Territoriale 118.**

Pur consapevoli che alcune centrali operative danno interpretazioni diverse, associando talvolta il codice "giallo" all'emergenza e urgenza, non è sempre facile poter sostenere in un eventuale giudizio la necessità dell'uso dei dispositivi di allarme. Il semplice ritardo dell'arrivo del mezzo di soccorso sul paziente o al Pronto Soccorso, non è sempre sufficiente.

Occorre che sussista in ogni caso lo **"STATO DI NECESSITA'"** (art. 4 della Legge 689/81).

Si conferma quindi il codice "rosso" quale abilitazione all'uso dei dispositivi di allarme,

rimandando alla titolarità interpretativa e decisionale della Centrale Operativa 118 (unica titolata e legittimata a fornire direttive in merito ad ogni singolo intervento) valutare ogni ulteriore ed eventuale autorizzazione all'uso dei dispositivi di allarme, negli altri casi ritenuti necessari. L'autorizzazione **non potrà avvenire** a semplice comunicazione verbale telefonica via radio, ma dovrà avvenire attraverso strumenti di comunicazione (telefono ed eventualmente radio) **sottoposti a registrazione** (si consiglia sempre di colloquiare componendo il numero gratuito 118, che sarà sicuramente registrato).

L'autorizzazione per codice diverso dal "rosso" (si presume il codice "giallo" e non altro), da parte della Centrale Operativa 118, avverrà anche sulla base delle informazioni che gli possono essere fornite dai familiari o cittadini sul posto, o dall'equipaggio CRI (o la Centrale Operativa CRI collegata via radio con l'equipaggio), quali ad esempio:

- Il paziente si è aggravato (ha smesso di respirare, ha perso conoscenza, ecc...);
- Il traffico intenso sta rallentando i tempi di arrivo e non conosciamo le reali condizioni del paziente;
- Il paziente a bordo si è aggravato e temiamo per la sua vita;
- Ecc...

*E' comunque indispensabile **assicurarsi che, le autorizzazioni fornite dalla C.O 118, circa l'uso dei dispositivi di allarme, siano assolutamente documentabili in caso di contenzioso, e non coinvolgano il libero arbitrio** (cd: facoltà di valutare e operare secondo la propria volontà; a proprio piacere) **del conducente CRI, il quale si troverebbe diversamente a doverne rispondere personalmente, senza poter chiamare in causa il 118 o la CRI.***

Si evidenzia infine che, il pur condivisibile spirito ed istinto del conducente CRI, particolarmente predisposto e sensibile al bisogno impellente del soggetto da soccorrere, non può, di contro, far dimenticare le eventuali responsabilità che conseguentemente si può assumere, distaccandosi dalla tutela che gli fornisce la legge e le procedure operative che il giudice e solo il giudice può interpretare, con il principio del libero convincimento, supportato dalle prove documentali. Va precisato che, in caso di contenzioso, è onere del conducente fornire la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro (art. 2054 comma primo cod. civ.), pur se la inevitabilità altrimenti dell'evento va valutata tenendo conto della effettiva situazione di emergenza (Cass. Civ., Sez. III, 18 dicembre 1996, n. 11323).


*Anche se pare superfluo, si ribadisce che comunque, l'uso autorizzato dei dispositivi supplementari di allarme, non fornisce il diritto di precedenza e di violazione delle norme sulla circolazione. Impone diversamente, il rispetto delle comuni norme di **PRUDENZA e DILIGENZA**, nonché il dovere di **ACCERTARSI CHE GLI ALTRI UTENTI DELLA STRADA ABBIANO COMPRESO LE VOSTRE INTENZIONI E SIANO DISPOSTI A CEDERVI LA PRECEDENZA.***

***Le segnalazioni dell'agente del traffico** (in uniforme e/o paletta di segnalazione conforme alle disposizioni vigenti) **sono prioritarie anche ai veicoli in emergenza.** In ultimo si richiama l'attenzione sull'importanza che riveste per la CRI, anche nella conduzione dei propri veicoli, la promozione della **SICUREZZA STRADALE**, della cui campagna europea la CRI stessa è partner e soggetto attivo.*

PRINCIPALI POSIZIONI DI TRASPORTO



Traumi cranici • Avvelenamenti • Ubriachezza • Colpo di sole
• Colpo di calore • Folgorato che respira • Incoscienza da
malattia (es. coma diabetico) • Vomito • Ferito che deve
essere lasciato solo




Emorragie • Ustioni • Ferite e contusioni gravi • Fratture gravi
• Avvelenamenti • Emozioni intense, spaventi • Svenimenti •
Collasso cardiocircolatorio • Sincope



In tutti i casi in cui sono indicate contemporaneamente la
P.L.S. e la P. Antishock



Emorragie parti alte del torace • Ferite al torace • Fratture dal
torace • Dispnoici • Rossori al viso (congestioni o emorr.
cerebrali) • Infarto • Edema polmonare acuto.



Traumi all'addome • Ferite all'addome

PATOLOGIA DEL TRASPORTO

ACCELERAZIONI E FRENATE pericolose per TRAUMI CRANICI

LESIONI INTRACRANICHE (ICTUS)

PROBLEMI CARDIOCIRCOLATORI

Le accelerazioni sono meno pericolose delle frenate se la testa del paziente è rivolta verso la cabina di guida.

RIMEDI: Guida lenta, non a strappi, senza frenate improvvise. Velocità massima:
40/50 Km/h

CURVE pericolose per FRATTURE

Provocano dolore e quindi choc, nausea, vomito, disadattamento ventilatorio.

RIMEDI: Immobilizzare correttamente la frattura. Guida lenta

VIBRAZIONI: pericolose per PROBLEMI CARDIOVASCOLARI

RIMEDI: Posizionare il paziente su un materassino di gommapiuma.
Meglio a depressione.

PRINCIPALI INDICAZIONI ALL'USO DELL'OSSIGENO

- Rianimazione Somministrazione al 100% e con maschera in caso di:
 - annegamento
 - Intossicazione di ossido di carbonio
 - Intossicazione di cianuri
- Edema polmonare acuto (con maschera)
- Attacco acuto di asma bronchiale (con maschera)
- Cianosi e/o dispnea grave (con maschera)
- Stato di shock grave (con maschera)
- Trauma cranico grave (con maschera)
- Infarto, Angina pectoris (meglio con sondino nasale)

PRINCIPALI CONTROINDICAZIONI ALL'USO DELL'OSSIGENO

- Insufficienza respiratoria cronica (es. enfisema polmonare)
- Intossicazione da oppiacei
- Intossicazione da sedativi (barbiturici, alcool, ecc)

Attenzione: in questi casi si può somministrare ossigeno ma può comparire depressione respiratoria. Controllare sempre frequenza e profondità di respiro. Se compare la depressione ridurre o sospendere l'erogazione di ossigeno.

QUANTITÀ MEDIA DA EROGARE

Il volume di insufflazione si calcola con tabelle in funzione del peso e della percentuale di ossigeno da insufflare. Nell'avvelenamento da anidride carbonica aumentare tale volume per un breve periodo.

AUTONOMIA DELLE BOMBOLE DI OSSIGENO

$$\frac{\text{PRESSIONE X VOLUME BOMBOLA}}{\text{FLUSSO}} = \text{TEMPO DI AUTONOMIA}$$

Esempio:
$$\frac{100 \text{ bar X } 7 \text{ litri}}{5 \text{ litri/minuto}} = 140 \text{ MINUTI}$$

ATTENZIONE: L'ossigeno non è infiammabile né esplosivo, ma può formare miscele esplosive con vapori di derivati del petrolio.

NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO DEGLI AUTISTI C.R.I.

Comportamento degli autisti durante l'espletamento di un servizio di pronto soccorso urgente.

L'autista di un'ambulanza che si accinge ad effettuare un servizio di pronto soccorso urgente, deve inserire all'atto della partenza i dispositivi supplementari di allarme, cioè:

dispositivo supplementare acustico di allarme (sirena).

dispositivo supplementare di segnalazione a luce lampeggiante blu (lampeggiatore)

e provvedere all'accensione, anche nelle ore diurne, delle luci anabbaglianti, onde meglio evidenziare il sopraggiungere del mezzo di soccorso.

Si fa inoltre presente che, l'autista pur potendo derogare alle norme del Codice della Strada nei limiti previsti, deve sempre osservare le regole di comune prudenza e diligenza per prevenire ed evitare pericoli alla pubblica incolumità. In caso di sinistro può essere chiamato a rispondere della propria condotta a titolo di responsabilità penale, nonché a titolo di responsabilità civile ed amministrativa.

Sentenze di Cassazione:

10/12/1962 - I conducenti di veicoli in servizio di Polizia e di Soccorso che usino o non usino il prescritto dispositivo di allarme hanno l'obbligo di osservare le norme della comune prudenza e deve quindi affermarsi la loro responsabilità colposa quando per imprudenza abbiano cagionato un sinistro.

2203/1967 - La facoltà concessa dal Codice della Strada ai conducenti di veicoli in servizio di Polizia e di Soccorso, di non osservare gli obblighi, i divieti, le limitazioni, le prescrizioni e le norme di comportamento connessi con la circolazione stradale, è sempre subordinata al generale dovere di attenersi alle comuni regole di cautela per prevenire i pericoli alla pubblica incolumità.

28/10/1991 - Decisione n° 327 - I dipendenti pubblici addetti alla conduzione di autoveicoli adibiti a servizi di polizia od antincendi e delle ambulanze, che facciano uso dei dispositivi di allarme nel corso di un servizio urgente di istituto, pur essendo esonerati dalla osservanza degli obblighi, divieti e limitazioni relativi alla circolazione sulle strade e delle relative norme di comportamento per cui non sono punibili a titolo contravvenzionale per le violazioni delle norme stesse, restano tuttavia sempre assoggettati ai precetti di prudenza e diligenza nonché al dovere del **neminem laedere**; da ciò consegue che se i suddetti, nello svolgimento delle cennate mansioni, tengano comportamenti gravemente imprudenti od imperiti causativi di danni all'Erario, rispondono dei danni medesimi a titolo di colpa grave nei confronti della Amministrazione di appartenenza.

A) Il comportamento dell'autista durante l'espletamento di un servizio urgente di istituto deve perciò essere il seguente:

1. giunto in prossimità di un incrocio è indispensabile assicurarsi prima di attraversare che sia sgombro;
2. condurre l'automezzo con la massima prudenza, essendo a volte imprevedibili le manovre degli altri utenti della strada al sopraggiungere di un veicolo con segnali acustici d'allarme azionati;

3. in caso di semaforo rosso limitare la velocità in modo da assicurarsi che tutti i veicoli in prossimità dell'incrocio diano la precedenza, in caso contrario, se necessario, fermare il mezzo di soccorso;
4. il grado di urgenza di un servizio deve essere valutato e consigliato da chi assiste il trasportato in funzione delle condizioni dell'infermo.

Qualora, giunti sul luogo donde è pervenuta la richiesta di servizio urgente, non sussistano più le condizioni di emergenza, l'autista deve recarsi all'ospedale come previsto dal successivo punto "Trasporto Infermi". I servizi urgenti d'istituto possono ragionevolmente classificarsi in questi punti:

- quando su richiesta urgente, ci si reca sul luogo dove giace un ferito o malato e, non conoscendo le reali condizioni di salute si presume che siano gravi;
- quando il ferito o il malato è in condizioni gravi di salute e abbisogna di cure immediate;

Durante i servizi urgenti d'istituto i segnali supplementari d'allarme vengono usati per poter mantenere una marcia il più regolare possibile. Nei casi in cui le circostanze richiedano anche una sostenuta velocità del mezzo (quando ci si reca nel luogo dove giace un infortunato che si presuppone grave, o quando il personale che si trova vicino al malato lo richiede) si ribadisce che la velocità del mezzo di soccorso è proporzionale al traffico, all'efficienza del mezzo, al fondo stradale e alla prontezza di riflessi del conducente. Viene inoltre messo in risalto come la velocità massima più idonea per il trasporto di traumatizzati gravi, si aggiri intorno ai 60-80 Km/h.

Se durante l'espletamento di un servizio urgente si incontra un incidente stradale con feriti gravi da soccorrere, si completa prioritariamente il servizio in corso, lasciando possibilmente un membro dell'equipaggio a prestar soccorso e chiedendo l'intervento di altre ambulanze con la radio di bordo.

B) Comportamento degli autisti durante l'espletamento di un servizio trasporto infermi non urgente.

L'autista di un'ambulanza che si accinge ad effettuare un servizio di trasporto infermi non deve inserire alcun dispositivo supplementare di allarme.

Si deve tenere analogo comportamento durante le manifestazioni sportive con ambulanza al seguito. In questi casi l'autista deve condurre l'ambulanza rispettando tutte le norme previste dal Codice della Strada.

Se durante il tragitto verso il punto di prelievo dell'infermo o la località della manifestazione si sopraggiunge sul luogo in cui è accaduto un incidente stradale, l'equipaggio deve fermarsi, controllare le condizioni degli eventuali feriti e verificare l'avvenuta richiesta del mezzo di soccorso. Se i feriti sono gravi, provvede al trasporto in ospedale. Nel caso in cui l'ambulanza stia già trasportando un infermo, non grave l'autista deve comunque fermarsi, prestare soccorso agli eventuali feriti in attesa dell'arrivo di un altro mezzo di soccorso.

Rientrando in sede da qualsiasi tipo di servizio non è consentito l'uso di alcun dispositivo supplementare di allarme.

SPECIFICHE TECNICHE DI ALLESTIMENTO DEI VEICOLI DI SOCCORSO ADIBITI AD AUTOAMBULANZE

Premesse:

In riferimento agli artt. 2, 3, 5 del Testo Unico delle norme amministrative e tecniche per la circolazione e la conduzione dei veicoli targati CRI ed in riferimento al Decreto Ministeriale n. 553 del 17 dicembre 1987, al Decreto Ministeriale n. 487 del 20 novembre 1997, al Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m., al Testo Unico approvato con decreto del Presidente della repubblica 15 giugno 1959 n. 393 e s.m. al decreto del Ministero dei Trasporti del 29 marzo 1974 pubblicato sulla G.U. n. 105 del 23.04. 1974 ed alla EN 1789, i veicoli adibiti ad autoambulanza si distinguono in:

- | | |
|--|---|
| a) ambulanza di soccorso | Ambulanza attrezzate per il trasporto di infermi o infortunati e per il servizio di primo o di pronto soccorso, dotate di specifiche attrezzature di assistenza. |
| b) ambulanza pediatrica o neonatale | attrezzata specificamente per il soccorso di infanti o di neonati |
| c) unità mobile di cura intensiva | Dotata di specifiche attrezzature per la rianimazione destinata al trasporto di persone che richiedono assistenza respiratoria. L'ambulanza è attrezzata come piccolo reparto ospedaliero mobile, in cui sono previsti, di norma, oltre all'autista soccorritore, un infermiere professionale ed un medico anestesista-rianimatore. |
| d) ambulanza da trasporto | Attrezzata essenzialmente per il trasporto di infermi o infortunati, in situazioni non d'emergenza, con eventuale dotazione di semplici attrezzature di assistenza. |

In generale l'autoambulanza deve essere realizzata su veicolo a passo che va da 3.2 m a 3.7 m; deve avere motore con alimentazione a gasolio ed una cilindrata da 1.9 a 3.5.

Si specifica che particolare attenzione dovrà essere data ai consumi chilometrici dichiarati dalle case costruttrici e al rapporto peso/potenza.

Inoltre, al fine di garantire nell'ambito del servizio di trasporto socio sanitario una maggiore sicurezza attiva sulla strada sia per i conducenti che per i trasportati, è possibile dotare i veicoli anche di

1. pneumatici autoportanti con tecnologia RUN FLAT che consentono di continuare ad espletare i servizi preposti per 150 Km circa a pieno carico, alla media di 80 km/h senza dover sostituire il pneumatico forato o in caso di completa perdita di pressione;
2. cristalli atermici ed antisfondamento.

Infine, tutte le variazioni al presente capitolato dovranno essere autorizzate dal Servizio 14° Motorizzazione, Ufficio Centrale Motorizzazione del Comitato Centrale

Le autoambulanze devono avere le seguenti caratteristiche tecniche di allestimento.

1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE VEICOLO BASE

Veicolo di categoria M1, dotato di certificato di omologazione secondo quanto specificato dalle normative in premessa, dotato di:

- Motorizzazione da 1.9 a 3.5 con alimentazione a gasolio
- Trazione 4x2 e/o 4x4
- Cambio a 5 o 6 marce + retromarcia.
- Servosterzo.
- Sistema frenante con ABS.
- Climatizzatore doppio (Cabina + Comparto Sanitario).
- Sospensione posteriore del veicolo speciale di tipo meccanico, con caratteristiche di comfort idonee per Ambulanze, completo di balestre, barra antirollio ed ammortizzatori oleopneumatici.

Cabina guida con 2 posti.

1.1 DOTAZIONE VEICOLARE

- Bloccaporte alzacristalli elettrici e chiusura centralizzata.
- Riscaldatore supplementare.
- Alternatore maggiorato.
- Paraspruzzi anteriori.
- Doppio Airbag
- Fari fendinebbia e retronebbia.
- Vetri atermici anteriori e posteriori.
- Impianto elettrico a 12 volt.
- Batteria potenziata minimo 90 A/h.
- Batteria ausiliaria, minimo da 100 A/h del tipo "senza manutenzione" completamente sigillata, con sistema separato per le utenze sanitarie dotata di partitore di carica e staccabatteria per isolare l'impianto ausiliario, ricaricata durante la marcia del veicolo e dalla rete esterna a 220 V a veicolo fermo .
- Presa di corrente per l'alimentazione a 220 V a.c. durante il rimessaggio, dotata di disinnesto ed espulsione automatica che chiude il circuito A.C. solo dopo che il connettore è inserito e lo riapre prima che venga disinserito, per eliminare la formazione di archi voltaici tra i contatti del connettore. Il sistema deve essere connesso al circuito d'avviamento in modo che l'espulsione avvenga all'avvio del motore.
- Impianto di condizionamento doppio ottenuto con due gruppi evaporatori distinti uno per la cabina e l'altro per il comparto sanitario, dotati di comandi manuali indipendenti ed adeguati al volume da climatizzare.

1.2 CARROZZERIA

- Veicolo con carrozzeria a struttura portante completamente metallica.
- Porta scorrevole fiancata destra, dotata di maniglie idonee e di un sistema di sicurezza per consentire di aprire dall'interno.
- Porta posteriore a due battenti a piena altezza con apertura di 180° circa dotata di un sistema di sicurezza che consente di aprire dall'interno senza chiave e dall'esterno con chiave.
- Carrozzeria di colore bianco con applicata fascia rifrangente vinilica colore rosso CRI (altezza 20 cm.) lungo le fiancate posteriori e nella parte interna delle ante della porta posteriore.
- Applicazione delle scritte e dei simboli di soccorso in base alla normativa vigente della Croce Rossa Italiana.

1.3 VETRATURE

- Vetrature atermiche.
- Vetratura fiancata laterale sinistra, parte posteriore, apribile solo dall'interno di tipo omologato.
- Vetro porta laterale scorrevole destra apribile solo dall'interno e di tipo omologato.
- Vetro fisso per ognuna delle porte posteriori.
- Vetro fisso posteriore destro.
- Vetratura del comparto sanitario opacizzata per $\frac{3}{4}$ dell'altezza mediante smerigliatura dei vetri stessi.

2. ALLESTIMENTO ESTERNO

Allegato **03 A** /05 (VEI)

- Gradino rientrante a funzionamento elettrico con dimensioni minime di 1100 x 250 mm e con portata uniformemente distribuita di almeno 300 kg. Superficie di calpestio in alluminio anti-sdrucchiolo, bordo anteriore in materiale morbido con spigoli arrotondati, dotato di una luce che si accende automaticamente ogni volta che esce il gradino per illuminare il terreno antistante, tempo massimo per l'uscita 1 (uno) secondo. La forza di uscita deve essere limitata per impedire eventuali infortuni. Nel caso in cui il veicolo resti senza corrente elettrica deve essere possibile far rientrare manualmente il gradino con il solo uso delle mani.
Il movimento del gradino non deve influire sugli organi di scorrimento della porta laterale scorrevole.
- Predisposizione antenna radio VHF con schermatura metallica e massa. Stesura del cavo antenna e linea di alimentazione da 12 V fino al raggiungimento della plancia porta strumenti della cabina guida.
- Predisposizione antenna radio UHF o VHF (centrale operativa 118) con schermatura metallica e massa. Stesura del cavo antenna e linea di alimentazione da 12 V fino al raggiungimento della plancia porta strumenti della cabina guida.

Per le ambulanze di SOCCORSO:

Montaggio nella zona anteriore e posteriore del tetto, in posizione la più esterna possibile, comunque all'interno dell'ingombro degli specchi laterali, di n. 4 fari flash con lente di fresnel blu e calotta trasparente, con lenti cilindriche verticali di altezza non superiore a 170 mm. Detti fari dovranno essere dotati di dispositivo elettronico di sicurezza per la sostituzione della lampada.

Nella parte anteriore del tetto, in posizione centrale, tra i due fari flash dovrà essere installato un altoparlante doppio cono di 140W montato all'interno di una struttura in alluminio e policarbonato blu trasparente, completa di 2 lampade da 20W cadauna ad accensione alternata al funzionamento della sirena ed all'apertura delle porte posteriori a veicolo fermo.

Nella parte spiovente anteriore del tetto, in posizione centrale, dovrà essere applicata una mensola in VTR per l'installazione di un faro brandeggiante elettrico di forma ovoidale, di colore bianco, con base rialzata e con parabola di diametro non inferiore a 115 mm., completo di lampada 12V 55W. Detto faro dovrà avere una rotazione a 360° sul piano orizzontale e almeno 100° sul piano verticale, qualora l'unità lo volesse è possibile cambiare la posizione della sirena con quella del faro brandeggiante.

Nella parte posteriore del tetto dovrà essere realizzato un supporto in VTR per l'alloggiamento di:

- n. 2 doppie luci da 40W ciascuna, di colore arancio, poste alle estremità destra e sinistra dello spoiler;
- n. 2 doppie luci da 40W ciascuna, di colore bianco, inclinate di 30° per l'illuminazione della zona di carico dell'ambulanza installate subito dopo le doppie luci arancio;
- n. 1 doppia luce rossa posta in posizione centrale, collegata in funzione di terzo stop.

Su paraurti anteriore dovranno essere installati due luci flash di colore blu.

I dispositivi sopra descritti devono essere omologati secondo la normativa vigente.

Per le ambulanze adibite ad UNITA' MOBILE DI CURA INTENSIVA:

Montaggio nella zona anteriore del tetto del veicolo, di una semibarra carenata con cover e tappi laterali trasparenti blu, di lunghezza tra 1200 mm e 1500 mm e di larghezza massima non superiore a 170 mm completa di staffe e connettore a tetto 19 poli con passaggio cavi nella parte destra del mezzo.

Tale dispositivo deve contenere al suo interno:

- n. 2 flash 360° con lente di fresnel;
- n. 2 altoparlanti per sirena bitonale principale omologata;

Allegato **03 A** /05 (VEI)

- n. 2 altoparlanti per sirena bitonale secondaria omologata con modulo separato dall'impianto principale;

Nella parte spiovente anteriore del tetto, in posizione centrale, dovrà essere applicata una mensola in VTR per l'installazione di un faro brandeggiante elettrico di forma ovoidale, di colore bianco, con base rialzata e con parabola di diametro non inferiore a 115 mm., completo di lampada 12V 55W. Detto faro dovrà avere una rotazione a 360° sul piano orizzontale e almeno 100° sul piano verticale.

Nella parte posteriore dovrà essere installata una semibarra simile per dimensioni e colore a quella anteriore con i seguenti componenti interni:

- n. 2 fari flash 360° con lente di fresnel installati alle estremità della semibarra;
- n. 2 doppie luci da 40W ciascuna, di colore arancio poste sia a destra che a sinistra della semibarra all'interno di quelle a flash;
- n. 2 doppie luci da 40W ciascuna, di colore bianco, inclinate di 30° per l'illuminazione della zona di carico dell'ambulanza installate subito dopo le doppie luci arancio;
- n. 1 doppia luce rossa posta in posizione centrale alla semibarra, collegata in funzione di terzo stop.

Su paraurti anteriore dovranno essere installati due luci flash di colore blu.

I dispositivi sopra descritti devono essere omologati secondo le normative in vigore all'atto della fornitura.

3. CABINA GUIDA

- Nella cabina guida sono posizionati n. 2 posti dotati di poggiatesta, cinture di sicurezza con arrotolatore automatico.
- Vano dedicato all'impianto elettrico ausiliario sotto sedile guida contenente:
 - Batteria secondaria.
 - Staccabatteria per isolare la batteria secondaria dall'impianto ausiliario.
 - Centralina per i comandi sia del veicolo che dei servizi previsti dall'allestimento con cavo spiralato che ne consente l'utilizzo anche all'esterno del mezzo.
- Cavi d'alimentazione (sottofusibili) diretti da batteria (non sottochiave).
- Cavo coassiale già cablato con la basetta antenna.
- Predisposizione per l'alloggiamento degli apparati ricetrasmittenti.
- Alloggiamento per n. 2 bombole di ossigeno da 7lt, in alternativa al posizionamento a ridosso del montante posteriore della parete sx.
- Estintore da kg. 2 fissato lato passeggero.
- N. 2 ganci porta abiti posizionati sopra l'ancoraggio superiore delle cinture di sicurezza.
- Luce leggi mappa posizionata su montante destro.
- Predisposizione allaccio GPS.

4. COMPARTO SANITARIO

- Le dimensioni del comparto sanitario devono essere conformi all'area di trattamento del paziente, e conformi alle normative in premessa:
- Il comparto sanitario deve essere separato dalla cabina guida mediante parete divisoria fissa corredata di finestra a vetri scorrevoli per comunicazione tra comparto sanitario e cabina guida, con cristallo di sicurezza temperato, smerigliato e dotato di sistema di chiusura di sicurezza.
- In prossimità della porta laterale scorrevole deve essere presente una maniglia di appiglio in posizione ergonomica.
- La cellula sanitaria, coibentata con materiale isolante (isolamento termo-acustico), deve essere rivestita in vetroresina autoestinguenta in Classe 1, facilmente lavabile e non intaccabile se sottoposta a disinfezione.
- Pavimentazione realizzata in modo da garantire la sigillatura tra le pareti laterali ed il piano di calpestio, priva di giunzioni e di guarnizioni, detta pavimentazione deve essere antisdrucchiolo.
- I rivestimenti delle pareti devono essere modulari in modo da agevolare lo smontaggio durante interventi di manutenzione straordinaria e/o riparazione del veicolo. Le viti devono essere incassate non a vista o con tappino plastico superiore di rifinitura. Le soluzioni di continuità tra i moduli

Allegato **03 A** /05 (VEI)

devono essere sigillate con sigillante del tipo alimentare dello stesso colore dei manufatti o di colore nero.

- Sopra la cabina guida deve essere previsto un ampio vano, con accesso dal comparto sanitario, per lo stivaggio di attrezzature varie.
- La copertura della parte posteriore del pavimento e in corrispondenza della porta laterale scorrevole deve essere realizzata con angolare antisdrucchiolo con il bordo all'interno del vano sanitario di almeno 10 cm di profondità; tale bordatura dovrà essere incassata a filo del pavimento.

4.1 ALLESTIMENTO INTERNO

Gli arredi interni del comparto sanitario devono essere modulari, con spigoli arrotondati, e così composti:

Parete divisoria:

- Vano soprastante cabina con sportello ribaltabile o antine scorrevoli in policarbonato;
- Alloggiamento per n. 2 bombole di ossigeno da 7 lt, in alternativa al posizionamento a ridosso del montante posteriore della parete sx o in alternativa al posizionamento in cabina guida;
- Maniglia appiglio;
- Predisposizione per alloggiamento sedia cardiopatica o tavola spinale;

Parete sinistra:

- Piano di lavoro con bordo perimetrale;
- N° 2 vani, nella zona anteriore, sotto piano di lavoro con barre di contenimento;
- N° 2 vani superiori con ante ribaltabili in policarbonato;
- Vano alloggiamento riscaldatore supplementare;
- Vano per alloggiamento aspiratore secreti portatile e/o altre apparecchiature medicali;
- Struttura porta apparecchiature modulabile;
- Mobile sotto finestra posteriore sinistra con ante intersecanti in policarbonato;
- Mobile portabombole posizionato a ridosso del montante posteriore;
- Alloggiamento impianto gas medicali;
- Sfigmomanometro con grande quadrante opportunamente ancorato;

Parete destra:

- Maniglia appiglio in corrispondenza della porta posteriore destra;
- Vano superiore con sportello ribaltabile o con ante intersecanti;

Padiglione sottotetto:

Il padiglione è rivestito con plafon centrale ed è attrezzato con :

- aeratore/ventilatore;
- vano per portafflaconi a scomparsa;
- mancorrenti ;
- plafoniere o 4 luci al neon, a tutta lunghezza, per illuminazione comparto sanitario;
- spot illuminazione;

4.2 SEDILI

Il rivestimento dei sedili deve essere lavabile, ed ignifugo di classe 1. Tutti i sedili devono essere dotati di cinture di sicurezza secondo quanto previsto dalla normativa vigente e devono essere così disposti:

- poltroncina contromarcia con seduta ribaltabile contro schienale corredata da cinture di sicurezza e appoggiatesta;
- poltroncina frontemarcia girevole con seduta ribaltabile contro schienale;
- poltroncina con seduta ribaltabile contro schienale corredata da cinture di sicurezza su fiancata dx; in alternativa potrà essere realizzata una panca biposto con gavone sottostante.

4.3 IMPIANTO ELETTRICO

L'impianto elettrico dell'ambulanza deve comprendere cinque circuiti indipendenti:

- circuito di base a 12 V per i servizi veicolari;
- circuito di alimentazione specifico per dispositivi di segnalazione e di illuminazione esterna installati sul veicolo
- circuito di alimentazione per il comparto sanitario
- circuito di alimentazione per i dispositivi di comunicazione

- circuito di alimentazione per la batteria supplementare

L'impianto elettrico del comparto sanitario deve essere realizzato utilizzando cavi antipropagazione opportunamente canalizzati all'interno di corrugati e separati dagli impianti gas medicali.

L'unità di potenza si deve trovare in un zona facilmente accessibile in cabina guida, ogni utenza deve essere protetta da relè e/o fusibili anch'essi facilmente accessibili e posizionati in cabina guida.

Le prese di corrente per le attrezzature medicali (12V e 220V) devono essere posizionate sulla fiancata sx; la presa di ricarica da rete 220V posizionata sulla fiancata esterna sx del veicolo.

4.4 IMPIANTO DI SERVIZIO

Sulla parete sx, deve essere prevista una centralina per i servizi: la centralina deve essere dotata di cavo a spirale, per la movimentazione; devono essere previsti i seguenti comandi:

- luci diurne / notturne, realizzate in modo da non creare zone d'ombra all'interno del vano sanitario, per garantire un livello di intensità luminosa di 300 lux, abbassabile a 150 lux.
- ventilatore aspirante / soffiante a tre velocità, per consentire almeno 20 ricambi d'aria ogni ora a veicolo fermo.
- interruttore comando riscaldatore.
- alimentazione prese corrente.
- alimentazione apparecchiature medicali.
- Comando inverter.

L'impianto 220 V deve prevedere i seguenti sottogruppi:

- caricabatteria.
- impianto elettrico sfilabile.
- centralina comandi in cabina guida sotto sedile guidatore.
- inibitore avviamento veicolo elettrico e meccanico.
- presa esterna per la ricarica.
- prese interne (3) per alimentazione apparecchiature.

Per il riscaldamento della cella sanitaria deve esserci un riscaldatore supplementare collegato con l'impianto del veicolo.

Il comparto sanitario deve essere dotato di impianto gas medicali centralizzato a bassa pressione, con il posizionamento di n. 2 bombole da 7 lt complete di valvola di chiusura e riduttori di pressione con manometro, in apposito vano, adeguatamente fissate e protette secondo normativa vigente.

4.5 IMPIANTO GAS MEDICALI

Il pannello erogazione ossigeno deve essere posizionato nell'incassatura della parete sinistra), è dotato:

- N. 3 prese UNI ad innesto rapido con scambiatore manuale e 2 flussometri con umidificatore; completo di riduttore di pressione con valvola di non ritorno e manometro; (avvisatore ottico/acustico).
- N. 2 bombole ossigeno da 7;
- N. 1 bombola ossigeno portatile da 2 lt. completa di custodia;

L'impianto di ossigenoterapia deve essere (completamente sfilabile) e realizzato con tubazioni ad alta resistenza e conformemente alla normativa europea vigente.

4.6 DOTAZIONE COMPARTO SANITARIO

Per le ambulanze di SOCCORSO:

Supporto barella ammortizzato dotato di sospensione autoregolante in funzione del peso paziente. Peso massimo ammortizzabile (barella più paziente), 200 kg. Sospensione bloccabile in posizione di massima altezza e tutta abbassata. Scivolo ribaltabile per consentire il caricamento della barella. Disinserimento automatico della sospensione con l'abbassamento dello scivolo di caricamento. Spostamento laterale del supporto di 300 mm bloccabile in qualsiasi posizione. Pulsante di comando sulla base del supporto.

Allegato **03 A** /05 (VEI)

Barella autocaricante ad altezze variabili, compatta e leggera, con carrello anteriore reclinabile per ridurre sensibilmente la lunghezza della barella, con sistema di sicurezza sulle gambe (sia anteriori che posteriori) che si inneschi automaticamente durante lo scarico della barella dall'ambulanza.

La barella deve avere il piano rigido monoguscio stampato in polietilene ad alta densità facilmente lavabile, le ruote anteriori antistatiche fisse e quelle posteriori autodirezionali.

Inoltre la barella deve essere dotata di sistema di cinture per la ritenuta del paziente alla barella testato e conforme alla EN1789 ed alle normative citate in premessa.

Per le ambulanze adibite ad UNITA' MOBILE DI CURA INTENSIVA:

Supporto barella/incubatrice ammortizzato dotato di sospensione idropneumatica autoregolante in funzione del peso del paziente, bloccabile con un semplice comando a pulsante. Peso massimo ammortizzabile (barella più paziente o incubatrice), 300 kg. Regolazione altezza piano porta barella, in condizione non ammortizzata, da 350 a 550 mm dal pavimento. Inclinazione in posizione trendelemburg e viceversa di $\pm 15^\circ$ bloccabile in qualsiasi posizione. Spostamento laterale piano barella di 200 mm bloccabile in qualsiasi posizione. Regolazione elettrica altezza di caricamento barella programmabile e variabile a piacere al momento dell'uso. Base e leveraggi protetti da un soffietto lavabile. Pulsantiera di comando sulla struttura di base e/o a parete. Dotato di dispositivo che, in caso di mancanza di energia elettrica, abbassi automaticamente il piano barella e consenta le operazioni di carico e scarico.

Barella autocaricante a doppia fase, con sistema di ripiegamento dei piedi anteriori e posteriori indipendente, ad altezza fissa, in lega di alluminio di peso inferiore ai 30 kg. dotata di intelaiatura tubolare e "pianali paziente", in materiale plastico, asportabili per facilitare la pulizia della stessa, conforme alla norma EN1865 ed a quelle citate in premessa e completa di documentazione dei test di resistenza e conformità alla EN1789 ed a quelle citate in premessa con gli appositi bloccaggi.

La barella deve avere 2 ruote piroettanti con meccanismo di blocco direzionale nella posizione di caricamento ed essere dotata di sistema di cinture per la ritenuta del paziente alla barella testato e conforme alle normative citate in premessa.

4.7 ATTREZZATURE E DOTAZIONE

Per quanto riguarda le attrezzature per la movimentazione e/o immobilizzazione del paziente, le apparecchiature medicali ed attrezzature per l'emergenza, devono essere disponibili specifici supporti e sistemi di ancoraggio rinforzato a parete e sul pavimento che garantiscano il miglior utilizzo in condizioni di sicurezza ed il rispetto delle normative citate in premessa.

CROCE ROSSA ITALIANA

Allegato 21 /05 (PAT)

PATENTE DI GUIDA CRI MODELLO 138/05

La nuova patente di guida CRI è composta di 6 pagine ed è realizzata in cartoncino pesante di colore rosa e stampata su due fronti.

Ha dimensioni 210 x 99 mm. ed è strutturata in sezioni. In particolare sono previste due sezioni, riguardanti rispettivamente i rinnovi ed i provvedimenti di sospensione della patente. Le sezioni relative ai dati personali e di esame vengono compilate tramite stampa. I moduli patente, in fogli di cartoncino formato A4 (210 x 297 mm.), contengono 3 patenti ciascuno facilmente distaccabili fra loro (con perforatura) e sono forniti dal Comitato Centrale CRI - Servizio 14° Motorizzazione, in funzione del fabbisogno di ciascun Ufficio periferico competente per il rilascio.

Sulla patente saranno riportati a stampa, i dati personali del conducente e di rilascio della abilitazione. A margine di stampa sarà riportato un codice univoco di controllo (anticontraffazione), generato automaticamente dal sistema informatico in fase di stampa, per consentire una facile verifica della validità. Ad ogni ristampa, anche per duplicato o aggiornamento, la patente riporterà un nuovo codice univoco di controllo. Il sistema informatico registrerà la storicità di ogni variazione o ristampa del documento di guida interessato.

Cognome _____ Nome _____ nato a _____ Prov. _____ nato il _____ Nazione _____ Firma del titolare _____ Foto tessera _____ timbro a secco _____ Patente N° _____ Rilasciata da _____ CRI di _____ La patente è valida fino al _____ (Luogo e data di rilascio) _____ IL PRESIDENTE _____	Rilascio per _____ Verbale n° _____ del _____ Patente Tipo _____ (patenti per cui il conducente CRI è abilitato) Abilitazioni: Prescrizioni: GRUPPO SANGUIGNO _____ Rh _____ Indicazioni aggiuntive:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO</th> <th>IDONEITA' A CONDURRE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Ciclomotori di servizio ovvero veicoli ad essi assimilabili.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Motoveicoli da trasporto e veicoli speciali da trasporto assimilabili.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Autoveicoli da rappresentanza ed autoveicoli operativi leggeri. A questi veicoli possono essere agganciati rimorchi, anche ad uso speciale, operativi o da trasporto aventi massa autorizzata inferiore a 2 t.</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Autoveicoli operativi, ambulanze da trasporto, minibus operativi, veicoli speciali operativi assimilabili. A questi veicoli possono essere agganciati rimorchi, anche ad uso speciale, operativi o da trasporto aventi massa inferiore a 2 t.</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Ambulanze di soccorso, automediche, ambulanze neonatali, unità mobili di cura intensiva, veicoli per trasporto di plasma o organi e veicoli speciali ad essi assimilabili.</td> </tr> <tr> <td>5b</td> <td>Motomediche.</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Autoveicoli operativi medi e pesanti, trattori stradali operativi, carri attrezzi e veicoli speciali ad essi assimilabili. Ai veicoli possono essere agganciati rimorchi, anche ad uso speciale, operativi o da trasporto aventi massa inferiore a 2 t.</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Autobus da trasporto ed operativi. Ai veicoli possono essere agganciati rimorchi, anche ad uso speciale, operativi o da trasporto aventi massa inferiore a 2 t.</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Rimorchi operativi e da trasporto aventi massa autorizzata uguale o superiore a 2 t.</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Macchine operatrici, carrelli elevatori, motocarrelli da trasporto e operativi, altri veicoli per movimentazione di merci o per l'effettuazione di lavori, compresi i veicoli speciali.</td> </tr> </tbody> </table>	TIPO	IDONEITA' A CONDURRE	1	Ciclomotori di servizio ovvero veicoli ad essi assimilabili.	2	Motoveicoli da trasporto e veicoli speciali da trasporto assimilabili.	3	Autoveicoli da rappresentanza ed autoveicoli operativi leggeri. A questi veicoli possono essere agganciati rimorchi, anche ad uso speciale, operativi o da trasporto aventi massa autorizzata inferiore a 2 t.	4	Autoveicoli operativi, ambulanze da trasporto, minibus operativi, veicoli speciali operativi assimilabili. A questi veicoli possono essere agganciati rimorchi, anche ad uso speciale, operativi o da trasporto aventi massa inferiore a 2 t.	5	Ambulanze di soccorso, automediche, ambulanze neonatali, unità mobili di cura intensiva, veicoli per trasporto di plasma o organi e veicoli speciali ad essi assimilabili.	5b	Motomediche.	6	Autoveicoli operativi medi e pesanti, trattori stradali operativi, carri attrezzi e veicoli speciali ad essi assimilabili. Ai veicoli possono essere agganciati rimorchi, anche ad uso speciale, operativi o da trasporto aventi massa inferiore a 2 t.	7	Autobus da trasporto ed operativi. Ai veicoli possono essere agganciati rimorchi, anche ad uso speciale, operativi o da trasporto aventi massa inferiore a 2 t.	8	Rimorchi operativi e da trasporto aventi massa autorizzata uguale o superiore a 2 t.	9	Macchine operatrici, carrelli elevatori, motocarrelli da trasporto e operativi, altri veicoli per movimentazione di merci o per l'effettuazione di lavori, compresi i veicoli speciali.
	TIPO	IDONEITA' A CONDURRE																						
1	Ciclomotori di servizio ovvero veicoli ad essi assimilabili.																							
2	Motoveicoli da trasporto e veicoli speciali da trasporto assimilabili.																							
3	Autoveicoli da rappresentanza ed autoveicoli operativi leggeri. A questi veicoli possono essere agganciati rimorchi, anche ad uso speciale, operativi o da trasporto aventi massa autorizzata inferiore a 2 t.																							
4	Autoveicoli operativi, ambulanze da trasporto, minibus operativi, veicoli speciali operativi assimilabili. A questi veicoli possono essere agganciati rimorchi, anche ad uso speciale, operativi o da trasporto aventi massa inferiore a 2 t.																							
5	Ambulanze di soccorso, automediche, ambulanze neonatali, unità mobili di cura intensiva, veicoli per trasporto di plasma o organi e veicoli speciali ad essi assimilabili.																							
5b	Motomediche.																							
6	Autoveicoli operativi medi e pesanti, trattori stradali operativi, carri attrezzi e veicoli speciali ad essi assimilabili. Ai veicoli possono essere agganciati rimorchi, anche ad uso speciale, operativi o da trasporto aventi massa inferiore a 2 t.																							
7	Autobus da trasporto ed operativi. Ai veicoli possono essere agganciati rimorchi, anche ad uso speciale, operativi o da trasporto aventi massa inferiore a 2 t.																							
8	Rimorchi operativi e da trasporto aventi massa autorizzata uguale o superiore a 2 t.																							
9	Macchine operatrici, carrelli elevatori, motocarrelli da trasporto e operativi, altri veicoli per movimentazione di merci o per l'effettuazione di lavori, compresi i veicoli speciali.																							

CONFERME DI VALIDITA' DELLA PATENTE SOSPENSIONI DELLA PATENTE 	AVVERTENZE <ol style="list-style-type: none"> La patente di servizio per la guida dei veicoli C.R.I., consente al titolare di condurre esclusivamente autoveicoli in dotazione alla Croce Rossa Italiana, muniti di targa C.R.I.. La patente C.R.I. deve essere esibita ad ogni richiesta dell'Autontà di Polizia prevista dall'art. 12 del C.d.S., incaricata di vigilare sull'osservanza delle norme di circolazione stradale, nonché delle persone espressamente incaricate dalla C.R.I.. Il presente documento può essere ritirato solo dall'Autontà C.R.I. che lo ha emesso, anche tramite personale C.R.I. o Uffici di Polizia, se espressamente incaricati. La patente di servizio C.R.I. potrà essere convertita in patente di guida civile per uso privato, a norma delle vigenti disposizioni (art. 138 del D. L.vo 285/92), solo tramite l'Ufficio C.R.I. e previo rispetto delle condizioni previste dal Testo Unico C.R.I. In caso di smarrimento della patente C.R.I., potrà essere richiesto il duplicato all'Unità C.R.I. che l'ha rilasciata, previa denuncia all'Autontà di Polizia competente. In caso di deterioramento della patente C.R.I., potrà essere richiesto il duplicato all'Unità C.R.I. che l'ha rilasciata, riconsegnando il documento deteriorato. 	<div style="text-align: right;">Modello 138/05</div> <div style="text-align: center;">  CROCE ROSSA ITALIANA PATENTE DI SERVIZIO <i>per la guida di veicoli con targa CRI</i> <i>Driver's licence for vehicles of the Italian Red Cross</i> <i>Permis de conduire pour véhicules de la Croix Rouge Italienne</i> <i>Carnet de conducir por vehiculos de la Cruz Roja Italiana</i> <i>Führerschein für Fahrzeuge des Italienischen Roten Kreuzes</i> </div> <div style="font-size: small;"> Rilasciata ai sensi dell'art. 138 commi 3, 4, 11, 12 del D. L.vo 285 del 30 aprile 1992 e successive modifiche e integrazioni, con autonoma procedura regolamentata dal Testo Unico delle norme per la circolazione dei veicoli della Croce Rossa Italiana </div>
--	---	--

Allegato 22/05 (PAT)

CROCE ROSSA ITALIANA

TABELLE DI COMPARAZIONE

(Tabelle di equipollenza fra nuovi e vecchi modelli di Patente C.R.I.)

Articolo 154 del Testo Unico C.R.I.
(Norma transitoria)

Modello CRI 138/ <u>93</u>	Modello CRI 138/ <u>05</u>
A	Tipo 1 e 2
B	Tipo 1, 3 e 4
Be	Tipo 5 e 5b
C	Tipo 6
D	Tipo 7
E	Tipo 8 e 9

(Tabelle di conversione fra patente civile e nuovi modelli di Patente C.R.I.)

Articolo 58
(Rilascio senza esame)

Patente Civile	Modello CRI 138/ <u>05</u>
A	Tipo 1 e 2
B	Tipo 1, 3, 4 e 9. Tipo 2, (solo se la patente civile è abilitata alla guida di motocicli) Tipo 9, (solo veicoli specifici di massa complessiva riconducibile alla patente Tipo 4)
C	Tipo 6 Tipo 9, (solo veicoli specifici di massa complessiva riconducibile alla patente Tipo 6)
D	Tipo 7
E	Tipo 8

N.B. Per la conversione devono essere rispettati i requisiti di possesso della patente civile, previsti nell'allegato 25 al T.U.

(Tabelle di assorbimento fra le categorie della nuova Patente C.R.I.)

Chi consegue il Modello CRI 138/05 di Tipo	Ottiene il rilascio automatico anche del
2, 3, 4, 5, 6 e 7	Tipo 1
3	Tipo 2 (se il titolare è in possesso di patente civile o militare per conduzione dei motocicli)
4	Tipo 3
5	Tipo 3 e 4

(Validità e durata delle Patenti C.R.I. Mod. 138/05)
Articolo 52 del Testo Unico C.R.I.

Modello CRI 138/05	Validità	Limite minimo di età	Limite massimo di età
1	10 anni (fino al 50° anno di età) 5 anni (dal 50° al 65° anno di età) 2 anni (dal 65° in poi)	14 anni (con consenso dell'esercente la potestà del genitore)	80 anni
2	10 anni (fino al 50° anno di età) 5 anni (dal 50° al 65° anno di età) 2 anni (dal 65° in poi)	18 anni	70 anni
3	10 anni (fino al 50° anno di età) 5 anni (dal 50° al 65° anno di età) 2 anni (dal 65° in poi)	18 anni	80 anni
4	10 anni (fino al 50° anno di età) 5 anni (dal 50° al 65° anno di età) 1 anni (dal 65° in poi)	18 anni	70 anni (certificato medico) 75 anni (certificato Commissione medica)
5	5 anni (fino al 60° anno di età) 3 anni (dal 60° al 65° anno di età)	21 anni	65 anni (certificato medico) 70 anni (certificato Commissione medica)
5b	5 anni (fino al 60° anno di età) 3 anni (dal 60° al 65° anno di età)	21 anni	65 anni (certificato medico) 70 anni (certificato Commissione medica)
6	5 anni (fino al 60° anno di età) 3 anni (dal 60° anno in poi)	21 anni	65 anni (certificato medico) 70 anni (certificato Commissione medica)
7	5 anni (fino al 60° anno di età) 3 anni (dal 60° anno in poi)	21 anni	65 anni (certificato medico) 70 anni (certificato Commissione medica)
8	5 anni (fino al 60° anno di età) 3 anni (dal 60° anno in poi)	21 anni	65 anni (certificato medico) 70 anni (certificato Commissione medica)
9	10 anni (fino al 50° anno di età) 5 anni (dal 50° al 65° anno di età) 2 anni (dal 65° in poi)	21 anni	70 anni (certificato medico) 75 anni (certificato Commissione medica locale)

Allegato 23 /05 (PAT)

REQUISITI PSICO-FISICI**DISPOSIZIONI MINIME CONCERNENTI L'IDONEITA' FISICA E MENTALE
PER LA GUIDA DI UN VEICOLO A MOTORE CRI****1. DEFINIZIONI**

Ai fini delle disposizioni del presente allegato, i conducenti sono classificati in tre gruppi:

- Gruppo 1: per le abilitazioni CRI di tipo 1, 2 e 3
- Gruppo 2: per le abilitazioni CRI di tipo 4, 8 e 9
- Gruppo 3: per le abilitazioni CRI di tipo 5, 5b, 6, 7

2. ESAMI MEDICI

I candidati devono essere sottoposti a un esame medico prima del rilascio iniziale della patente e, successivamente, i conducenti devono sottoporsi agli esami periodici che sono prescritti dal Testo Unico.

I candidati dei Gruppi 2 e 3, devono essere sempre sottoposti a un esame medico più approfondito se, durante l'espletamento delle formalità richieste o durante le prove cui si debbono sottoporre prima di ottenere la patente, risulta che sono colpiti da una o più delle incapacità menzionate nel presente allegato.

3. REQUISITI VISIVI

Il candidato alla patente di guida CRI dovrà sottoporsi ad esami appropriati per accertare la compatibilità della sua acutezza visiva con la guida dei veicoli a motore CRI. Durante questo esame, l'attenzione dovrà essere rivolta in particolare sulla acutezza visiva, sul campo visivo, sulla visione crepuscolare e sulle malattie progressive degli occhi.

Le lenti intraoculari non devono essere considerate lenti correttive ai fini del presente allegato.

Se c'è motivo di dubitare che la sua vista sia adeguata, il candidato dovrà essere esaminato da una autorità medica competente ai sensi dell'articolo 55 comma 4 del Testo Unico. Qualora si scopra o si accerti una malattia degli occhi progressiva, la patente potrà essere rilasciata o rinnovata con una durata limitata e con obbligo di sottoporsi ad esame periodico praticato da un'autorità medica competente.

La patente di guida CRI non può essere rilasciata o confermata se l'interessato è colpito da un'affezione della vista tale da pregiudicare la sicurezza della guida. Devono, inoltre, essere presenti i seguenti requisiti visivi:

Gruppo 1	Gruppo 2	Gruppo 3
<p>Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere una acutezza visiva binoculare, se del caso con correzione ottica, di almeno 0,5 utilizzando i due occhi insieme.</p> <p>La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata se dall'esame medico risulta che il campo visivo è inferiore a 120° sul piano orizzontale salvo casi eccezionali debitamente giustificati da parere medico favorevole.</p> <p>Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida che ha una perdita funzionale totale della vista di un occhio o che utilizza soltanto un occhio, per esempio in caso di diplopia, deve avere una acutezza visiva di almeno 0,6, se del caso con correzione ottica. L'autorità medica competente deve certificare che tale condizione di vista monocolare esiste da un periodo di tempo abbastanza lungo perché l'interessato vi si sia adattato e che l'acutezza visiva di tale occhio è normale.</p>	<p>Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere una acutezza visiva binoculare, se del caso con correzione ottica, di almeno 0,5 utilizzando i due occhi insieme. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata se dall'esame medico risulta che il campo visivo è inferiore a 120° sul piano orizzontale.</p> <p>Non è ammesso il rilascio o la conferma di validità candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida che ha una perdita funzionale totale della vista di un occhio o che utilizza soltanto un occhio, per esempio in caso di diplopia.</p>	<p>Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere un'acutezza visiva dei due occhi, se del caso con correzione ottica, di almeno 0,8 per l'occhio più sano e di almeno 0,5 per l'occhio meno sano.</p> <p>Se i valori di 0,8 e 0,5 sono raggiunti con correzione ottica, l'acutezza non corretta di ogni occhio deve essere pari a 0,05, oppure la correzione dell'acutezza minima (0,8 e 0,5) deve essere ottenuta con lenti la cui potenza non può superare più o meno 4 diottrie oppure con l'ausilio di lenti a contatto (visione non corretta = 0,05). La correzione deve essere ben tollerata. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata se il candidato o il conducente non ha un campo visivo binoculare normale oppure se è colpito da diplopia.</p>

4. REQUISITI UDITIVI

Gruppo 1	Gruppi 2 e 3
----------	--------------

Allegato **23** /05 (PAT)

con parere dell'autorità medica competente, possono ottenere il rilascio o il rinnovo della patente di guida CRI i candidati o i conducenti che, per raggiungere una normale capacità uditiva, devono usare apparecchi, protesi acustiche o analoghi dispositivi. L'esame medico, in tali casi, terrà conto, segnatamente, delle possibilità di compensazione.	La patente di guida non può essere rilasciata o rinnovata al candidato che, senza apparecchi o protesi, non ha una normale capacità uditiva.
--	--

5. PATOLOGIE CHE NON CONSENTONO IL RILASCIO O LA CONFERMA DELLA PATENTE

Le seguenti patologie impediscono il rilascio della patente CRI e la sua conferma di validità.

5.1 MINORAZIONI DELL'APPARATO LOCOMOTORE

La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente colpito da affezioni o anomalie del sistema locomotore, che rendano pericolosa la guida di un veicolo a motore. In particolare:

<p>Gruppo 1</p> <p>La patente di guida, con eventuale prescrizione di condizioni restrittive per quanto riguarda tipi di veicoli e loro cilindrata, può essere rilasciata, previo esame approfondito di un'autorità medica competente, al candidato o conducente fisicamente minorato. Il parere deve basarsi su una valutazione medica dell'affezione o dell'anomalia in questione ed eventualmente su una prova pratica di funzionalità; deve essere completato con l'indicazione della necessità o meno dell'uso di un apparecchio ortopedico, sempre che dalla prova di controllo delle capacità e del comportamento risulti che con tali dispositivi la guida non è pericolosa.</p> <p>La patente di guida senza controllo medico regolare può essere rilasciata o rinnovata solo quando la minorazione si sia stabilizzata.</p> <p>La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato colpito da una affezione evolutiva con la riserva che l'interessato si sottoponga a controlli periodici per accertare se sia sempre capace di guidare il veicolo con piena sicurezza.</p> <p>In nessun caso la patente di guida CRI non può essere rilasciata o confermata se la minorazione richiede un adattamento del veicolo che abilita a condurre.</p>	<p>Gruppi 2 e 3</p> <p>La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente colpito da affezioni o anomalie del sistema locomotore anche se la loro pericolosità per la guida di un veicolo può essere limitata o corretta con l'ausilio di protesi o analoghi dispositivi.</p>
---	--

5.2. AFFEZIONI CARDIOVASCOLARI

Le affezioni che possono esporre il conducente o candidato al rilascio o al rinnovo di una patente di guida a una improvvisa mancanza del suo sistema cardiovascolari, tale da provocare una repentina alterazione delle funzioni cerebrali, costituiscono un pericolo per la sicurezza stradale. In particolare:

<p>Gruppo 1</p> <p>La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato colpito da gravi disturbi del ritmo cardiaco.</p> <p>La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente portatore di uno stimolatore cardiaco, con parere di un medico autorizzato e controllo medico regolare.</p> <p>Il rilascio o il rinnovo della patente di guida al candidato o conducente colpito da anomalie della tensione arteriosa sarà valutato in funzione degli altri dati dell'esame, delle eventuali complicazioni associate e del pericolo che esse possono costituire per la sicurezza della circolazione.</p> <p>In generale, la patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente colpito da angina pectoris che si manifesti in stato di riposo o di emozione.</p> <p>Il rilascio o il rinnovo della patente di guida al candidato o conducente che sia stato colpito da infarto del miocardio è subordinato a un parere di un medico autorizzato e, se necessario, a un controllo medico regolare.</p>	<p>Gruppi 2 e 3</p> <p>La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata se l'interessato presenta affezioni che possono provocare una repentina alterazione delle funzioni cerebrali, anche corrette o limitate con idonee terapie farmacologiche o con protesi di qualsiasi tipo.</p>
---	---

5.3. DIABETE MELLITO

<p>Gruppo 1</p> <p>La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente colpito da diabete mellito sono con</p>	<p>Gruppi 2 e 3</p> <p>La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente colpito da diabete</p>
---	---

Allegato 23 /05 (PAT)

<p>parere di un medico autorizzato e regolare controllo medico specifico per ogni caso.</p> <p>Se colpito da diabete mellito che necessiti di un trattamento con insulina, la patente può essere rilasciata o confermata solo in casi eccezionali debitamente giustificati dal parere di un medico autorizzato e con controllo medico regolare.</p>	mellito.
---	----------

5.4. MALATTIE NEUROLOGICHE

<p>Gruppo 1</p> <p>Il candidato o conducente colpito da un'affezione neurologica grave, può ottenere il rilascio o la conferma della patente CRI solo nel caso in cui la domanda sia appoggiata dal parere favorevole di un medico autorizzato. L'esame effettuato da un'autorità medica competente deve prevedere un controllo medico regolare e periodico.</p> <p>A tal fine i disturbi neurologici dovuti ad affezioni ad operazioni del sistema nervoso centrale o periferico con sintomi motori sensitivi sensoriali tropici che perturbano l'equilibrio e il coordinamento saranno considerati in funzione delle possibilità funzionali e della loro evoluzione. In rilascio o il rinnovo della patente di guida potrà in tal caso essere subordinato ad esami periodici ove sussista un rischio di aggravamento.</p> <p>Le crisi di epilessia e le altre perturbazioni improvvise dello stato di coscienza che possono costituire un pericolo grave per la sicurezza stradale allorché sopravvengono al momento della guida di un veicolo a motore devono essere valutate attentamente dall'autorità sanitaria che deve, in particolare, giudicare circa la natura reale dell'epilessia o gli altri disturbi della coscienza, la sua forma e la sua evoluzione clinica (per esempio, nessuna crisi da due anni), il trattamento seguito e i risultati terapeutici.</p>	<p>Gruppi 2 e 3</p> <p>La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente colpito da un'affezione neurologica grave e, in particolare, quando è presente, anche in fase iniziale per le patologie evolutive, disturbi neurologici dovuti ad affezioni, ad operazioni del sistema nervoso centrale o periferico, con sintomi motori sensitivi, sensoriali, tropici, che perturbano l'equilibrio e il coordinamento</p> <p>La patente di guida non deve essere mai né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che presenti o può presentare crisi di epilessia o altre perturbazioni improvvise dello stato di coscienza.</p>
--	--

5.5 TURBE PSICHICHE

<p>Gruppo 1</p> <p>La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - colpito da turbe psichiche gravi congenite o acquisite in seguito a malattie, traumatismi o interventi neurochirurgici; - colpito da ritardo mentale grave; - colpito da turbe del comportamento gravi della senescenza o da turbe gravi della capacità di giudizio, di comportamento e di adattamento connessi con la personalità <p>salvo nel caso in cui la domanda sia appoggiata dal parere di un medico autorizzato ed eventualmente con un controllo medico regolare</p>	<p>Gruppi 2 e 3</p> <p>La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente colpito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - turbe psichiche congenite o acquisite in seguito a malattie, traumatismi o interventi neurochirurgici; - ritardo mentale; - turbe del comportamento della senescenza - turbe della capacità di giudizio, di comportamento e di adattamento connessi con la personalità
---	--

5.6 ABUSO DI ALCOL

Il consumo di alcol costituisce un pericolo importante per la sicurezza stradale. Tenuto conto della gravità del problema, deve essere oggetto di una grande vigilanza sul piano medico.

<p>Gruppo 1</p> <p>La patente di guida non deve essere rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che si trovi in stato di dipendenza nei confronti dell'alcol o che non possa dissociare la guida dal consumo di alcol.</p> <p>La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che si sia trovato in stato di dipendenza nei confronti dell'alcol, al termine di un periodo constatato di astinenza e con parere di un medico autorizzato e un controllo medico regolare.</p>	<p>Gruppi 2 e 3</p> <p>La patente di guida non deve essere rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che abusi sistematicamente nel consumo di alcol o che si trovi in stato di dipendenza nei confronti dell'alcol.</p>
--	---

5.7 ABUSO O DIPENDENZA DA DROGHE E MEDICINALI

La patente di guida CRI non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che:

- si trovi in stato di dipendenza nei confronti di droghe o sostanze psicotrope, o che, pur non essendone dipendente, ne faccia regolarmente abuso.
- consumi regolarmente droghe o sostanze psicotrope, di qualsiasi forma, capaci di compromettere la sua capacità a guidare senza pericolo, nel caso in cui la quantità assorbita sia tale da avere un'influenza

Allegato 23 /05 (PAT)

nefasta sulla guida. Lo stesso vale per qualsiasi altro medicinale o associazione di medicinali che abbiano influenza sull'idoneità alla guida.

5.8 AFFEZIONI RENALI

<p>Gruppo 1 La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che soffre di insufficienza renale grave, con parere di un medico autorizzato e a condizione che l'interessato sia sottoposto a controlli medici periodici.</p>	<p>Gruppi 2 e 3 La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che soffre d'insufficienza renale grave irreversibile. In caso di insufficienza renale non irreversibile la patente può essere rilasciata o rinnovata solo <u>dalla Commissione Medica Locale</u>, solo in casi eccezionali debitamente giustificati con parere di un medico autorizzato della Struttura Sanitaria specializzata che ha eseguito il trapianto o l'innesto, che attesti la formale e sostanziale "rimozione della potenziale incidenza sull'idoneità alla guida". e controllo medico regolare.</p>
--	---

5.9 TRAPIANTI DI ORGANI O INNESTI ARTIFIALI

<p>Gruppo 1 La patente di guida <u>può</u> essere rilasciata o rinnovata, dal medico competente, al candidato o conducente che abbia subito un trapianto di organo o un innesto artificiale avente una potenziale incidenza sull'idoneità alla guida, previo acquisizione preventiva di parere documentato dichiarazione rilasciata dal Medico autorizzato della Struttura Sanitaria specializzata che ha eseguito il trapianto o l'innesto, che attesti la formale e sostanziale "rimozione della potenziale incidenza sull'idoneità alla guida", e controllo medico regolare.</p>	<p>Gruppi 2 e 3 La patente di guida <u>non può</u> essere né rilasciata né rinnovata, dal medico competente, al candidato o conducente che abbia subito un trapianto di organo o un innesto artificiale avente una potenziale incidenza sull'idoneità alla guida. La patente di guida <u>può</u> essere rilasciata e rinnovata, <u>solo dalla Commissione Medica Locale</u>, al candidato o conducente che abbia subito un trapianto di organo o un innesto artificiale avente una potenziale incidenza sull'idoneità alla guida solo previo acquisizione preventiva di una ampia e documentata dichiarazione rilasciata dal Medico autorizzato della Struttura Sanitaria specializzata che ha eseguito il trapianto o l'innesto, che attesti la formale e sostanziale "rimozione della potenziale incidenza sull'idoneità alla guida".</p>
---	---

6. ALTRE PATOLOGIE

In generale, la patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente colpito da una affezione non indicata nei paragrafi precedenti, che possa costituire o determinare una incapacità funzionale tale da compromettere la sicurezza stradale al momento della guida di un veicolo a motore, salvo nel caso in cui la domanda sia appoggiata dal parere di un medico autorizzato ed eventualmente con controllo medico regolare.

7. SICUREZZA PREVENTIVA

Il medico incaricato dell'accertamento sulla idoneità al rilascio o al rinnovo della patente di guida, all'insorgenza di dubbi sulla idoneità del candidato o conducente, può richiedere che lo stesso sia sottoposto a visita medica presso la Commissione Medica Locale.

8. OBBLIGHI DEL CANDIDATO O CONDUCENTE DURANTE L'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI

Il candidato o conducente è tenuto, a sua esclusiva responsabilità, a riferire al medico incaricato dell'accertamento sulla idoneità al rilascio o al rinnovo della patente di guida, sulla propria situazione anamnestica e su eventuali patologie non riscontrabili ad un semplice esame obiettivo, con onestà morale. Eventuali accertamenti su patologie preesistenti non dichiarate, produrrà la revoca immediata della patente di guida.

Allegato 25 /05 (PAT)

CROCE ROSSA ITALIANA

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI SERVIZIO C.R.I. Mod. 138/05 ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI RICHIESTA

- Fascicolo di abilitazione alla guida, completo della domanda (Cartella gialla Allegato 27)
- Certificato Medico in corso di validità (Allegato 23)
- 4 foto tessera
- fotocopia eventuali patenti possedute

Il Responsabile del Procedimento per le Patenti del competente Comitato C.R.I., accetterà la domanda solo se corredata dei suddetti documenti.

PER LA CONVERSIONE

Articolo 58 (Rilascio senza esame)

Il Responsabile del Procedimento per le Patenti provvede all'inserimento dei dati nell'anagrafe nazionale dei conducenti C.R.I. ed emette la Patente di servizio C.R.I., ai titolari di patente civile o equipollente, **POSSEDUTA DA ALMENO UN CONGRUO NUMERO DI ANNI (LIMITAZIONI)**, come riportato nella tabella sottostante, PURCHE' in servizio attivo secondo il Regolamento delle rispettive Componenti.

Patent e Tipo	In possesso di Categoria civile o equipollente	LIMITAZIONI	NON PUO' ESSERE CONVERTITA
1	A (o superiore che abiliti alla guida dei motocicli)	Nessuna	▪ <u>ai titolari di patenti speciali, se necessari adattamenti particolari al veicolo</u>
2	A (o superiore che abiliti alla guida dei motocicli)	Nessuna	▪ Se esiste <u>sospensione negli ultimi 3 anni</u> ▪ <u>ai titolari di patenti speciali, se necessari adattamenti particolari al veicolo</u>
3	B	Nessuna	▪ Se esiste <u>sospensione negli ultimi 5 anni</u>
4	B	Nessuna	▪ Se esiste <u>sospensione negli ultimi 5 anni</u> ▪ <u>ai titolari di patenti speciali</u>
5	* CONVERSIONE NON POSSIBILE *		
5b	* CONVERSIONE NON POSSIBILE *		
6	C	Patente CRI Tipo 4 in <u>possesso da almeno 1 anno</u> Patente C in <u>possesso da almeno 2 anni</u>	▪ <u>ai titolari di patenti speciali</u>
7	D	Patente CRI Tipo 4 in <u>possesso da almeno 2 anni</u> Patente C in <u>possesso da almeno 4 anni</u>	▪ <u>ai titolari di patenti speciali</u>
8	CE o DE	Quelle previste rispettivamente	▪ <u>ai titolari di patenti speciali</u>

		dalle patenti di <u>Tipo 6</u> o di <u>Tipo 7</u>	
9	Tipo 4	Patente CRI Tipo 4 (o Tipo 6 per veicoli di massa complessiva superiore) in <u>possesso da almeno 2 anni</u>	▪ <u>ai titolari di patenti speciali</u>

N.B. L'assenza di provvedimenti di cui ai commi precedenti può essere anche oggetto di autocertificazione. In caso di mendaci dichiarazioni, la patente è revocata ai sensi dell'articolo 87.

PER RILASCIO A SEGUITO DI SOLO ESAME

Il Responsabile del Procedimento per le Patenti predispose l'autorizzazione provvisoria alla guida (foglio rosa - allegato 20), che sarà consegnato al candidato dopo essere stato sottoscritto dal Presidente C.R.I. competente.

Viene attivata la procedura per lo svolgimento dell'esame secondo il:

PROGRAMMA E MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE DEI SOLI ESAMI DI IDONEITA' PER IL CONSEGUIMENTO DELLE PATENTI Tipo 5, 5b, 6, 7, 8 PER IL PERSONALE MUNITO DI PATENTE CIVILE O EQUIPOLLENTE (art. 59 comma 2 del Testo Unico).

Patente Tipo	In possesso di Categoria civile o equipollente	ESAME SOLO PER	<u>NON PUO' ESSERE CONVERTITA</u>
5	B		▪ <u>ai titolari di patenti speciali</u>
5b	B		▪ <u>ai titolari di patenti speciali</u>
6	C	Patente C in possesso da <u>meno di 2 anni</u>	▪ <u>ai titolari di patenti speciali</u>
7	D	Patente C in possesso da <u>meno di 4 anni</u>	▪ <u>ai titolari di patenti speciali</u>
8	CE o DE	Quelle previste rispettivamente dalle patenti di <u>Tipo 6</u> o di <u>Tipo 7</u>	▪ <u>ai titolari di patenti speciali</u>
9 (Solo pratica)	Tipo 4	Patente CRI Tipo 4 (o Tipo 6 per veicoli di massa complessiva superiore) in <u>possesso da almeno 2 anni</u>	▪ <u>ai titolari di patenti speciali</u>

PROGRAMMA D'ESAME

PER IL CONSEGUIMENTO DELLE PATENTI DI SERVIZIO C.R.I.

1. PROVA TEORICA SCRITTA

A. Campo di applicazione:

La prova scritta si applica solo per il conseguimento delle categorie 2, 3, 4, 5, 5b, 6, 7 e 8.

La prova scritta non si applica solo per il conseguimento della categoria 9.

B. *Conoscenza ragionata delle norme di circolazione e della segnaletica stradale:*

Denominazioni topografiche stradali - Segnaletica verticale - Segnaletica orizzontale - Segnali manuali degli agenti preposti al traffico - Segnali luminosi di circolazione - Indicazione dei pericoli connessi al mancato rispetto della segnaletica. Precisazione delle manovre, che in presenza di particolare segnaletica verticale od orizzontale, possono essere effettuate. Modalità di effettuazione delle stesse indicazioni, per tali circostanze, delle manovre vietate. Doveri del conducente nell'uso della strada: rispetto delle norme di comune prudenza, senso di civismo, rispetto degli altri utenti della strada, pericolo ed intralcio per la circolazione, inquinamento atmosferico, inquinamento acustico, protezione dell'ambiente.

Conoscenza ragionata, con precisazione dei pericoli connessi al loro mancato rispetto, delle norme di comportamento relative, in particolare, a: velocità e suoi limiti - distanza di sicurezza - mano da tenere - comportamento al crocevia - precedenza - sorpassi arresto - fermata - sosta - parcheggio - partenza - cambio corsia e direzione - ingombro della carreggiata - circolazione sulle autostrade e strade extraurbane riservate agli autoveicoli e motoveicoli - uso degli occhiali o di altri apparecchi durante la guida - uso delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e abbaglianti, degli indicatori di direzione, dei dispositivi di segnalazione acustica e dei dispositivi di veicolo fermo - funzione dei catadiotri - dispositivi di illuminazione della targa.

Comportamento in presenza di convogli militari, cortei, ecc. - obblighi verso funzionari ed agenti incaricati di vigilare sull'osservanza delle norme di circolazione - possesso dei documenti di guida - durata, conferma di validità, revisione, sospensione e revoca della patente di guida.

C. *Nozioni sulle cause più frequenti di incidenti stradali, sulle cautele da osservare, sulla responsabilità civile e penale e sulle garanzie assicurative:*

Comportamento dell'uomo - condizioni del veicolo - condizioni della strada - organizzazione del traffico - segnaletica - conseguenze degli incidenti stradali - controllo periodico delle condizioni generali degli organi del veicolo essenziali per la sicurezza stradale - uso del veicolo adeguato alle sue caratteristiche - comportamento adeguato alle condizioni fisiche del conducente, alle condizioni della strada, a quelle meteorologiche, del traffico o del veicolo - responsabilità civile e penale connessa al sinistro stradale - assicurazione obbligatoria: contratto e documenti assicurativi.

Pneumatici con battistrada eccessivamente usurato - pneumatici con pressioni differenti - fianchi dei pneumatici con lesioni - ammortizzatori scarichi - freni squilibrati.

Fattori che possono diminuire la vigilanza e l'idoneità fisica e psichica del conducente - stanchezza per guida prolungata - stato di ebbrezza (alcool, stupefacenti) - stati di ipnosi (medicinali) - stato emotivo (ansia, fretta, rabbia, dolore, ecc.) pasti abbondanti o cibi pesanti - mancanza aerazione dell'abitacolo (fermo, poco ricambio aria, ecc.)

Fattori e cause più frequenti di incidenti stradali dovuti alle condizioni della strada.

Fondo ghiacciato - fondo scivoloso a causa delle prime piogge su fondo asciutto - fondo coperto di foglie, di pietrisco - entrata ed uscita da galleria - nebbia fitta o a banchi - abbagliamento da sole - aquaplaning.

Fattori di sicurezza concernenti il carico del veicolo e le persone trasportate: conseguenze dello spostamento del carico - carico trasportabile - numero di persone trasportabili - uso delle cinture di sicurezza (escluso patente cat. 1 e 2) - trasporto bambini - uso del casco (patente cat. 1 e 2).

Conoscenza delle norme relative al comportamento del conducente in caso di incidente - protezione del veicolo - spostamento dello stesso - segnalazione ai veicoli che sorraggiungono - soccorso agli infortunati - chiamata soccorso medico - chiamata polizia - individuazione persone e mezzi coinvolti - individuazione testimoni.

D. *Nozioni di pronto soccorso finalizzate all'assistenza delle vittime di incidenti stradali, nonché agli effetti derivanti dall'uso di bevande alcoliche, di farmaci, di psicofarmaci, di sostanze stupefacenti e da particolari condizioni fisiche e psichiche:*

Scala delle urgenze: assolute, 1° e 2° grado - codice di comportamento del soccorritore - incoscienza e trauma cranico (segni, interventi, posizioni di sicurezza) - stato di shock (segni, interventi, posizioni di sicurezza) - emorragie (inteme, esterne, trattamenti) - lesioni dell'apparato respiratorio (segni, interventi, posizioni di sicurezza) - lesioni alla gabbia toracica (segni, trattamenti) - arresto respiratorio (segni, trattamenti) - ustioni (segni, trattamenti)

lesioni dell'apparato locomotore (distorsioni, fratture, trattamenti) - frattura della colonna vertebrale (segni, trattamenti) - come riconoscere se l'infortunato è in vita - comportamento in presenza di fumo e fiamme - obbligo per i conducenti non coinvolti di prestare soccorso.

E. *Nozioni fondamentali sugli elementi del veicolo essenziali per la sicurezza stradale e per la protezione degli occupanti:*

Dispositivi di equipaggiamento: segnalazione visiva e illuminazione, specchi, segnalazione acustica, silenziatori, organi di traino (escluso patenti cat. 1 e 2).

Pneumatici: struttura, marcatura, velocità massima ammessa, capacità del carico, uso, gonfiaggio, battistrada (usura, causa, inconvenienti) - dispositivi di frenatura (funzionamento, uso, manutenzione, guasti e conseguenti pericoli per la circolazione) - conoscenza sommaria del motore (distribuzione, alimentazione, accensione, lubrificazione, raffreddamento) e degli organi di trasmissione (innesto a frizione, cambio di velocità, differenziale) - conoscenze generali relative alla manutenzione preventiva del veicolo ed alla tempestività delle riparazioni da effettuare.

Allegato 25 /05 (PAT)

I pericoli connessi ad una cattiva sistemazione del carico ed al posizionamento di oggetti spigolosi (sporgenze interne, sporgenze esterne).

Cinture di sicurezza e loro uso (escluso patenti categ. 1 e 2) sistemi di ritenuta bambini e loro uso (escluso patenti categ. 1 e 2) - uso economico del veicolo, risparmio energetico.

Significato delle spie: interventi conseguenti.

Per il conseguimento delle patenti 6 – 7 – 8 , il programma è integrato dai seguenti argomenti:

- F. *Conoscenza ragionata delle specifiche norme concernenti la circolazione dei veicoli, per i quali viene chiesta l'abilitazione alla guida:***
Pesi massimi e sagoma limite - Norme relative alle ore di lavoro ed ai periodi di riposo - Cronotachigrafo - Estintori.
- G. *Conoscenza di funzionamento e della manutenzione semplice degli organi essenziali e di tutti gli altri dispositivi e parti che hanno un interesse particolare per la sicurezza:***
Freni - trasmissione (frizione, cambio, differenziale) - motore (distribuzione, alimentazione, accensione, lubrificazione, raffreddamento) - sospensioni - organi di direzione. Cognizioni pratiche dei più comuni inconvenienti o guasti che si verificano nell'autoveicolo, sulla maniera di individuare e precisare le cause di essi e sulla maniera di eliminarle, sulle normali operazioni di manutenzione e sulle riparazioni o revisioni che si effettuano agli organi del veicolo.

2. PROVA TEORICA ORALE

A. *Campo di applicazione:*

La prova orale complementare si applica solo per il conseguimento delle categorie 6, 7 e 8.

La prova orale sostitutiva (non si effettua la prova scritta) si applica solo per il conseguimento della categoria 9.

B. *Conoscenza delle normative di riferimento, del funzionamento, della manovrabilità, della manutenzione semplice degli organi essenziali e di tutti gli altri dispositivi e parti che hanno un interesse particolare per la sicurezza:*

Per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie 6, 7 e 8, è necessario superare anche il colloquio atto ad accertare la conoscenza approfondita dell'impiego del mezzo, con particolare riferimento al grado di abilitazione alla conduzione dei veicoli per la corrispondente patente richiesta.

Per il conseguimento delle patenti di guida della categoria 9 è necessario superare solo il colloquio atto ad accertare la conoscenza approfondita dell'impiego del mezzo, con particolare riferimento alla speciale tipologia dei veicoli utilizzati (carrelli elevatori, motocarrelli, macchine movimento terra, gru e pedane di sollevamento, ecc...).

3. PROVA PRATICA DI GUIDA

A. *Padronanza del veicolo:*

Le principali manovre che il candidato deve eseguire per provare di avere la padronanza del veicolo sono le seguenti:
Partenza in salita - Veicoli delle categorie 2, 3, 4, 5, 5b, 6, 7, 8 e 9: retromarcia e svolta con retromarcia - frenatura e arresto a diverse velocità, compresa la frenatura di emergenza, se le condizioni della strada e della circolazione lo permettono - Veicoli delle categorie 2, 3, 4, 5, 5b, 6, 7, 8 e 9: stazionamento in obliquo, stazionamento in pendio, in salita o in discesa - inversione di marcia in uno spazio limitato - veicoli della categoria 2 e 5b: su percorso prestabilito delimitato da elementi mobili (coni stradali), a velocità ridotta.

B. *Comportamento in circolazione:*

Ci si deve accertare soprattutto che il candidato:

Mantenga il veicolo nella parte della carreggiata prevista - Effettui correttamente le svolte a destra ed a sinistra - Esegua correttamente le manovre di cambio di corsia e di cambio di direzione agli incroci, tenendo debitamente conto di tutti i movimenti degli altri utenti della strada, in particolare delle precedenza - Adatti la velocità alle circostanze - Utilizzi gli specchietti retrovisori - Segnali correttamente le manovre che intende fare - Sappia far funzionare correttamente i dispositivi d'illuminazione del veicolo, i dispositivi avvisatori e gli altri dispositivi ausiliari - Guidi con la debita prudenza e i debiti riguardi dei confronti dei pedoni e degli altri utenti della strada - Si comporti correttamente con i veicoli di trasporto pubblico - Rispetti i segnali luminosi della circolazione e le istruzioni degli agenti che regolano la circolazione - Reagisca adeguatamente ai segnali previsti dalla regolamentazione che fanno gli altri utenti della strada - Rispetti la segnaletica stradale, i segnali stradali ed i passaggi pedonali - Mantenga una distanza sufficiente tra il suo veicolo ed il veicolo che lo precede o tra il suo veicolo ed i veicoli che circolano parallelamente - Esegua correttamente le manovre di sorpasso - Utilizzi correttamente la cintura di sicurezza quando il veicolo deve essere dotato.

Allegato **25** /05 (PAT)**4. ESENZIONE DALLA PROVA DI ESAME****A. Categoria 1 (ciclomotori):**

La categoria 1, a richiesta, è rilasciata senza alcuna prova di esame e solo ai titolari di patente delle categorie previste dall'allegato 24.

B. Candidati minori di 18 anni:

Ai candidati minori di 18 anni che, essendo in possesso del "certificato di idoneità per la guida dei ciclomotori" civile, richiedono il rilascio della patente di categoria 1, la patente è rilasciata senza esame, previo preventiva autorizzazione e sottoscrizione della assunzione di responsabilità (allegato 25 B) di colui che esercita legalmente la potestà del genitore.

**PER RILASCIO A SEGUITO DI CORSO DI QUALIFICAZIONE
ED ESAME DI IDONEITA' PER IL
PERSONALE NON MUNITO DI PATENTE CIVILE O EQUIPOLLENTE**

Il Responsabile del Procedimento per le Patenti predispose l'autorizzazione provvisoria alla guida (foglio rosa - allegato 20), che sarà consegnato al candidato dopo essere stato sottoscritto dal Presidente C.R.I. competente.

Viene attivata la procedura per lo svolgimento dell'esame secondo le:

**MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI QUALIFICAZIONE E
DEGLI ESAMI DI IDONEITA' PER IL PERSONALE NON MUNITO DI
PATENTE CIVILE O EQUIPOLLENTE (art. 59 comma 3 del Testo Unico).**

**MODALITA', PROCEDURE ED ADEMPIMENTI
PER LO SVOLGIMENTO DEI CORSI E DEGLI ESAMI**

1. AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEL CORSO

I corsi per di formazione per gli aspiranti autisti C.R.I., sono autorizzati dal Presidente del Comitato Provinciale o Regionale C.R.I. competente in materia di rilascio della patente C.R.I., con provvedimento formale che riporti l'elenco di candidati ammessi, le categorie di patente per le quali è autorizzato il corso, i Formatori C.R.I. incaricati dell'organizzazione e svolgimento del corso, con l'indicazione del Direttore del Corso.

2. ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DEL CORSO

Il corso sarà articolato in lezioni teoriche e pratiche, tenute in idonee strutture C.R.I., o centri qualificati civili disponibili, utilizzando idonei supporti didattici.

Il corso sarà articolato in almeno 6 lezioni teoriche con obbligo di frequenza, prevedendo un orario minimo di due ore ciascuna, e di esercitazioni di guida in numero sufficiente a conseguire la piena padronanza del veicolo, con un numero di esercitazioni complessivamente non inferiore alle 8 ore complessive ed a 30 minuti per singola esercitazione, da svolgersi in conformità al programma di esame.

3. NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

La nomina della Commissione esaminatrice è disposta dal Presidente Provinciale o Regionale con provvedimento formale ed è composta da:

Allegato **25** /05 (PAT)

- **Presidente:** Presidente Provinciale o Suo delegato
- **Membro:** Formatore di guida C.R.I. in possesso di patente di servizio C.R.I. in corso di validità, di pari o superiore grado rispetto a quello per il quale i candidati sono esaminati
- **Membro:** Socio attivo C.R.I., preferibilmente con attitudine ed esperienza in materia di conduzione e manutenzione dei veicoli C.R.I.

La Commissione d'esame cura tutti gli adempimenti connessi all'espletamento della sessione d'esame, in particolare alla precisa compilazione della modulistica prevista, con particolare riferimento al verbale d'esame.

Gli atti prodotti nella sessione d'esame sono trasmessi senza ritardo, al Responsabile del Procedimento amministrativo per le patenti, allo scopo formalmente incaricato dal Presidente Provinciale o Regionale C.R.I., affinché possa inserire le risultanze dell'esame, finalizzate alla emissione delle patenti di servizio C.R.I., per la conseguente consegna agli interessati in tempi rapidi.

4. SVOLGIMENTO DELL'ESAME

La prova di esame è organizzata dalla Commissione esaminatrice incaricata, secondo i criteri di correttezza, trasparenza uniformità e professionalità, nei luoghi e tempi di svolgimento stabiliti.

La Commissione ha il dovere di verifica sommaria della documentazione agli atti del fascicolo, e dell'identità di ciascun candidato.

L'esito dell'esame, per ciascun candidato, è registrato formalmente mediante la compilazione completa e chiara dei moduli previsti dal Testo Unico, per ciascun candidato, che saranno ultimati e sottoscritti da tutti i membri della Commissione entro il termine della sessione stessa d'esame.

L'esito della sessione d'esame sarà riassunto in un verbale di esame, che sarà sottoscritto in calce da tutti i membri della Commissione e consegnato al Responsabile del Procedimento per le patenti, unitamente a tutti i fascicoli ed atti relativi.

Allegato 27 A /05 (PAT)

CROCE ROSSA ITALIANA
CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLA PATENTE C.R.I. MOD 138/05

PRIMO RILASCIO di Patente CRI		RILASCI SUCCESSIVI di Patente CRI	
Conseguimento	Obblighi	Conversione (senza esame)	Conversione (senza esame)
Tipo 1 per esame o conversione	età > 14 anni (consenso tutore)	automatica, solo età > 18 anni, solo se si possiede o si consegue altro tipo di patente CRI automatica, se il titolare è in possesso di patente civile o militare (tipo 3) che abilita alla conduzione di motoveicoli, mai sospesa negli ultimi 3 anni (*)	=====
Tipo 2 per esame o conversione	età > 18 anni	automatica, se si possiede o si consegue la patente CRI di Tipo 4, mai sospesa negli ultimi 5 anni (*)	=====
Tipo 3 per esame o conversione	età > 18 anni	automatica, se si possiede o si consegue la patente CRI di Tipo 5, mai sospesa negli ultimi 5 anni (*)	=====
Tipo 4 per esame o conversione	età > 18 anni	NON POSSIBILE	=====
Tipo 5 solo per esame	età > 21 anni età < 65 anni	NON POSSIBILE	=====
Tipo 5 b solo per esame	età > 21 anni età < 65 anni	=====	Conversione, solo con patente civile o militare da ALMENO DUE ANNI, mai sospesa (*)
Tipo 6 NO	età > 21 anni età < 65 anni	=====	Conversione, solo con patente civile o militare da ALMENO QUATTRO ANNI, mai sospesa (*)
Tipo 7 NO	età > 21 anni età < 65 anni	=====	Conversione, solo con patente civile o militare
Tipo 8 NO	età > 21 anni	=====	Conversione, solo con patente civile o militare da ALMENO DUE ANNI
Tipo 9 NO	età > 18 anni	=====	Conversione, solo con patente civile o militare da ALMENO DUE ANNI

(*) E' sufficiente autodichiarazione, con assunzione di responsabilità del dichiarante, in caso di dichiarazioni mendaci.

N.B.

Ai fini del rilascio senza esame, le patenti militari sono equiparate alle patenti civili indicate, secondo l'allegata tabella di equipollenza (all.n.24), a condizione che il titolare delle stesse sia ancora in servizio al momento in cui chiede il rilascio della patente di servizio CRI ovvero abbia cessato dallo stesso, da meno di 2 anni. In quest'ultimo caso, la patente militare posseduta deve risultare da attestazione rilasciata dall'amministrazione o dal comando militare o assimilato presso il quale prestava servizio prima del congedo o della cessazione dallo stesso.

Le abilitazioni di tipo 4, 6 e 7 non possono essere rilasciate ai titolari di patenti speciali di cui all'articolo 116, comma 5 CDS ovvero rilasciate, con analoghe limitazioni, da altri Stati membri dell'Unione Europea. Le abilitazioni di tipo 1, 2 e 3, possono essere rilasciate anche ai titolari di patenti speciali, a condizioni che, per la guida, non siano richiesti adattamenti tecnici particolari del veicolo.

Salvo quanto previsto dall'articolo 56 comma 2, per ottenere la patente di servizio CRI, i soggetti che beneficiano del regime di rilascio senza esame devono essere effettivamente in attività di servizio presso l'Associazione secondo le disposizioni interne delle componenti a cui appartengono.

Per le esercitazioni finalizzate al conseguimento della patente contenente le abilitazioni di tipo 1, 2, 3 e 4, le funzioni di istruttore possono essere altresì svolte da una persona munita di patente di servizio CRI conseguita da almeno 3 anni, valida per le medesima categorie di veicoli, ovvero da persona munita di patente di servizio CRI di tipo 5, 6, 7 e 8, che sia stata riconosciuta idonea dal Direttore Provinciale CRI che detiene stabilmente il veicolo CRI sul quale si svolge l'esercitazione.

Per le esercitazioni finalizzate al conseguimento della patente contenente le abilitazioni di tipo 5, 6, 7, 8 e 9, le funzioni di istruttore possono essere altresì svolte da una persona munita di patente di servizio CRI conseguita da almeno 6 anni, valida per le medesima categorie di veicoli.

Quando l'aspirante conducente autorizzato ad esercitarsi non è munito di alcuna patente civile, le esercitazioni di guida e gli esami pratici di guida per i veicoli compresi nelle abilitazioni di tipo 3,4,5, 6 e 7 devono essere effettuate con veicoli muniti di doppi comandi. Negli altri casi, l'impiego di veicoli con doppi comandi è facoltativo.

Durante le esercitazioni su strade aperte al traffico, il veicolo CRI deve essere munito anteriormente e posteriormente di cartelli con la scritta "SCUOLA GUIDA" conformi alle disposizioni del secondo comma dell'articolo 334 del Reg. CDS.

CROCE ROSSA ITALIANA

(1) _____

SCHEDA PER LA PROVA TEORICADATA ESAME: _____CANDIDATO: **Cognome** _____**Nome** _____

	(2)	
a) Conoscenza ragionata delle norme di circolazione e della segnaletica stradale.	SI	NO
b) Nozioni sulle cause più frequenti di incidenti stradali, sulle cautele da osservare, sulla responsabilità civile e penale e sulle garanzie assicurative.	SI	NO
c) Nozioni fondamentali sugli elementi del veicolo essenziali per la sicurezza stradale e la protezione degli occupanti.	SI	NO
d) Conoscenza ragionata delle norme contenute nel Testo Unico CRI e del Codice della Strada, riguardante la manutenzione dei veicoli CRI per i quali viene richiesta l'abilitazione alla guida (anche per prova orale).	SI	NO
e) Conoscenza ragionata delle specifiche norme di comportamento del Testo Unico CRI e del Codice della Strada riguardanti la circolazione dei veicoli per i quali viene richiesta l'abilitazione alla guida (anche per prova orale).	SI	NO
f) Conoscenza del funzionamento e della manutenzione semplice degli organi essenziali e di tutti gli altri dispositivi e parti che hanno un interesse particolare per la sicurezza sulla conduzione del veicolo.	SI	NO

ARGOMENTI PROVA ORALE (se prevista): _____

FORMATORE: **Cognome** _____**Codice:** _____ **Nome** _____**NOTE:** _____**LA COMMISSIONE** **PRESIDENTE** _____**FORMATORE** _____**MEMBRO** _____

(1) Denominazione Unità C.R.I. competente al rilascio della patente

(2) Apporre una "X" sul caso che ricorre (SI buona conoscenza e padronanza – NO conoscenza e padronanza insufficienti)

Allegato **28 B** /05

(ex Modello 204)

CROCE ROSSA ITALIANA

(1) _____

SCHEDA PER LA PROVA DI GUIDADATA ESAME: _____CANDIDATO: **Cognome** _____**Nome** _____*DESTREZZA SUI COMANDI*

(2)

a) Azione sul volante	SI	NO
b) Azione sul cambio	SI	NO
c) Uso della frizione	SI	NO
d) Spunto in salita, retromarcia in salita, manovra retromarcia in passaggio carraio	SI	NO
e) Manovre di parcheggio	SI	NO
f) Azionamento altri comandi	SI	NO

INSERIMENTO NELL'AMBIENTE STRADALE

(2)

g) Svolta a destra e sinistra	SI	NO
h) Attraversamento incroci	SI	NO
i) Mano da tenere	SI	NO
l) Rispetto segnaletica orizzontale	SI	NO
m) Rispetto segnaletica	SI	NO
n) Transito rotatorie	SI	NO
o) Transito in sensi unici	SI	NO
p) Strade pluricorsie	SI	NO
q) Inversione a U	SI	NO

INSERIMENTO NELLA CIRCOLAZIONE

(2)

r) Sorpasso	SI	NO
s) Rispetto precedenza	SI	NO
t) Distanze di sicurezza	SI	NO
u) Velocità adeguata	SI	NO
v) Corretta positura nell'osservazione	SI	NO
z) Tempestività nell'osservazione	SI	NO

PERCEZIONE DEL PERICOLO

(2)

x) Valutazione del pericolo in relazione al comportamento degli altri utenti della strada, se ricorre il caso indicare anche il paragrafo specificante l'evento	SI	NO
---	----	----

FORMATORE: **Cognome** _____**Codice:** _____ **Nome** _____VEICOLI CRI utilizzati (targa): _____

(devono essere utilizzati veicoli della stessa categoria di patente per cui il candidato è sottoposto ad esame di guida)

NOTE: _____**LA COMMISSIONE****PRESIDENTE** _____**FORMATORE** _____**MEMBRO** _____

(1) Denominazione Unità C.R.I. competente al rilascio della patente

(2) Apporre una "X" sul caso che ricorre (SI buona conoscenza e padronanza – NO conoscenza e padronanza insufficienti)

Allegato **28 C** /05
(ex Modello 203)

CROCE ROSSA ITALIANA

(1) _____

Verbale N° _____ del _____ per l'idoneità alla guida dei veicoli C.R.I.

LA COMMISSIONE ESAMINATRICE

VISTO il Testo Unico C.R.I., approvato con O.C. n° 261/05 del 17.05.2005, che disciplina il rilascio della patente C.R.I. Modello 138/05;

ESAMINATI i documenti prodotti dai candidati;

VERIFICATI gli esiti dell'esame teorico-pratico;

ha riconosciuto i seguenti candidati:

	Cognome Nome	Luogo di nascita	Data di nascita	Abilitati per il rilascio della Patente Tipo (2)									
				1	2	3	4	5	5b	6	7	8	9
1				1	2	3	4	5	5b	6	7	8	9
2				1	2	3	4	5	5b	6	7	8	9
3				1	2	3	4	5	5b	6	7	8	9
4				1	2	3	4	5	5b	6	7	8	9
5				1	2	3	4	5	5b	6	7	8	9
6				1	2	3	4	5	5b	6	7	8	9
7				1	2	3	4	5	5b	6	7	8	9
8				1	2	3	4	5	5b	6	7	8	9
9				1	2	3	4	5	5b	6	7	8	9
10				1	2	3	4	5	5b	6	7	8	9
11				1	2	3	4	5	5b	6	7	8	9
12				1	2	3	4	5	5b	6	7	8	9
13				1	2	3	4	5	5b	6	7	8	9
14				1	2	3	4	5	5b	6	7	8	9
15				1	2	3	4	5	5b	6	7	8	9
16				1	2	3	4	5	5b	6	7	8	9
17				1	2	3	4	5	5b	6	7	8	9
18				1	2	3	4	5	5b	6	7	8	9
19				1	2	3	4	5	5b	6	7	8	9
20				1	2	3	4	5	5b	6	7	8	9

idei alla guida dei veicoli C.R.I. delle categorie per la cui conduzione è previsto il Tipo di Patente CRI riportato a fianco di ciascuno, ad esclusione dei Tipi di Patente CRI cancellati.

Cognome e Nome

Firma

LA COMMISSIONE: **PRESIDENTE** _____

FORMATORE _____

MEMBRO _____

(1) Denominazione Unità C.R.I. competente al rilascio della patente

(2) Cancellare con una "X" i Tipi di patente che sono "ESCLUSI" dalla abilitazione

Allegato 35 A /05 (INC)

CROCE ROSSA ITALIANA

(denominazione Unità di appartenenza)

RAPPORTO PER IL SINISTRO DEL GIORNO _____

(Da allegare alla denuncia alla Compagnia assicuratrice -ASSITALIA, G.G.L.- e all'Ufficio Provinciale Motorizzazione CRI, unitamente all'Allegato 35 C /05 (INC))

Il sottoscritto nato a (.....) il residente in (.....) via civico n° in servizio presso dal con patente 138/05 n° Tipo rilasciata in data....., dichiara quanto segue:

Il giorno alle ore comandato di servizio con il veicolo CRI marca tipo targa CRI..... unitamente ai dipendenti transitando in giunto all'altezza di venivo a collisione con il veicolo (marca e tipo) targa intestato a residente a (.....) via n° e condotto da residente a (.....) via n° assicurato per la R.C.A. con la Compagnia Assicuratrice (sede di.....) polizza n°

L'incidente è avvenuto nel seguente modo: *(descrizione dettagliata)*
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Nell'urto il VEICOLO C.R.I. riportava i seguenti danni:
.....
.....
valutabili approssivamente in €.

CROCE ROSSA ITALIANA

CONTROLLO ORDINARIO SOMMARIO SUL VEICOLO DI SOCCORSO

(A CURA DELL'AUTISTA C.R.I. IN SERVIZIO)

TARGA VEICOLO	TIPO VEICOLO	CONTROLLO	Chilometri	Data controllo
CRI		ORDINARIO SOMMARIO		

VISIVO ESTERNO e INTERNO	Note
danni alla carrozzeria	
danni alla tappezzeria	
stato dei pneumatici (usura, pressione ecc.)	
controllo pulizia interna ed esterna	

STRUMENTI DI SEGNALAZIONE, COMANDO e SICUREZZA	Note
prova dispositivi di segnalazione ottici ed acustici (compresi i supplementari)	
controllo efficienza apparato radio (tramite prova radio con la propria Sede CRI)	
prova efficienza tergicristallo	
Prova efficienza condizionatore vano guida	

DOCUMENTAZIONE e DOTAZIONE DI BORDO	Note
tagliando assicurazione e carta di circolazione	
modulistica di servizio (cartine,moduli ASL, scheda rifornimento, ecc)	
presenza, stato di carica e revisione estintori	
presenza, stato d'uso ruota scorta e dotazioni relative (cric, chiave, cacciavite, ecc...)	
presenza triangolo	
presenza torce a vento (segnalazione incidenti)	
presenza fari di illuminazione e segnalazione	
presenza giubbino ad alta visibilità (da utilizzare in assenza di uniforme ad alta visibilità)	

VANO MOTORE	Note
livello olio motore	
livello liquido di raffreddamento	
liquido freni	
liquido servosterzo (se presente)	
liquido tergicristalli	
controllo visivo generale per accertare eventuale perdita di fluidi o altre anomalie	

ALTRO	Note

VANO SANITARIO	Note
impianto ossigeno (O ²)	
bombole (O ²), validità, rispondenza alle norme	
impianto elettrico (prese ed illuminazione)	
impianto aspirazione (vuoto)	
impianto aspirazione generale vano sanitario	
efficienza condizionatore vano sanitario se disponibile	
barella automatica	
barella atraumatica	
traslatore barella	
attrezzature elettromedicali	
defibrillatore, pulsossimetro	
dispositivi di immobilizzazione, collari, ecc...	
sedili (consistenza, stabilità, tappezzeria)	
mobiletti, rak, portaflebo, ecc...	

NOTA OPERATIVA IMPORTANTE

Ove si riscontrino mancanze e/o inefficienze il conducente, tenendo nella giusta considerazione la tipologia del servizio di emergenza a cui il veicolo è destinato, dovrà immediatamente attivarsi per il loro ripristino, direttamente o attraverso il personale incaricato.

Nell'impossibilità di provvedervi direttamente, annoterà le anomalie riscontrate sulle richieste di intervento e, nei casi più urgenti/gravi, escluderà il veicolo dall'utilizzo, avvisando il responsabile dell'officina o un suo delegato ed apponendo sul cruscotto del veicolo un cartello con la dicitura "FUORI SERVIZIO" con l'indicazione del motivo, la data, l'ora e il proprio nominativo e qualifica, chiaramente leggibili.

N.B. Trattandosi di veicolo di soccorso, l'autista provvederà con tempestività a sostituire il veicolo con altro veicolo di soccorso avente le caratteristiche compatibili con il servizio previsto, rispettando l'ordine di uscita dei mezzi disponibili e dandone idonea motivazione ed argomentazione nella relazione di servizio di cui al presente modello.

Nel caso in cui non vi siano altri veicoli di soccorso idonei al servizio, l'autista C.R.I. provvederà ad informare il Coordinatore dei servizi ed eventualmente la centrale operativa della struttura che coordina il servizio che era programmato.

RELAZIONE DI SERVIZIO

CONSTATAZIONE DI AFFIDABILITA'

A seguito del controllo, effettuato ai sensi dell'art. 106 comma 2 del Testo Unico CRI, approvato con O.C. n° 261/05 del 17.05.2005:


- si constata** la affidabilità operativa del veicolo;
- non si constata** la affidabilità operativa del veicolo.

L'AUTISTA C.R.I.

(Riservato all'Ufficio C.R.I.)

Registrato il _____

IL COORDINATORE C.R.I.



IL PRESIDENTE

CROCE ROSSA ITALIANAAllegato **35 C /05** (INC)

(descrizione Unità C.R.I.)

N. _____ di prot. _____, li _____
(località) (data)

OGGETTO: **Relazione sull'incidente stradale verificatosi il** _____ **alle ore** _____
in via/piazza _____ **Km./civico** _____
località _____ **del Comune di** _____
(Provincia di _____ **).**

INCIDENTE: con soli danni a cose
 con n° _____ persone ferite
 con n° _____ persone decedute

ALLA CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO PROVINCIALE
UFFICIO MOTORIZZAZIONE
di _____

e, per conoscenza:

Al _____


1) DATA della prima segnalazione del sinistro alla Società assicuratrice (allegata in copia)	
2) CONDUCENTE del veicolo della C.R.I.:	
Patente di guida CRI n° ;	
Generalità e qualifica ;	
Data di rilascio della patente di guida C.R.I.;	
Sintetico giudizio sulle capacità tecniche e sui requisiti attuali fisici e psichici.	
Eventuale proposta motivata di ritiro della patente	
(Spazio riservato all'Archivio dell'Ufficio Motorizzazione) Incidenti in precedenza occorsi al dipendente:	

3) VEICOLO della C.R.I.		
	(tipo)	(targa)
3 a) Natura e descrizione dei danni.	}	
N.B. - <i>Comunicare, appena possibile, la spesa occorsa per le riparazioni.</i>		
3 b) Stato di efficienza del mezzo con particolare riferimento al dispositivo dei freni e al grado di usura dei pneumatici all'uscita dall'autorimessa.	}	
3 c) Natura del servizio al momento del sinistro.		
4) VEICOLO ANTAGONISTA		
(della controparte)	(tipo)	(targa)
4 a) Generalità del conducente ; numero e data di rilascio della patente di guida.	}	
4 b) Generalità del proprietario e ramo di attività.		
4 c) Ragione sociale e sede della Soc. assicuratrice del mezzo.	}	
4 d) Natura e descrizione dei danni.		
4 e) Stato di efficienza del mezzo con particolare riferimento al dispositivo dei freni e al grado di usura dei pneumatici al momento dell'incidente (ove possibile, e sempre nei casi gravi).	}	
5) ALTRI VEICOLI coinvolti nell'incidente (su foglio aggiunto fornire le notizie richieste sub 4), 4 a), 4 b), 4 c), 4 d), 4 e)).		


6) **PERSONE INFORTUNATE** (allegare referti medici) :

a) conducenti, b) trasportati, c) pedoni.

- Per b) e c) indicare generalità e recapiti.



7) **DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE** (indicare **sempre** la provenienza del veicolo antagonista rispetto alla direzione di marcia del veicolo della C.R.I. ; ove possibile **e sempre nei casi gravi, allegare le fotografie dei veicoli e dell'area dell'incidente, nonché uno schizzo planimetrico**).



8) **TESTI** (indicare generalità e recapiti; precisare se le loro dichiarazioni siano conformi, o meno, alla versione sull'incidente data dal conducente della C.R.I.).

9) **PARERE DI RESPONSABILITA'**.

- nessuna responsabilità colpa lieve
 colpa grave dolo

Si richiede la verifica della Commissione interna d'inchiesta per la definizione della responsabilità del conducente C.R.I..

IL PRESIDENTE C.R.I.

_____ (firma)

(Riservato all'Ufficio Provinciale Motorizzazione C.R.I.)

Acquisito con Prot. n° _____ del _____

IL RESPONSABILE DL PROCEDIMENTO

Inserito dati nel sistema informatizzato CRI il _____

Allegato **38 A** /05 (VEI)
(ex Mod. 308 – 5 AC)**CROCE ROSSA ITALIANA**

(1)

FOGLIO DI MARCIA N° _____
per la movimentazione di AUTOMEZZI e NATANTI

Il conducente _____ esce dall'autorimessa con:	Autovettura Ambulanza Autocarro Autobus Motoveicolo Natante
Targa CRI _____ Sigla radio _____	
Rimorchio agganciato (eventuale) Targa CRI _____	
MOTIVO DEL SERVIZIO (2): _____	

USCITA		RIENTRO		PERCORSO
Giorno _____	Controllo _____	Giorno _____	Controllo _____	
Ora _____		Ora _____		Ore _____
Contachilometri _____		Contachilometri _____		Km. _____

SERVIZIO RICHIESTO DA : _____
_____PER : _____
_____PERSONE TRASPORTATE : _____

ITINERARI :

Da _____	A _____

NOTE : _____

V° per l'eseguito servizio

IL CONDUCENTE

V° IL DIRETTORE o IL PRESIDENTE

NOTE:

- (1) Riportare i dati del Comitato, Delegazione o Reparto operativo che ha in carico i veicoli e natanti.
- (2) Il "motivo del servizio" che determina l'uso del veicolo deve essere indicato chiaramente e specificatamente nel foglio di uscita. Qualora vengano invece adoperate formule vaghe, come per esempio, servizi vari – a disposizione del Comitato – giri in città, ecc., i viaggi saranno ritenuti senz'altro ingiustificati.

CROCE ROSSA ITALIANA

Rapportino del giorno _____ del movimento dei veicoli C.R.I.

N° d'ordine	N° di targa del veicolo C.R.I.	USCITA		ENTRATA		DESTINAZIONE	NOMINATIVI	
		ora	N° del contachilometri	ora	N° del contachilometri		del conducente	dei membri dell'equipaggio o dei passeggeri
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

(da compilare a cura dell'Operatore della Centrale Operativa C.R.I., registrando ogni veicolo CRI movimentato)

Pagina _____

Allegato 41 /05 (VEI)

CROCE ROSSA ITALIANA

TABELLA DEI CONTROLLI DA ESEGUIRE SUI VEICOLI C.R.I.

TARGA VEICOLO	TIPO VEICOLO	CONTROLLO ⁽¹⁾	CHILOMETRI	Data controllo
CRI				

TIPO DI CONTROLLO		
ORDINARIO DELL'EFFICIENZA	ISPETTIVO PERIODICO	PERIODICO DI AFFIDABILITA'
<input type="checkbox"/> Giorno _____	<input type="checkbox"/> I° trimestre <input type="checkbox"/> II° trimestre	<input type="checkbox"/> Ogni 5.000 Km.
<input type="checkbox"/> Mese di _____	<input type="checkbox"/> III° trimestre <input type="checkbox"/> IV° trimestre	<input type="checkbox"/> I° semestre <input type="checkbox"/> II° semestre

VISIVO ESTERNO E INTERNO	Note	⁽²⁾	
		SI	NO
danni alla carrozzeria		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
danni alla tappezzeria		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
stato dei pneumatici (usura, pressione ecc.)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
controllo pulizia interna ed esterna		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

STRUMENTI DI SEGNALAZIONE, COMANDO e SICUREZZA	Note	SI	NO
prova dispositivi di segnalazione ottici ed acustici (compresi i supplementari)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
controllo efficienza apparato radio (tramite prova radio con la propria Sede CRI)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
prova efficienza tergicristallo		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prova efficienza condizionatore vano guida		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DOCUMENTAZIONE E DOTAZIONE DI BORDO	Note	SI	NO
tagliando assicurazione e carta di circolazione		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
modulistica di servizio (cartine,moduli ASL, scheda rifornimento, ecc)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
presenza, stato di carica e revisione estintori		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
presenza, stato d'uso ruota scorta e dotazioni relative (cric, chiave, cacciavite, ecc...)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
presenza triangolo		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
presenza torce a vento (segnalazione incidenti)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
efficienza fari di illuminazione e segnalazione		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
presenza giubbino ad alta visibilità (da utilizzare in assenza di uniforme ad alta visibilità)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

VANO MOTORE	Note	SI	NO
livello olio motore		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
livello liquido di raffreddamento		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
liquido freni		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
liquido servosterzo (se presente)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
liquido tergicristalli		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
controllo visivo generale per accertare eventuale perdita di fluidi o altre anomalie		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

⁽¹⁾ Ordinario, Ispettivo, Periodico.⁽²⁾ **SI** se il controllo risulta positivo, regolare, **NO** se il controllo risulta negativo, mancante, difettoso, inefficiente.

PROVA TECNICA	Note	SI	NO
Prova su strada		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prova sistema frenante		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verifica efficienza ed usura dischi freni (ove presenti)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

VANO SANITARIO (eventuale)	Note	SI	NO
impianto ossigeno (O ²)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
bombole (O ²), validità, rispondenza alle norme		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
impianto elettrico (prese ed illuminazione)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
impianto aspirazione (vuoto)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
impianto aspirazione generale vano sanitario		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
efficienza condizionatore vano sanitario se disponibile		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
barella automatica		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
barella atraumatica		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
traslatore barella		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
attrezzature elettromedicali		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
defibrillatore, pulsossimetro		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
dispositivi di immobilizzazione, collari, ecc...		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
sedili (consistenza, stabilità, tappezzeria)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
mobiletti, rak, portaflebo, ecc...		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

NOTA OPERATIVA

Ove si riscontrino mancanze e/o inefficienze il conducente, o l'incaricato del controllo, dovrà immediatamente attivarsi per il loro ripristino, direttamente o attraverso il personale incaricato.

Nell'impossibilità di provvedervi direttamente, annoterà le anomalie riscontrate sulle richieste di intervento e, nei casi più urgenti/gravi, escluderà il veicolo dall'utilizzo, avvisando il responsabile dell'officina o un suo delegato ed apponendo sul cruscotto del veicolo un cartello con la dicitura "FUORI SERVIZIO" con l'indicazione del motivo, la data, l'ora e il proprio nominativo e qualifica, chiaramente leggibili.


RELAZIONE DI SERVIZIO

DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITA'

A seguito del controllo effettuato, ai sensi dell'art. 145 comma 4 del Testo Unico CRI, approvato con O.C. n° 261/05 del 17.05.2005:

- si riscontra** la affidabilità operativa del veicolo;
- non si riscontra** la affidabilità operativa del veicolo.

L'INCARICATO DEL CONTROLLO

(Riservato all'Ufficio C.R.I.)		
Registrato il _____		IL PRESIDENTE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		

☐ INTERVENTI SPECIALISTICI ESEGUITI DA OFFICINE ESTERNE:FATTURA N° DEL CONSEGNA TI IL DESCRIZIONE FATTURA N° DEL CONSEGNA TI IL DESCRIZIONE VEICOLO REIMMESSO IN SERVIZIO IN DATA

COLLAUDO FINALE ESEGUITO DA:

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Qualifica	Cognome	Nome	(Firma)

LAVORI **IN PIU'** RISPETTO AL COLLAUDO INIZIALE

CODICE LAVORO	DESCRIZIONE LAVORO

LAVORI **IN MENO** RISPETTO AL COLLAUDO INIZIALE

CODICE LAVORO	DESCRIZIONE LAVORO

AUTORIZZATI DA

<input type="text"/>	<input type="text"/>
Qualifica	(Firma)

ELENCO FATTURE RELATIVE ALLA RIPARAZIONE

Fattura n°	Data	Netto RICAMBI	IVA	Netto MANODOPERA	IVA	TOTALE IVA compresa	Visto
TOTALE FATTURE						<input type="text"/>	

NOTE

(data),

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL PRESIDENTE C.R.I.

REQUISITI DI ETÀ E VALIDITÀ DELLA PATENTE C.R.I.

Tipo	Età ▶	14-18	18-21	21-50	50-60	60-65	65-70	70-75	75-80
1		10 anni			5 anni	2 anni	1 anno		
2		10 anni			5 anni	2 anni			
3		10 anni			5 anni	2 anni	1 anno		
4	(escluso Minibus) (♦)	10 anni			5 anni	2 anni	1 anno		
4	(solo Minibus)	10 anni			5 anni	3 anni	1 anno		
5		(♦♦)	5 anni			3 anni	1 anno		
5b		(♦♦)	5 anni			3 anni	1 anno		
6		(●)	5 anni			3 anni	1 anno		
7		(●●)	5 anni			3 anni	1 anno		
8		5 anni			3 anni	1 anno			
9		(●●)	10 anni		5 anni	2 anni	1 anno		

N.B. LA VALIDITÀ DELLA PATENTE ED I RELATIVI SUCCESSIVI RINNOVI, SONO CONFORMATI AL TIPO DI PATENTE POSSEDUTA CON RIFERIMENTO AI LIMITI PIÙ RESTRITTIVI. SALVO I RINNOVI INTERMEDI, I RINNOVI CHE SUPEREREBBERO IL LIMITE DI ETÀ SCADONO IL GIORNO DEL RAGGIUNGIMENTO DEL LIMITE DI ETÀ STESSO (il programma è già conformato a queste condizioni).

Esempio 1 Per chi possiede la patente di **Tipo 1-2-3-4**, la validità è di 10 anni, fino a 50 anni, poi 5 anni fino a 65 (Medico), poi 2 anni fino a 70. (limitazione massima per la patente Tipo 2). Successivamente potrà mantenere solo le patenti **Tipo 1-3** rinnovandole ogni 2 anni fino a 75 (Medico) ed infine ogni anno fino a 80 (Commissione Medica).

Esempio 2 Per chi possiede la patente di **Tipo 1-2-3-4-5**, la validità è di 5 anni, fino a 60 anni, poi 3 anni fino a 65 (Medico), poi 1 anno fino a 70 (Commissione Medica). Successivamente potrà mantenere solo le patenti **Tipo 1-3-4** (escluso minibus) rinnovandole ogni anno fino a 75 (Medico), ed infine ogni anno fino a 80 (Commissione Medica).

Esempio 3 Per chi possiede la patente di **Tipo 1-2-3-4-5-6-9**, la validità è di 5 anni, fino a 60 anni, poi 3 anni fino a 65 (Medico), poi 1 anno fino a 70 (Commissione Medica). Successivamente potrà mantenere solo le patenti **Tipo 1-3-4-9** (escluso minibus) rinnovandole ogni anno fino a 75 (Commissione Medica). Infine potrà mantenere solo le patenti **Tipo 1-3** rinnovandole ogni anno fino a 80 (Commissione Medica).

Esempio 4 Per chi possiede la patente di **Tipo 1-3**, la validità è di 10 anni, fino a 50 anni, poi 5 anni fino a 65 (Medico), poi 2 anni fino a 75 (Medico). Infine ogni anno fino a 80 (Commissione Medica).

LEGENDA

- Età minima e massima, con **CERTIFICATO MEDICO**
- Rinnovo annuale (o per 2, o per 3 anni, nei soli casi previsti), con **CERTIFICATO MEDICO**
- Rinnovo annuale, solo con **CERTIFICATO** presso **COMMISSIONE MEDICA PROVINCIALE**

(♦)	L'abilitazione è valida per le ambulanze solo se il conducente è in possesso del corso OTI ed OSES CRI o equipollente e previo prova pratica di guida, da organizzarsi a cura del responsabile degli automezzi o di autista CRI con provata esperienza. La mancata abilitazione all'uso delle ambulanze ordinarie e/o all'uso dei Minibus (per requisiti di età) è trascritta sulla patente CRI nella sezione "limitazioni", con la dicitura "ESCLUSO GUIDA AMBULANZE" e/o "ESCLUSO GUIDA MINIBUS".
(♦♦)	Conseguibile solo con ESAME di TEORIA e di PRATICA, senza obbligo di Corso (sono auspicabili lezioni di aggiornamento sul Testo Unico CRI, con particolare riferimento alle Norme di Comportamento)
(●)	Conseguibile solo con possesso della patente Tipo 4 (o equipollente) da <u>ALMENO 1 ANNO</u>
(●●)	Conseguibile solo con possesso della patente Tipo 4 (o equipollente) da <u>ALMENO 2 ANNI</u>

RADIOCOMUNICAZIONI CRI*

Gli apparati radio utilizzati dalla Croce Rossa Italiana sono costituiti da tre tipologie fondamentali:

1. Apparati Fissi;
2. Apparati Mobili / Veicolari;
3. Apparati Portatili.

Apparati Portatili:

- Facile trasporto ed utilizzo;
- Normalmente destinato a tutti gli operatori che svolgono servizi dislocati dalla stazione fissa o veicolare, come ad esempio in luoghi distanti dall'ambulanza, presso impianti sportivi, spazi aperti ecc.;

Per assolvere completamente alle funzioni tecniche, tale apparato deve essere:

- di ridotte dimensioni;
- di peso contenuto;
- dotato di tutte le funzioni necessarie;
- possedere lunga autonomia (generalmente dalle 6 alle 10 ore);

Esso è costituito da una antenna di piccole dimensioni, da un pacco batterie, e dalla radio vera e propria; formata da una tastiera alfanumerica, display, tasto per il microfono e altoparlante.

Apparati Mobili – Veicolari:

- Sono presenti su tutte le ambulanze e quasi tutti gli autoveicoli CRI
- Le funzioni d'impiego che normalmente vengono abilitate su questi apparati sono generalmente le stesse di quelli portatili, vi è la presenza di un ampio display su cui vengono visualizzati gli stati funzione, oppure messaggi in arrivo da altri apparati.

Apparati Fissi:

Per le centrali operative è necessario che l'apparato di stazione assolva alcune funzioni per facilitarne l'uso e l'affidabilità:

- collegamento via seriale dell'apparato ad un PC per la registrazione del traffico radio sul canale di appartenenza e per l'inoltro di messaggi digitali;
- microfono da tavolo ed altoparlante esterno;
- impianto d'antenna ubicato nella parte esterna dell'edificio;
- alimentatore per adattare la tensione della rete elettrica alla tensione di utilizzo dell'apparato;

* Manuale CRI 2007.- Vds D. Bolognin Terme Euganee
http://www.crocerossachepassione.com/index.php?option=com_docman&task=search_result&Itemid=8

- batteria al piombo stagna, in grado di assicurare una autonomia minima di 24h in condizioni standard.

Codici Identificati di ogni Radio e Selettive:

Ogni stazione radio facente parte della rete nazionale della C.R.I. sia essa portatile, veicolare o fissa; deve avere un proprio codice/identificativo unico. Il codice serve praticamente per identificare la dislocazione, il tipo e/o la provenienza di quella radio.

Ogni codice è composto da cinque cifre, e serve a classificare il tipo di apparato e verrà impiegato per le chiamate in selettiva e per l'identificazione stessa (cioè capire con chi stiamo parlando).

Chiamata selettiva:

comporre coi numeri della tastiera il codice della radio da chiamare, poi premere l'apposito tasto (per es. il triangolino). Sul display del ricevente comparirà il codice numerico della stazione chiamante. Un segnale acustico avviserà l'operatore che c'è una chiamata in corso fino a che non risponde; nel caso in cui questi non sia presente, potrà identificare al suo rientro la stazione chiamante attraverso il codice che rimarrà visualizzato sul display.

MODI DI TRASMISSIONE UTILIZZATI:

I sistemi di comunicazione che la Croce Rossa ha a disposizione si distinguono in :

1) - Trasmissione Diretta (Punto a Punto):

Consiste nell'utilizzo da parte degli apparati sia in trasmissione che in ricezione della medesima frequenza cioè dello stesso canale radio; viene anche chiamato collegamento semplice (simplex).

Si utilizza per comunicazioni a breve distanza (ad esempio tra ambulanza e squadre a piedi durante manifestazioni sportive, concerti, ecc) o in caso di avaria delle stazioni ripetitrici; con raggio massimo di copertura circa 15-20Km (5Km per le radio portatili).

L'uso di tali frequenze è autorizzato esclusivamente in caso d'avaria delle stazioni ripetitrici nell'ambito della stessa area di servizio.

2) - Trasmissione con Ponte Ripetitore:

Si chiama Ponte Radio Ripetitore: una stazione radio speciale ed automatica ubicata in posizione elevata in grado di poter ricevere, amplificare e ritrasmettere la mia voce/segnale proveniente da zone molto lontane.

Questo sistema è quello universalmente adottato per tutte le comunicazioni di carattere sanitario e non, esso consente in pratica la copertura di un'ampia zona/regione permettendo comunicazioni a volte impossibili dovute alla presenza di ostacoli naturali quali colline, località di montagna, ecc. (su una vasta area oltre i 70-100Km e più).

Nelle radio utilizzate nell'area metropolitana di Roma si utilizza per questa il **canale 04**

APPARATO RADIO FISSO O MOBILE-VEICOLARE



APPARATO RADIO PORTATILE



CONSIGLI PER L'USO DELLA RADIO

Una comunicazione radio deve essere **rapida, univoca ed efficace**.

1. Verificare sempre che il canale sia libero prima di iniziare la trasmissione a voce o l'invio della chiamata selettiva
2. Parlare tenendo il microfono a circa dieci centimetri dalla bocca con tono di voce chiaro.
3. I passaggi devono essere brevi e chiari; siete invitati ad utilizzare i codici operativi previsti.
4. Premere prima il tasto del microfono (almeno 1 secondo) e poi parlare, la trasmissione transita per mezzo di un ponte ripetitore, è necessario fornire al sistema il tempo di attivarsi.
5. L'ordine (inteso come precedenza) delle chiamate è il seguente: **Urgenze > Trasporti ordinari > Assistenze > Esercitazioni**. Lasciare il canale libero se un mezzo fa precedere alla chiamata il termine "Emergenza".
6. La radio va utilizzata esclusivamente per scambiare comunicazioni di servizio.
 - E' vietato impiegare un canale di lavoro diverso da quello assegnato.
 - Non sono ammesse comunicazioni radio con stazioni che non si identifichino correttamente e che non appartengono alla rete CRI.
7. Evitare discussioni via radio, il canale deve essere impegnato per il minor tempo possibile, qualcuno potrebbe avere bisogno di comunicare con urgenza.
8. Attendere qualche secondo tra un passaggio e l'altro per permettere l'inserimento di una eventuale comunicazione urgente.
9. Nel caso in cui si utilizzassero radio portatili, **NON AFFERRARLE PER L'ANTENNA**.

Vengono elencate ora alcune linee guida da seguire durante l'espletamento dei servizi:

- accendere l'apparato all'inizio di ogni servizio, impostare il canale radio di comunicazione inerente la nostra area (o controllare lo stesso);
- per effettuare una comunicazione via radio, prima di avviare la chiamata, verificare che il canale su cui si esplica il servizio non sia impegnato da altri utenti; in pratica prima di parlare ascoltare che nessun'altra persona stia già parlando;
- indirizzare la voce verso il microfono;
- premere il pulsante del microfono ed attendere un paio di secondi prima di inviare il messaggio. Questo permetterà, nel caso in cui venga utilizzato un collegamento tramite ponte ripetitore, che il sistema venga automaticamente agganciato/attivato, evitando in questo modo di perdere la prima parte del messaggio;
- mantenere la propria bocca a circa 5-10 cm dal microfono stesso;
- non urlare al fine di evitare la saturazione dell'amplificatore microfonico e quindi la comprensibilità del nostro messaggio;
- parlare in maniera chiara e pronunciare ogni parola distintamente, se necessario fare uso dell'alfabeto fonetico per fare lo spelling dei termini difficili;
- preparare mentalmente il messaggio prima di premere il pulsante del microfono, evitando incertezze e paure;

- se necessario fare uso di linguaggi in codice (spelling) secondo l'alfabeto internazionale, in modo da abbreviare e semplificare il luogo dell'evento, patologia d'infortunio, codice d'invio/rientro, ecc;
- non utilizzare il canale radio con informazioni inutili e non richieste
- proteggere quanto più possibile la **privacy del paziente**, evitando di comunicare i dati anagrafici dello stesso;
- se necessario richiedere nuovamente le informazioni che non sono state comprese bene o completamente (messaggio "non copiato")

Per una maggiore chiarezza nelle comunicazioni si consiglia di utilizzare i termini che seguiranno. Ciò che viene proposto è semplicemente a titolo esemplificativo; è importante essere molto brevi e comprensibili.

AVANTI o COMUNICARE	per invitare l'interlocutore ad iniziare la comunicazione;
ATTENDERE	per chiedere all'interlocutore di restare in ascolto;
RIPETERE	per farsi nuovamente ripetere il messaggio o l'informazione;
RICEVUTO	per confermare la ricezione di un messaggio;
INTERROGATIVO	si colloca alla fine della frase quando si pone una domanda;
AFFERMATIVO	per confermare una richiesta, sostituisce il SI;
NEGATIVO	per non confermare una richiesta; sostituisce il NO;
IN ATTESA DI ...	quando si sta aspettando qualcuno o qualcosa
MESSAGGIO NON COPIATO	quando non si è capito un messaggio, e si invita a ripeterlo

ALFABETO FONETICO

A Alfa	H Hotel	O Oscar	V Victor
B Bravo	I India	P Papa	W Whisky
C Charlie	J Juliet	Q Quebec	X X-Ray
D Delta	K Kilo	R Romeo	Y Yankee
E Echo	L Lima	S Sierra	Z Zulu
F Foxtrot	M Mike	T Tango	
G Golf	N November	U Uniform	

UN AUTISTA SOCCORRITORE SICURO*

Un buon professionista soccorritore alla guida del veicolo deve:

- ❖ Essere in buone condizioni fisiche: non bisogna avere nessun problema fisico che possa ostacolare la guida dell'automezzo.
- ❖ Essere in buone condizioni psichiche: saper controllare le emozioni. La guida di ambulanza e/o automedica non è consigliabile a persone che si agitano.
- ❖ Essere in grado di agire in condizioni di stress.
- ❖ Avere un atteggiamento positivo, ma senza presunzioni riguardo alle proprie capacità di guida e di soccorritore.
- ❖ Essere tollerante nei confronti degli altri conducenti. Ricordare che le persone reagiscono in maniera differente alla vista di un mezzo di soccorso.
- ❖ Non guidare mai sotto l'effetto di sostanze tossiche (alcool, droghe, farmaci).
- ❖ Non guidare senza patente.
- ❖ Portare gli occhiali o le lenti se queste sono prescritte per la guida.
- ❖ Considerare in modo critico le proprie capacità tenendo conto dello stress, del sonno, delle malattie e della stanchezza.

CAUSE PRINCIPALI DI INCIDENTE*

In un gran numero di casi il fattore determinante degli incidenti un cui sono coinvolte ambulanze è l'eccessiva velocità. La conoscenza del territorio di competenza consente di effettuare il percorso più breve per arrivare dal punto di partenza al luogo dell'evento, evitando di dover correre in modo indiscriminato.

Altra causa frequente di incidente stradale è rappresentata dal mancato rispetto della distanza di sicurezza. Come tutti gli autoveicoli, il mezzo di soccorso richiede una certa distanza per arrestarsi in caso di frenata. È evidente che tale distanza sarà tanto maggiore quanto maggiore è la velocità del veicolo e quanto più lenti sono i riflessi dell'autista soccorritore; bisogna anche tener conto delle condizioni del fondo stradale e dello stato dell'impianto frenante del mezzo.

Bisogna sempre considerare inoltre, la possibilità che un altro utente della strada si comporti in modo anomalo. L'autista soccorritore deve quindi prestare enorme attenzione alla strada e a tutto ciò che lo circonda.

La professionalità dell'autista soccorritore è rilevabile anche dalla corretta posizione di guida, dalla giusta impostazione delle mani sul volante, dalla velocità proporzionata alle condizioni della viabilità nonché dalla capacità di valutare e prevedere il comportamento degli altri utenti della strada.

* http://www.emergenzasanitaria.com/index.php?option=com_content&view=article&id=63%3Aautista-soccorritore&catid=54%3Aautista-soccorritore&Itemid=65&showall=1

GLI ESAMI

Gli esami si svolgono così come descritto nell'art. 64 del regolamento della Flotta Moderna riportato precedentemente.

Le modalità ed i contenuti delle prove di esame (quiz, argomenti del colloquio, ove previsto, tipo di percorso per le prove pratiche) sono rimandati alla discrezionalità della Commissione Patenti e del formatore che di volta in volta presiede la sessione d'esame.

Tutto ciò premesso vorremmo dare indicazioni pratiche sullo svolgimento degli esami alla luce di quanto accaduto negli esami "celebrati" da qualche tempo a questa parte.

Patente 2 (motoveicoli)

- Prova scritta: i quiz sono desunti direttamente da quelli utilizzati dalla Motorizzazione Civile per il conseguimento della patente civile categoria B.
- Prova pratica: si svolge su un percorso disegnato con birilli, lo stesso descritto nella circolare 32/86 del Ministero dei Trasporti, per il conseguimento della patente civile categoria A, riportata per comodità nella pagina seguente.

Patente 3 e 4 (autovetture)

Si ottiene con la procedura di conversione della patente civile.

Patente 5 (ambulanza) e patente 6-7-8 (superiore)

- Prova scritta: riportiamo di seguito i quiz a risposta chiusa maggiormente utilizzati negli esami svolti ultimamente.
- Prova orale: prevista per la patente superiore, è probabile che tocchi gli argomenti sui quali è stato commesso un errore sulla precedente prova scritta, fatta salva la discrezionalità dell'esaminatore; è inoltre probabile che si svolga in prossimità di un mezzo per una migliore contestualizzazione del colloquio.
- Prova pratica: guida di un mezzo indicato nelle abilitazioni da rilasciare, il tipo di percorso, le modalità di esecuzione e la sua durata appartengono alla discrezionalità dell'esaminatore e l'esito della prova sarà valutato a suo insindacabile giudizio.

Patente 9 (mezzi speciali)

Si ottiene con il superamento di un colloquio, atto ad accertare la conoscenza approfondita del mezzo, ed una prova pratica di guida da effettuare sul tipo di mezzo di cui si intende concedere l'abilitazione; solitamente si tratta del carrello elevatore pertanto in questa sede ci limitiamo a questo tipo di mezzo riportando più avanti il testo del Servizio Prevenzione e Protezione della regione Emilia Romagna, scheda tecnica n° 24.

Documenti necessari per iscriversi al corso per il conseguimento della patente CRI

- Certificato medico in corso di validità
- 4 foto tessera identiche e recenti
- Fotocopia avanti-retro, leggibile, del codice fiscale o della tessera sanitaria
- Fotocopia avanti-retro, leggibile, di altre patenti di guida possedute (civile, militare, ecc)

Inoltre dovranno essere compilati e sottoscritti i modelli forniti dalla segreteria del Gruppo: (consenso privacy e autocertificazione).

Ministero dei Trasporti**Direzione Generale M.C.T.C.***Circolare n.32/86 del 19 Febbraio 1986**Allegato 1***PROGRAMMA PER LA PROVA PRATICA DI GUIDA SU MOTOVEICOLI****1 SLALOM**

1.1 Preparazione della prova

Disporre 5 coni in gomma, o in materiale plastico, in linea retta, alla distanza di 4 m l'uno dall'altro

1.2 Svolgimento della prova

Il candidato dovrà effettuare un percorso lasciando alternativamente da una parte e dall'altra ciascuno dei 5 coni, e scostandosi da essi il meno possibile

1.3 Penalizzazioni

1.3.1. Abbattere uno o più coni

1.3.2. Saltare un cono, omettendo di svolgere il percorso che parzialmente deve avvolgerlo

1.3.3. Allontanarsi eccessivamente dai coni

1.3.4. Mettere un piede a terra

1.3.5. Impiegare un tempo eccessivo

1.3.6. Coordinare in modo irregolare la guida dimostrando scarsa abilità

2 OTTO

2.1. Preparazione della prova

Disporre due coni alla distanza di 8 m.

Collocare intorno a ciascuno dei 2 coni, alla distanza di 3,5 m, altri 5 coni, in modo che le congiungenti con il cono centrale formino fra loro e con la congiungente i 2 coni, angoli di 60°.

Nessun cono deve essere sistemato sulla congiungente i 2 coni

2.2. Svolgimento della prova

Il candidato dovrà descrivere un otto, quanto più possibile regolare, avvolgente i due coni posti inizialmente e collocato all'interno della zona delimitata dai 10 coni aggiunti

2.3. Penalizzazioni

2.3.1. Abbattere uno o più coni

2.3.2. Disegnare un otto irregolare

2.3.3. Mettere un piede a terra

2.3.4. Impiegare un tempo eccessivo

2.3.5. Coordinare in modo irregolare la guida dimostrando scarsa abilità

3 PASSAGGIO IN CORRIDOIO STRETTO

3.1. Delimitare con coni posti a 50 cm un corridoio lungo 6 m e largo quanto la massima larghezza della moto all'altezza dei coni, più 30 cm.

3.2. Svolgimento della prova

Il candidato deve percorrere il corridoio a bassa velocità

3.3. Penalizzazioni

Abbattere uno o più coni

Mettere un piede a terra

4 FRENATURA

4.1.Preparazione della prova

Al termine di un percorso rettilineo di 25 m disporre, alla distanza di 1 m, 2 coni in modo che il relativo allineamento risulti perpendicolare al percorso, e tale che l'asse di questo coincida con l'asse del segmento delimitato dai due coni. Altri 2 coni, parimenti ad 1 metro tra loro dovranno essere disposti in modo che l'allineamento prodotto risulti parallelo al primo e distante un metro da questo.

4.2.Svolgimento della prova

Il candidato, partendo dall'inizio della base di 25 m, deve passare in 2a marcia, ed arrestare il veicolo in modo che la ruota anteriore superi il primo allineamento, ma non il secondo.

4.3.Penalizzazioni


4.3.1.Arrestare il motoveicolo con la ruota anteriore che non ha superato il primo allineamento

4.3.2.Arrestare il motoveicolo con la ruota anteriore che ha superato il secondo allineamento

4.3.3. Coordinare in modo irregolare la guida dimostrando scarsa abilità

N.B. Per i conducenti già muniti di patente la prova pratica potrà essere limitata all'esecuzione di una o più delle prove sopraindicate

PERCORSO COMPLETO



I CARRELLI ELEVATORI CON OPERATORE A BORDO* (carrelli elevatori a forche)

Si definiscono “*carrelli elevatori*” i carrelli per movimentazione destinati a sollevare, trasportare, accostare, immagazzinare in scaffalature carichi di qualsiasi genere. Quello più diffuso è certamente il carrello elevatore a piattaforma o a forche. Questa macchina è studiata appositamente per movimentare carichi disposti al di fuori della propria base di appoggio; il carico è sistemato, normalmente, su una pedana (pallet), che dispone di aperture nelle quali si introducono le forche.

Requisiti normativi

Le principali norme che riguardano la costruzione e la sicurezza dei carrelli elevatori sono:

D.P.R.n° 547/1957	Norme per la prevenzione degli infortuni
Circolare n° 254 del 17/03/1976	Carrelli elevatori
Circolare del Ministero del Lavoro n° 9 del 01/02/1979	Carrelli elevatori – applicazione delle norme di prevenzione degli infortuni
Norma tecnica UNI n° 9289 del 30/11/1987	Carrelli industriali semoventi. Sicurezza del personale a terra
Norma tecnica UNI n° 9290 del 30/11/1987	Carrelli industriali a forche. Tacche di posizionamento delle forche
Direttiva CEE/CEEA/CE n° 240 del 16/12/1989	Adeguamento dei carrelli semoventi al progresso tecnico
Direttiva CEE/CEEA/CE n° 368 del 16/12/1991	
D.Lgs. n° 304 del 10/09/1991	Attuazione direttiva CEE 86/663 relativa ai carrelli semoventi per movimentazione
Circolare n° 50/98 del 09/04/1998	Carrelli semoventi per movimentazione. Requisiti dei dispositivi di protezione
D.Lgs. n° 359/99	Requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature da parte dei lavoratori
Circolare 7808 del 08/06/2001	Riduzione del rischio di rovesciamento accidentale

Quest'ultima circolare assume particolare importanza in quanto tratta il rischio di ribaltamento e/o rovesciamento accidentale.

Di seguito si riportano alcuni dei principali requisiti che la normativa vigente richiede:

- **Portata** – sul mezzo deve essere indicata, su apposita targa, la portata massima ammissibile alle forche, anche in relazione alla posizione baricentrica del carico, la targa deve essere durevole e fissata in modo visibile;
- **Stabilità** – ai fini della stabilità del mezzo e del carico i carrelli elevatori a forche devono risultare rispondenti alle prove di cui all'allegato IV al D.Lgs. n° 304 del 10/09/1991. La pressione prescritta del gonfiaggio dei pneumatici deve essere chiaramente indicata sul carrello;
- **Freno** – I carrelli devono essere muniti di freni in grado di mantenere immobile il carrello con il suo carico massimo ammissibile sulle pendenze massime di utilizzazione specificate dal costruttore. Il carrello deve inoltre essere dotato di adeguato freno di immobilizzazione.

* Servizio Prevenzione e Protezione della regione Emilia Romagna
<http://www.aosp.bo.it/spp/schedetecniche/pdf/%2420-%20Carrelli%20elevatori.pdf>

- **Rulli e pulegge di deviazione** – I rulli di deviazione delle catene di sostegno delle forche devono essere corredati di dispositivo contro la fuoriuscita della catena dalla propria sede anche in considerazione di un possibile allentamento delle catene in caso di appoggio delle forche;
- **Posto di guida** – Per quanto concerne le protezioni del posto di manovra è previsto, per tutti i carrelli con forche sollevabili ad un'altezza maggiore di 180 cm, un tetto di protezione che può essere amovibile. Le parti in movimento (l'una rispetto all'altra), alla portata dell'operatore nella normale posizione di lavoro, devono essere adeguatamente protette o trovarsi alla distanza minima stabilita dalle norme. La visibilità deve essere tale da poter effettuare tutte le manovre in sicurezza. Per i carrelli elettrici un interruttore, separato ed indipendente dal sistema di comando, deve disinserire automaticamente il circuito di marcia quando il conducente scende dal carrello. Deve essere sempre consentita la perfetta visibilità di tutta la zona d'azione del mezzo. La protezione del tetto inoltre deve essere concepita in modo tale da poter impedire il passaggio di materiale minuto sulla zona sovrastante quella occupata dall'operatore durante l'azionamento del mezzo.
- **Organi di comando** – È necessario che tutti i comandi, relativamente agli organi del gruppo di sollevamento dei carichi, abbiano il ritorno in automatico in posizione neutra. La leva, inoltre, deve essere azionabile per via meccanica, elettrica, o con altro sistema, ergonomicamente concepito, tale da evitare qualsiasi azionamento accidentale. Il comando di traslazione deve essere realizzato in modo che il carrello possa mettersi in marcia solo dopo l'azionamento del comando del senso di marcia. Gli organi di comando devono portare la chiara indicazione della manovra cui sono asserviti.
- **Segnalatore acustico-luminoso** – i carrelli per movimentazione devono essere muniti di avvisatore chiaramente udibile e visibile.
- **Fine corsa** – il gruppo di sollevamento deve essere provvisto di fine corsa a battuta. Inoltre devono essere presenti alcuni mezzi atti ad evitare che la piastra portaforca ed eventuali elementi mobili si sfilino accidentalmente dall'estremità superiore dei montanti. Alle estremità della corsa di sollevamento deve esistere un dispositivo automatico di fine corsa.
- **Limitazione della velocità** – I carrelli con operatore non devono superare la velocità di 6 km/h a vuoto in piano.
- **Bracci di forca o piastra** – Nei bracci di forca o piastra devono essere applicati dispositivi atti ad impedire l'accidentale spostamento laterale. Devono essere presenti fine corsa atti ad impedire lo sfilamento laterale delle forche dalla estremità della piastra. Le prolunghe per le forche devono impedire qualsiasi spostamento sul braccio della forca.
- **Istruzioni d'uso** – l'utilizzo di un carrello deve essere possibile solo in presenza del libretto d'uso e manutenzione così come previsto dal DPR 459/96.

Principali rischi

Per i carrelli elevatori, come per ogni tipo di veicolo mobile, non è possibile parlare di sicurezza assoluta contro il pericolo della perdita di stabilità e delle sue conseguenze.

Anche se vengono rispettate le norme per la fabbricazione, rimane un pericolo residuo di perdita di stabilità, in particolare quando il carrello non viene utilizzato correttamente.

La perdita di stabilità può comportare pericoli di ribaltamento esponendo l'operatore ai rischi di schiacciamento tra le parti del carrello. Alcune tra le cause principali che possono determinare un ribaltamento (con mezzo carico) sono:

- Le brusche frenate a velocità elevata;
- La guida non in retromarcia su percorsi in pendenza;
- L'affrontare le curve con elevata velocità e piccoli raggi di curvatura.

In tutti questi casi l'adozione di comportamenti corretti permette un'efficace e sicura prevenzione.

Principali regole e norme comportamentali per l'utilizzo dei carrelli elevatori

La sicurezza di un carrello dipende, in larga misura, dal modo in cui il personale manovra il carrello. Le regole per il guidatore comprendono le seguenti principali categorie:

- *Regole generali*
- *Movimentazione del carico (sollevamento, impilamento e trasporto)*
- *Guida*
- *Compiti del guidatore per il mantenimento in buono stato del carrello*

Regole generali:

- I carrelli elevatori devono essere guidati e manovrati esclusivamente da persone autorizzate.
- I carrelli devono essere azionati solo dal posto di guida.
- I guidatori non devono apportare ai carrelli alcuna aggiunta o modifica che possa influire sul loro funzionamento a meno che non ne abbiano ricevuto l'autorizzazione.
- I guidatori devono impiegare i carrelli esclusivamente per gli scopi per cui sono destinati.
- Sui carrelli non devono essere trasportati passeggeri.

Movimentazione del materiale:

- Devono essere movimentati carichi non eccedenti la portata del carrello.
- Devono essere movimentati solo carichi stabili e disposti con tutta sicurezza. Particolare attenzione va posta soprattutto per carichi lunghi e/o alti.
- È vietata l'utilizzazione simultanea di due carrelli per movimentare carichi molto ingombranti.
- Per aumentare la stabilità del carico allargare sempre le forche in relazione alla larghezza dello stesso.
- In caso di trasporto di carichi sovrapposti fare in modo che questi siano di analoghe dimensioni.
- Le manovre di sollevamento e/o prelievo merci devono essere effettuate previo allontanamento delle persone che si trovano esposte al pericolo di una eventuale caduta del carico.
- Non utilizzare il carrello per spingere carichi.
- Il sollevamento di persone non è consentito. Non utilizzare il carrello elevatore per effettuare interventi di manutenzione (es. su impianti di illuminazione).
- Prima di azionare il carrello abbassare sempre le forche (sia vuote che cariche) per evitare il pericolo di rovesciamento o ribaltamento.

- Tenere il carico il più vicino possibile al montante ed inclinare il montante all'indietro.
- Non sovraccaricare mai il carrello, evitare che la distanza del baricentro del carico si troppo elevata rispetto al montante.

Guida

- La velocità di marcia deve essere rigorosamente contenuta "a passo d'uomo".
- Dare la precedenza a pedoni ed usare i dispositivi di segnalazione come clacson e faro di lavoro.
- Durante la guida mantenere una posizione corretta e non sporgersi oltre la sagoma del carrello.
- Evitare partenze, frenate e sterzate brusche.
- Nelle curve procedere con prudenza aumentando, per quanto possibile, il raggio di curvatura.
- Procedere a marcia indietro quando il carico nasconde la visuale in avanti.
- Percorrere le rampe di discesa sempre in retromarcia guardando all'indietro.
- Durante la marcia a vuoto mantenere le forche a 10-15 cm dal suolo.
- Non sollevare o abbassare le forche mentre il carrello elevatore è in corsa.
- Tenere lo sguardo sempre rivolto nella direzione di marcia.
- Sorpassare sempre a sinistra.
- Non viaggiare affiancati ad altri carrelli.
- Non effettuare frenate repentine.
- Rallentare agli incroci ed in prossimità delle curve.
- Valutare sempre il fondo stradale che si percorre (bagnato, scivoloso, sconnesso, ecc)
- Parcheggiare il carrello in modo da non ostruire passaggi e/o equipaggiamenti di emergenza (es. estintori e idranti).
- Quando si ferma il carrello, inserire il freno a mano ed estrarre la chiave.

Compiti del guidatore per il mantenimento in buono stato del carrello

- Verificare prima dell'inizio del lavoro che la batteria sia perfettamente carica.
- Verificare che il faro di lavoro acustico-luminoso sia sempre funzionante.
- Mantenere sempre puliti i fanali e i dispositivi di segnalazione ottica.
- Verificare lo stato dei pneumatici eliminando eventuali schegge o altri detriti rimasti incastrati.
- Controllare periodicamente la pressione dell'aria dei pneumatici.
- Controllare lo stato di conservazione delle catene e/o funi del dispositivo di sollevamento e del relativo fine corsa.
- Verificare periodicamente lo stato del freno a mano.
- Non utilizzare carrelli difettosi o danneggiati. Segnalare eventuali difetti o danneggiamenti al proprio superiore.
- Non parcheggiare il carrello nelle zone non consentite.



CROCE ROSSA ITALIANA

SCHEDA 1 PATENTE CAT 5

Per ogni affermazione: **V** se ritenuta vera, **F** se ritenuta falsa

1.1	Con i dispositivi di allarme azionati, a quale distanza si può seguire un mezzo di polizia anch' esso in emergenza?
V	F 1- A distanza ravvicinata per sfruttare lo spazio creato da questo.
V	F 2- A distanza di sicurezza per evitare un possibile tamponamento.
V	F 3- A 500 metri.
1.2	Durante l'espletamento di un servizio urgente si accende la spia dell'olio, cosa devo fare?
V	F 1- Proseguire portando a termine il servizio in corso.
V	F 2- Fermarsi alla prima officina far controllare il mezzo.
V	F 3- Far intervenire un'altra unità di soccorso prima di ogni altra manovra.
1.3	In autostrada, ad un mezzo di soccorso non in servizio urgente di Istituto (e quindi senza i dispositivi di allarme inseriti):
V	F 1- È comunque consentita la manovra di inversione del senso di marcia.
V	F 2- È comunque consentita la retromarcia e la sosta in banchina di emergenza.
V	F 3- Il mezzo è comunque esentato dal pagamento del pedaggio autostradale.
1.4	E' di colore rosso la spia?
V	F 1- Della temperatura del liquido di raffreddamento del motore.
V	F 2- Di accensione delle luci di retronebbia.
V	F 3- Della pressione dell'olio motore.
1.5	Se durante un servizio d'istituto urgente, incontriamo un segnale di pericolo, come dobbiamo comportarci?
V	F 1- Lo ignoriamo, perché siamo in urgenza.
V	F 2- Ci impone di fermarci.
V	F 3- Ci impone di tenere un comportamento prudente.
1.6	Nelle ore diurne, durante un servizio non urgente, con ammalato a bordo, quali dispositivi di allarme si usano?
V	F 1- Sirena e fari anabbaglianti.
V	F 2- Lampeggianti e sirena.
V	F 3- Lampeggianti e fari abbaglianti.
1.7	Come ci si comporta in emergenza dietro un veicolo in prossimità di un dosso o di una curva cieca?
V	F 1- Non si sorpassa finché la visibilità non lo consente.
V	F 2- Si sorpassa solo se il veicolo che ci precede favorisce il sorpasso azionando la freccia destra.
V	F 3- Si sorpassa se la strada è a due corsie per ogni senso di marcia divise da spartitraffico.
1.8	Se, su strada gelata, il veicolo sbandare, quale manovra è più opportuna ?
V	F 1- Frenare immediatamente a fondo.
V	F 2- Evitare manovre brusche sterzando nello stesso senso della slittata e riprendere il controllo appena possibile.
V	F 3- Premendo immediatamente il pedale della frizione.
1.9	Lo spazio minimo totale di arresto di un veicolo:
V	F 1- Aumenta con l'aumentare della velocità del veicolo.
V	F 2- Diminuisce con l'aumentare del tempo di reazione del conducente.
V	F 3- Dipende dalle condizioni della pavimentazione stradale.



CROCE ROSSA ITALIANA

SCHEDA 2 PATENTE CAT 5

Per ogni affermazione: **V** se ritenuta vera, **F** se ritenuta falsa

2.1	In caso di strada sdruciolevole il conducente deve?	
V	F	1- Affrontare le curve a velocità particolarmente moderata.
V	F	2- Aumentare bruscamente la velocità di marcia.
V	F	3- Aumentare la distanza di sicurezza dal veicolo che lo precede.
2.2	In emergenza, su un rettilineo con carreggiata adibita a doppio senso di marcia, con veicoli percorrenti entrambi le corsie e possibile viaggiare a cavallo della mezzzeria, se c'è spazio sufficiente?	
V	F	1- Sì, ma con cautela tenendo una velocità di sicurezza
V	F	2- No, perché si può creare una collisione.
V	F	3- Sì, perché i dispositivi di allarme danno il diritto di precedenza
2.3	Come dobbiamo comportarci se incontriamo questo segnale?	
V	F	1- Possiamo sorpassare i ciclomotori
V	F	2- Possiamo superare i veicoli a motore che procedono troppo lentamente.
V	F	3- Possiamo superare i soli autocarri.
		
2.4	Quale velocità (strada e traffico permettendo) si deve tenere nel trasporto di traumatizzato cranico in stato confusionale?	
V	F	1- Circa 120 Km/ora.
V	F	2- Non più di 60 Km/ora.
V	F	3- Circa 70 Km/ora valutando le condizioni del fondo stradale.
2.5	Il segnale nella figura:	
V	F	1- Presegnala una carreggiata a doppio senso, quando sul tratto precedente era a senso unico.
V	F	2- Impone di dare la precedenza ai veicoli provenienti in senso contrario.
V	F	3- Indica che bisogna ritornare indietro.
		
2.6	I conducenti di veicoli targati C.R.I. in caso di sinistro hanno l'obbligo di:	
V	F	1- Di sottoscrivere il Mod. C.I.D. (Constatazione Amichevole di Sinistro).
V	F	2- Di sottoscrivere il Mod. 211 al rientro in sede.
V	F	3- Di sottoscrivere il Mod. 311 al rientro in sede.
2.7	Giungendo sul luogo di un incidente, qual è il compito dell'equipaggio?	
V	F	1- L'autista parcheggia il mezzo nel modo più idoneo mentre il barelliere valuta la situazione ed inizia il soccorso.
V	F	2- L'autista provvede a valutare la situazione mentre il barelliere attende i suoi ordini.
V	F	3- L'autista compila il rapportino mentre il barelliere presta i primi soccorsi.
2.8	Quando si deve raccogliere un traumatizzato al centro della corsia di un senso di marcia, dove si deve, di norma, parcheggiare l'ambulanza?	
V	F	1- Prima del ferito, o comunque in modo da proteggerlo.
V	F	2- Dopo il ferito.
V	F	3- A fianco del ferito.
2.9	Il sorpasso in prossimità di un dosso è consentito	
V	F	1- Nei confronti di veicoli a trazione animale, su strada a due corsie e a doppio senso.
V	F	2- Sulle strade urbane a due corsie per senso di marcia.
F	F	3- Nelle strade a due corsie e a doppio senso di marcia, sulla scia del veicolo che ci precede.



CROCE ROSSA ITALIANA

SCHEDA 2 PATENTE CAT 5

Per ogni affermazione: **V** se ritenuta vera, **F** se ritenuta falsa

3.1	Lo spazio minimo totale di arresto di un veicolo:
V	F 1- Aumenta con l'aumentare della velocità del veicolo.
V	F 2- Si ottiene bloccando le ruote.
V	F 3- Diminuisce se si frena sterzando.
3.2	Cosa è consentito in autostrada, durante un servizio di istituto urgente?
V	F 1- L'inversione a U
V	F 2- La retromarcia
V	F 3-La sosta con i lampeggianti accesi.
3.3	Cosa si deve fare, alla guida di un'ambulanza durante un servizio di istituto urgente, all'intimazione dell'ALT della forza dell'ordine?
V	F 1- Si è tenuti a fermarsi.
V	F 2- Si è tenuti comunque a fermarsi, comunicando l'urgenza del servizio che stiamo svolgendo.
V	F 3-Ci impone di rallentare e all'occorrenza fermarci.
3.4	Come ci si comporta alla guida di un'ambulanza quando un cieco munito di bastone bianco attraversa la strada?
V	F 1- Si segnala la presenza del veicolo suonando il clacson.
V	F 2- Si rallenta e si procede a velocità moderata.
V	F 3- Ci si ferma.
3.5	In emergenza è possibile superare un veicolo che sta già sorpassandone un altro (doppio sorpasso)?
V	F 1- Sì, se il veicolo che ci precede ha capito la nostra manovra.
V	F 2- Sì, perché i dispositivi di allarme ne danno il diritto.
V	F 3- Sì, se la visibilità, il traffico e la carreggiata lo consentono.
3.6	La zebra con strisce parallele alla direzione della circolazione può essere:
V	F 1- La striscia di arresto.
V	F 2- Un attraversamento pedonale extraurbano.
V	F 3- La vicinanza di un passaggio a livello.
3.7	In emergenza, di fronte ad un divieto di transito, come ci si comporta?
V	F 1- Si prosegue, se abbiamo visibilità di almeno 100 mt.
V	F 2- Non si prosegue.
V	F 3- Si prosegue rapidamente, in modo da sgomberare la strada il più velocemente possibile.
3.8	Quando si raccoglie un politraumatizzato giacente sulla carreggiata, quale dei seguenti comportamenti è corretto?
V	F 1- Caricare il malato ed in seguito invertire la direzione di marcia.
V	F 2- Invertire la direzione di marcia ed in seguito caricare il malato.
V	F 3- Non invertire il senso di marcia, a costo di trasportare il malato ad un ospedale lontano.
3.9	Quali dei seguenti elementi va tenuto presente per la valutazione della distanza di sicurezza?
V	F 1- Efficienza del freno di stazionamento.
V	F 2- Condizione del fondo stradale.
V	F 3- L'efficienza dei freni di servizio.



CROCE ROSSA ITALIANA

SCHEDA 4 PATENTE CAT 5

Per ogni affermazione: **V** se ritenuta vera, **F** se ritenuta falsa

4.1	Durante l'espletamento di un servizio urgente si incontra un incidente stradale: come ci si comporta?	
V	F	1- Ci si ferma a prestare soccorso proseguendo poi per il precedente servizio.
V	F	2- Si prosegue lasciando, se possibile, un barelliere a prestare soccorso e chiedendo per radio l'intervento di altre ambulanze.
V	F	3- Ci si ferma a prestare soccorso, inviando altra ambulanza sul luogo della prima richiesta.
4.2	Come va usato il freno per arrestare il veicolo nel minore spazio possibile?	
V	F	1- Frenando energicamente, ma senza giungere a bloccare le ruote.
V	F	2- Frenando energicamente a fondo in modo da bloccare le ruote.
V	F	3- Usando il freno di soccorso in aggiunta al freno di servizio.
4.3	Quale dei seguenti comportamenti costituisce infrazione alla guida di un'autoambulanza?	
V	F	1- Accelerare mentre si sta percorrendo una curva a destra.
V	F	2- Comunicare via radio.
V	F	3- Parlare al cellulare, per chiedere notizie sul servizio da svolgere.
4.4	Per adattarsi alle condizioni avverse del tempo e prevenire incidenti stradali occorre:	
V	F	1- Moderare la velocità per essere in grado di fermarsi entro lo spazio visibile.
V	F	2- Usare preferibilmente le trombe bitonali.
V	F	3- Adattare la propria velocità alle condizioni atmosferiche, riducendola opportunamente.
4.5	In prossimità di un incrocio con semaforo rosso e corsie occupate da altri veicoli, come dobbiamo comportarci in emergenza?	
V	F	1- Si attende il verde.
V	F	2- Si può invadere la corsia di marcia opposta solo se ciò non costituisce pericolo.
V	F	3- Si può invadere la corsia di marcia opposta, quando gli agenti preposti ci danno via libera per tale manovra.
4.6	Il segnale in figura:	
V	F	1- Al prossimo incrocio, vieta la svolta a sinistra.
V	F	2- Presegnala una svolta a sinistra.
V	F	3- Presegnala una svolta a sinistra obbligatoria.
4.7	Il suono prolungato del fischiotto da parte dell'agente preposto al traffico:	
V	F	1- Significa che si deve proseguire senza fermarsi.
V	F	2- Significa che i veicoli fermi sulla carreggiata devono mettersi in marcia.
V	F	3- Serve per consentire il passaggio di veicoli di soccorso in servizio di emergenza.
4.8	I conducenti di veicoli targati C.R.I. in caso di sinistro hanno l'obbligo:	
V	F	1- Di sottoscrivere il mod. C.I.D. (Constatazione Amichevole di sinistro).
V	F	2- Di sottoscrivere il Mod. 311 al rientro in sede.
V	F	3- Di relazionare l'accaduto al rientro in sede.
4.9	Cosa si deve fare, alla guida di un'ambulanza durante un servizio di istituto urgente, all'intimazione dell'Alt da parte delle forze dell'ordine?	
V	F	1- Si è tenuti a fermarsi.
V	F	2- Non si è tenuti a fermarsi.
V	F	3- Si può proseguire per portare a termine il servizio.



CROCE ROSSA ITALIANA

SCHEDA 5 PATENTE CAT 5

Per ogni affermazione: **V** se ritenuta vera, **F** se ritenuta falsa

5.1	Alla guida di un'ambulanza come devo comportarmi di fronte ad un pedone che attraversa la strada che sto percorrendo?	
V	F	1- Rallentare e all'occorrenza fermarsi.
V	F	2- Suonare il clacson per farlo scostare non essendo in presenza delle strisce:
V	F	3- Accelerare per passare prima di lui.
5.2	Che dispositivi supplementari vanno azionati per il trasporto in ospedale di un malato con diagnosi di esaurimento nervoso?	
V	F	1- Nessun dispositivo supplementare di allarme tranne il clacson
V	F	2- Nessun dispositivo supplementare di allarme
V	F	3- Tutti quelli reperibili sull'ambulanza.
5.3	In emergenza, lontano da centri abitati, quali dispositivi di allarme si devono azionare per avere precedenza?	
V	F	1- Solo i lampeggiatori.
V	F	2- Sirena e luce anabbaglianti.
V	F	3- Solo il clacson nei casi previsti dal codice della strada.
5.4	Durante l'espletamento di un servizio urgente con malato a bordo si fora un pneumatico lontano dall'ospedale:	
V	F	1- Sostituire il pneumatico, quindi continuare.
V	F	2- Proseguire portando a termine il servizio.
V	F	3- Prima di ogni altra manovra, chiedere l'intervento dell'unità di soccorso più vicina per trasferire il malato.
5.5	Mentre carico un malato per un ricovero ospedaliero vengo trattato male dallo stesso e deriso dai suoi parenti. Come devo comportarmi?	
V	F	1- Mantengo la calma provvedendo ad espletare il servizio nel migliore dei modi.
V	F	2- Minaccio di denunciarli e l'insulto a mia volta.
V	F	3- Sospendo il servizio e rientro in sede, denunciandoli alle autorità competenti.
5.6	Se la vittima di incidente stradale presenta una ferita sanguinante si deve:	
V	F	1- Lavare con acqua e disinfettare per quanto possibile la ferita. Se necessario tamponare per arrestare l'emorragia.
V	F	2- Lavare con acqua e disinfettare per quanto possibile la ferita. Se necessario intervenire con il laccio emostatico.
V	F	3- Estrarre subito eventuali corpi estranei.
5.7	Il segnale	
V	F	1- Presegnala un tratto di strada dove aumenta lo spazio di frenatura del veicolo.
V	F	2- E' posto prima di una discesa pericolosa.
V	F	3- E' posto prima di una salita ripida.
5.8	È regolare un turno di guida ininterrotto	
V	F	1- Per 3 ore
V	F	2- Per 4,5 ore
V	F	3- Per 6 ore
5.9	Il cartello "Croce S. Andrea"	
V	F	1- Presegnala una sede tranviaria
V	F	2- È posto in prossimità di un quadrivio
V	F	3- È posto nelle immediate vicinanze di un binario





CROCE ROSSA ITALIANA

SCHEDA 6 PATENTE CAT 5

Per ogni affermazione: **V** se ritenuta vera, **F** se ritenuta falsa

6.1	Il segnale nella figura:		
V	F	1- Contiene l'indicazione di una misura che può anche essere superiore a 4 m.	
V	F	2- Nei centri abitati vale soltanto dalle ore 8 alle ore 22	
V	F	3- Può trovarsi sia nei centri abitati che fuori	
6.2	A quali veicoli circolanti su rotaie va data la precedenza anche se provengono da sinistra?		
V	F	1- Solo i tram extraurbani.	
V	F	2- A tutti.	
V	F	3- Solo i tram urbani.	
6.3	Perché l'uscita da una galleria può rappresentare un pericolo?		
V	F	1- Perché si può incontrare improvvisamente una deviazione.	
V	F	2- Perché generalmente la strada si restringe.	
V	F	3- Perché il veicolo può essere investito lateralmente da una raffica di vento.+	
6.4	In emergenza, in un centro abitato, è possibile tenere una velocità superiore al limite imposto dal codice della strada?		
V	F	1- Sì, mantenendo una velocità di sicurezza.	
V	F	2- No, mai.	
V	F	3- Sì, sempre.	
6.5	I dispositivi supplementari di allarme (sirena e lampeggiatori) danno diritto di precedenza?		
V	F	1- La chiedono, non esimendosi peraltro dal dovere di attenersi alle comuni regole di prudenza.	
V	F	2- Sì, danno precedenza assoluta.	
V	F	3- No, rendono solo il veicolo più visibile.	
6.6	Dall'osservanza di quali prescrizioni sono esentati i conducenti di veicoli che trasportano feriti o malati gravi?		
V	F	1- Di quelle relative all'uso delle segnalazioni acustiche.	
V	F	2- Di quelle relative all'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione.	
V	F	3- Di quelle relative alle comuni regole di prudenza.	
6.7	E' vietato il sorpasso in servizio d'istituto urgente?		
V	F	1- Nei dossi, su strade a due corsie e a doppio senso di circolazione.	
V	F	2- Nelle strade a senso unico.	
V	F	3- Nelle strade a carreggiate separate	
6.8	Quali accertamenti deve effettuare l'autista di un ambulanza prima di iniziare un servizio d'istituto urgente con malato a bordo?		
V	F	1- Che tutte le porte siano chiuse, le persone trasportate, barellieri compresi, siano sistemati in condizioni di sicurezza.	
V	F	2- Che il malato sia accompagnato dai parenti.	
V	F	3- Di aver acceso lampeggianti e sirena.	
6.9	Durante un servizio d'istituto urgente, chi è esonerato dall'obbligo dell'uso delle cinture di sicurezza.		
V	F	1- Nessuno dell' equipaggio	
V	F	2- L'autista, l'infermiere, il Dottore.	
V	F	3- Il solo operatore radio	



CROCE ROSSA ITALIANA

SCHEDA 7 PATENTE CAT 5

Per ogni affermazione: **V** se ritenuta vera, **F** se ritenuta falsa

7.1	Come deve essere trasportato un sospetto fratturato di colonna vertebrale?	
V	F	1- Usando ogni cautela, evitando sobbalzi e brusche frenate.
V	F	2- Con precauzione, ma velocemente.
V	F	3- Con la massima urgenza.
7.2	Rientrando in sede dopo aver svolto un servizio d'istituto urgente, il sorpasso a destra è consentito?	
V	F	1- Quando il flusso della circolazione è lento, se non si supera la striscia bianca di margine,
V	F	2- Quando avviene nei confronti dei motocicli e ci sia spazio sufficiente.
V	F	3- Quando il conducente da sorpassare intende arrestarsi a sinistra su carreggiata a senso unico.
7.3	In quali casi la velocità durante urgenti servizi d'istituto deve essere particolarmente moderata	
V	F	1- In prossimità di lavori.
V	F	2- Su strade a carreggiate separate a due corsie.
V	F	3- Nelle ore notturne.
7.4	Ritornando in sede a servizio effettuato, quali dispositivi di allarme si usano?	
V	F	1- Solo i lampeggiatori.
V	F	2- Solo luci anabbaglianti e lampeggiatori.
V	F	3- Entrambi i dispositivi (sirena e lampeggianti) se c'è traffico e non è possibile procedere speditamente.
7.5	Durante un servizio urgente d'istituto incontriamo delle strisce longitudinali di colore giallo, come ci comportiamo?	
V	F	1- Moderiamo la velocità perché siamo in presenza di cantieri sulla carreggiata.
V	F	2- Moderiamo la velocità perché siamo in presenza di una scuola.
V	F	3- Moderiamo la velocità perché ci troviamo in un centro abitato.
7.6	In emergenza, in prossimità di un incrocio con semaforo rosso con le tre corsie per senso di marcia occupate, cosa si deve fare?	
V	F	1- mettersi in coda attendendo che la corsia da utilizzare si liberi.
V	F	2- invadere l'altro senso di marcia, obbligando gli altri veicoli a brusche manovre.
V	F	3- Invadere, se libero, l'altro senso di marcia superando con cautela l'incrocio, altrimenti attendere che si crei lo spazio necessario per poter passare.
7.7	Come deve essere la velocità nelle ore notturne?	
V	F	1- Non particolarmente moderata.
V	F	2- La stessa delle ore diurne.
V	F	3- Non particolarmente moderata perché il traffico è meno intenso che di giorno.
7.8	Giungendo sul luogo di un incidente, come parcheggiamo l'ambulanza?	
V	F	1- Parcheggiamo il mezzo adiacente l'infortunato.
V	F	2- Posizioniamo l'ambulanza in modo tale da non intralciare il traffico.
V	F	3- Posizioniamo l'ambulanza in modo da proteggere l'infortunato.
7.9	L'albero a camme rispetto all'albero motore	
V	F	1- fa il doppio dei giri
V	F	2- fa lo stesso numero di giri
V	F	3- fa la metà dei giri



CROCE ROSSA ITALIANA

SCHEDA 8 PATENTE CAT 6-7-8

Per ogni affermazione: **V** se ritenuta vera, **F** se ritenuta falsa

8.1	Un automezzo costituito da due unità, aventi 4 assi, con massa autorizzata fino a 4,5 t , come viene classificato?
V	F 1- Autocarro operativo leggero.
V	F 2- Autocarro operativo medio.
V	F 3- Autocarro operativo pesante.
8.2	Dove agisce l'asta a cremagliera?
V	F 1- Sul perno ad oliva.
V	F 2- Su l'elemento pompante.
V	F 3- Sulla scatola dello sterzo.
8.3	Durante un servizio di attività di protezione civile, l'autocarro che stiamo conducendo inizia a perdere velocità.
V	F 1- Perdita aria assale posteriore.
V	F 2- Aspira aria dal filtro gasolio esterno.
V	F 3- Basso livello liquido antigelo sistema frenante.
8.4	E classificato autocarro operativo leggero:
V	F 1- Autocarro avente massa autorizzata superiore a 9,5 t.
V	F 2- Autocarro avente massa autorizzata superiore a 7,5 t.
V	F 3- Autocarro avente massa autorizzata superiore a 5,0 t.
8.5	Da cosa si differenzia un motore "Diesel" da un motore a "Scoppio"?
V	F 1- L'alternatore e presente solo nel motore diesel.
V	F 2- La mancanza delle candele nel motore Diesel.
V	F 3- Il motorino d'avviamento e presente sia nel motore diesel che nel motore a scoppio.
8.6	Il servodeviatore modulato:
V	F 1- Consente di realizzare la frenatura automatica del rimorchio in caso di avaria.
V	F 2- Si trova tra il servodistributore e il semigiunto di accoppiamento fisso.
V	F 3 - L'aria moderata proviene dal servodistributore.
8.7	Il funzionamento del distributore a mano e:
V	F 1- Disinserendolo immette aria nel circuito.
V	F 2- Disinserendolo toglie aria nel circuito.
V	F 3- Disinserendolo toglie aria all' asse anteriore.
8.8	Il mezzo non frena; le cause possono essere?
V	F 1- Pressione alta nei serbatoi:
V	F 2- Cunei o perno a oliva consumati.
V	F 3- Pressione sufficiente nei serbatoi.
8.9	Il modulatore di pressione:
V	F 1- Regola l'intensità della la forza frenante in funzione al carico.
V	F 2- Viene applicato generalmente sull' asse anteriore.
V	F 3- Vengono evitate frenate troppo intense a secondo delle condizione del fondo stradale.



CROCE ROSSA ITALIANA

SCHEDA 9 PATENTE CAT 6-7-8

Per ogni affermazione: **V** se ritenuta vera, **F** se ritenuta falsa

9.1	Il pignone della coppia conica si trova:	
V	F	1- Si trova a una delle estremità del l'albero motore.
V	F	2- Si trova a una delle estremità del l'albero della trasmissione.
V	F	3- Tra i planetari e satelliti.
9.2	La pompa di iniezione:	
V	F	1-Serve a mandare aria a 9,5 bar al circuito frenante.
V	F	2- L'asta a cremagliera agisce sull'iniettore.
V	F	3- L'elemento pompante viene azionato dall'albero motore.
9.3	Un automezzo costituito da due unità, aventi 4 assi, con massa autorizzata fino a 4,5 t , come viene classificato?	
V	F	1- Autocarro operativo medio.
V	F	2- Autocarro operativo pesante.
V	F	3- Autocarro operativo leggero.
9.4	Il segnale rappresentato in figura:	
V	F	1- Presegnala una discesa particolarmente pericolosa.
V	F	2- Presegnala una salita ripida.
V	F	3- Presegnale un tratto di strada dove aumenta lo spazio di frenatura del veicolo.
9.5	Alla guida di un autocarro classificato da trasporto leggero, come dobbiamo comportarci se incontriamo questo segnale?	
V	F	1- consente la sosta dei veicoli soltanto per le operazioni di carico e scarico.
V	F	2- Vieta il transito a soli automezzi aventi massa autorizzata superiore a 3,5 t.
V	F	3- E posto su una carreggiata a doppio senso di circolazione.
9.6	Il segnale rappresentato in figura:	
V	F	1- Nei centri abitati vale solo dalle 08,00 alle 20,00.
V	F	2- Vieta il transito ai veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 6,5 t.
V	F	3- Vieta il transito ai veicoli aventi una massa per asse superiore 6,5t.
9.7	Il segnale rappresentato in figura:	
V	F	1- consente la sosta dei veicoli soltanto per carico e scarico.
V	F	2- Vieta il transito anche alle macchine agricole.
V	F	3- Può avere validità limitata nel tempo, indicata in un pannello integrativo.
9.8	Come dobbiamo comportarci se incontriamo questo segnale, alla guida di un veicolo targato CRI conducibile con patente di cat. 6 ?	
V	F	1- Possiamo sorpassare i quadricicli.
V	F	2- Possiamo superare i veicoli aventi una massa autorizzata inferiore a 3,5 t.
V	F	3- Possiamo superare gli autocarri aventi massa autorizzata 12 t..
9.9	Il perno ad oliva è azionato	
V	F	1- dal pedale della frizione
V	F	2- dal pedale del freno
V	F	3- dal pedale dell'acceleratore



CROCE ROSSA ITALIANA

SCHEDA 10 PATENTE CAT 6-7-8

Per ogni affermazione: **V** se ritenuta vera, **F** se ritenuta falsa

10.1	Gli iniettori possono essere comandati
V F	1- Dalla pompa
V F	2- Dall'albero a camme
V F	3- Dal pedale dell'acceleratore
10.2	Il rallentatore
V F	1- Può essere idraulico
V F	2- È azionato dal pedale del freno
V F	3- Agisce provocando una strozzatura del tubo di scarico
10.3	Le sospensioni
V F	1- I balestrini sono montati sugli autocarri fino a 3,5 t
V F	2- La valvola livellatrice serve per livellare il ponte
V F	3- Le molle pneumatiche sostituiscono le balestre
10.4	Gli iniettori
V F	1- Spruzzano sempre gasolio ad alta pressione
V F	2- Sono disposti uno per ogni cilindro
V F	3- Spruzzano nel cilindro una miscela aria-gasolio
10.5	Il limitatore di velocità agisce
V F	1- Sulla pompa di iniezione
V F	2- Sul cambio
V F	3- Sui freni
10.6	Il Servoautodistributore
V F	1- È collegato al circuito automatico
V F	2- È collegato al circuito moderabile
V F	3- È collegato al serbatoio del rimorchio
10.7	Il freno automatico viene alimentato
V F	1- Dall'olio
V F	2- Dall'acqua
V F	3- Dall'aria
10.8	La valvola a quattro vie
V F	1- È posta tra il pedale del freno e gli elementi frenanti di un asse
V F	2- Distribuisce l'aria in quattro circuiti separati
V F	3- È posta dopo il regolatore di pressione
10.9	Il distributore duplex
V F	1- Invia l'aria agli elementi frenanti anteriori e posteriori
V F	2- Invia l'aria al circuito automatico
V F	3- È comandato dal pedale del freno

INDICE ANALITICO

Argomento	O.F.M.	Pag
ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PSICO-FISICI	ART 55	16
AGGIORNAMENTO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DEI CONDUCENTI CRI	ART 92	27
AGGIORNAMENTO DELLA PATENTE E DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DEGLI ABILITATI	ART 80	23
ALFABETO FONETICO		94
ANAGRAFE NAZIONALE DEI CONDUCENTI CRI	ART 44	12
AUTISTA SOCCORRITORE SICURO		95
AUTORIZZAZIONE A CONDURRE VEICOLI CRI IN CASO DI NECESSITÀ	ART 50	13
CARRELLI ELEVATORI		100
CAUSE PRINCIPALI DI INCIDENTE		95
CLASSIFICAZIONE DEI VEICOLI - DEFINIZIONI GENERALI	ART 1	8
CLASSIFICAZIONE DEI VEICOLI - IN FUNZIONE DELL'USO	ART 2	8
CODICE DELLA STRADA ART 138		6
CODICE DELLA STRADA ART 177		7
CODICE DELLA STRADA: ART 177 CHIARIMENTO IN MERITO AI VEICOLI CRI		45
COMMISSIONE D'ESAME	ART 65	21
COMPORAMENTI VIETATI ANCHE DURANTE URGENTI SERVIZI D'ISTITUTO	ART 112	34
COMPORAMENTO - I CONDUCENTI DEI VEICOLI DA TRASPORTO	ART 104	31
COMPORAMENTO - I CONDUCENTI DEI VEICOLI DI SOCCORSO	ART 106	31
COMPORAMENTO - NORME PARTICOLARI PER SITUAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE	ART 105	31
COMPORAMENTO - QUALIFICAZIONE DELL'URGENTE SERVIZIO D'ISTITUTO	ART 107	32
COMPORAMENTO ALLE INTERSEZIONI DURANTE URGENTI SERVIZI D'ISTITUTO	ART 111	33
COMPORAMENTO DURANTE URGENTI SERVIZI D'ISTITUTO	ART 109	33
COMPORAMENTO IN CASO DI INCIDENTE CON IL VEICOLO DI SERVIZIO	ART 103	30
CONFERMA DI VALIDITÀ DELLA PATENTE DI SERVIZIO	ART 77	22
CONTROLLO ISPETTIVO PERIODICO	ART 144	39
CONTROLLO ORDINARIO DELL'EFFICIENZA	ART 143	39
CONTROLLO PERIODICO DI AFFIDABILITÀ	ART 145	40
CONVERSIONE - MODALITÀ E DOCUMENTAZIONE RILASCIATA ALL'INTERESSATO	ART 96	28
CONVERSIONE DELLA PATENTE DI SERVIZIO	ART 94	28
CORSI DI QUALIFICAZIONE	ART 60	19
DECLASSAMENTO PER SUPERAMENTO DEI LIMITI DI ETÀ	ART 91	27
DEFINIZIONI RELATIVE AI VEICOLI		41
DIARIO DI BORDO DEL VEICOLO	ART 137	37
DISPOSTIVI DI COMUNICAZIONE SUI VEICOLI CRI - DISPOSIZIONI GENERALI	ART 120	35
DOCUMENTI NECESSARI PER ISCRIVERSI AL CORSO DELLA PATENTE CRI		96
DUPLICATO DELLA PATENTE CRI	ART 81	23
DUPLICATO DELLA PATENTE DI SERVIZIO CRI (VISITA MEDICA)	ART 78	22
DURATA DELLA GUIDA E PERIODI DI RIPOSO	ART 113	34
ESAMI DI IDONEITÀ ALLA GUIDA	ART 64	21
ESAMI: INDICAZIONI PRATICHE		96
ESERCITAZIONI ALLA GUIDA - AUTORIZZAZIONE AD ESERCITARSI	ART 62	20
ESERCITAZIONI ALLA GUIDA - MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE	ART 61	19
ETÀ MASSIMA PER LA GUIDA DEI VEICOLI CRI	ART 54	16
FASCICOLO DEL CONDUCENTE	ART 48	13
FOGLIO DI VIAGGIO	ART 138	38
FORMAZIONI DI CONVOGLI VEICOLI CRI	ART 116	35
GUIDA DEI VEICOLI CRI - PRINCIPI GENERALI	ART 49	13
MCTC - CIRCOLARE 32/86		97

Segue: Argomento	O.F.M.	Pag
NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO DEGLI AUTISTI C.R.I.		49
OSSIGENO: INDICAZIONI, CONTROINDICAZIONI, QUANTITÀ E AUTONOMIA BOMBOLE		48
PATENTE DI SERVIZIO ED ABILITAZIONI CHE CONTIENE	ART 51	14
PERCORSO COMPLETO PROVA PRATICA MOTOCICLO		99
PROVA PRATICA DI GUIDA SU MOTOVEICOLI PROGRAMMA MCTC E PERCORSO		97
QUIZ PROVA SCRITTA		104
RADIOCOMUNICAZIONI CRI		90
RAPPORTI CON LE FORZE DELL'ORDINE	ART 101	29
REGISTRO DI ENTRATA E DI USCITA DEI VEICOLI	ART 139	38
REGOLE GENERALI DI PRUDENZA, DILIGENZA E CORRETTEZZA	ART 99	29
REQUISITI PSICO-FISICI DEI CONDUCENTI CRI - VERIFICA	ART 79	23
REQUISITI PSICO-FISICI PER IL RILASCIO DELLA PATENTE DI SERVIZIO	ART 53	15
REQUISITI PSICO-FISICI: ACCERTAMENTO	ART 55	16
RESPONSABILITÀ DEL CONDUCENTE	ART 100	29
REVISIONE DELLA PATENTE DI SERVIZIO CRI	ART 89	26
REVISIONE PERIODICA DEI VEICOLI	ART 34	11
REVOCA – PROCEDURA E SOGGETTI COMPETENTI	ART 90	26
REVOCA DELLA PATENTE DI SERVIZIO	ART 87	25
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE CORSO PATENTI CRI		5
RICORSI AVVERSO I PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA PATENTE CRI	ART 93	27
RILASCIO PATENTI DI SERVIZIO CRI – DISPOSIZIONI GENERALI	ART 56	17
RILASCIO PATENTI DI SERVIZIO CRI – ETÀ PER OTTENERLA	ART 57	17
RILASCIO PATENTI DI SERVIZIO CRI – RILASCIO PER ESAME	ART 59	18
RILASCIO PATENTI DI SERVIZIO CRI – RILASCIO SENZA ESAME	ART 58	17
RILASCIO PATENTI DI SERVIZIO CRI – UFFICI COMPETENTI	ART 63	20
RINNOVO O CONFERMA DI VALIDITÀ DELLA PATENTE DI SERVIZIO	ART 77	22
RITIRO DEL DOCUMENTO SOSPESO O REVOCATO E CONSERVAZIONE	ART 88	26
SISTEMI DI COMUNICAZIONE SUI VEICOLI CRI – UTILIZZO	ART 121	36
SOLUZIONE QUIZ		116
SOSPENSIONE – PROCEDURA E SOGGETTI COMPETENTI	ART 86	25
SOSPENSIONE IN CASO DI INCIDENTE STRADALE	ART 83	24
SOSPENSIONE PER MANCANZA TEMPORANEA DEI REQUISITI	ART 85	25
SOSPENSIONE PER MANCATA PRESENTAZ ALLA VISITA DI CONFERMA DI VALIDITÀ	ART 84	24
SOSPENSIONE PER VIOLAZIONI	ART 82	24
TRASPORTO DI PERSONE DIVERSE DAI SOCI	ART 131	37
TRASPORTO: PATOLOGIE E POSIZIONI		47
USO DEI DISPOSITIVI SUPPLEMENTARI DI SEGNALAZIONE VISIVA E DI ALLARME	ART 108	32
USO DELLA RADIO - CONSIGLI		93
USO DI ALCOOL E SOSTANZE PSICOATTIVE	ART 114	35
UTILIZZAZIONE DEI VEICOLI CRI - NORME GENERALI	ART 127	36
UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI RITENUTA	ART 102	30
VALIDITÀ E DURATA DELLE PATENTI	ART 52	15
VEICOLI DA TRASPORTO	ART 3	8
VEICOLI DI SOCCORSO	ART 5	10
VEICOLI OPERATIVI	ART 4	9
VEICOLI SPECIALI	ART 6	11
VELOCITÀ DURANTE URGENTI SERVIZI D'ISTITUTO	ART 110	33
VELOCITÀ MASSIME PER COSTRUZIONE O PER IMPIEGHI PARTICOLARI	ART 115	35
VISITA MEDICA PER LA CONFERMA DI VALIDITÀ	ART 78	22

LA SOLUZIONE DEI QUIZ

1.1	2.1	3.1	4.1	5.1	6.1	7.1	8.1	9.1	10.1
F	V	V	F	V	F	V	V	F	V
V	F	F	V	F	F	F	F	V	V
F	V	F	F	F	V	F	F	F	F
1.2	2.2	3.2	4.2	5.2	6.2	7.2	8.2	9.2	10.2
F	V	V	V	F	F	F	F	F	V
F	F	V	F	V	V	F	V	F	F
V	F	V	F	F	F	V	F	F	F
1.3	2.3	3.3	4.3	5.3	6.3	7.3	8.3	9.3	10.3
F	F	V	F	F	F	V	V	F	F
F	F	V	V	F	F	F	V	F	F
V	F	F	V	F	V	V	F	V	V
1.4	2.4	3.4	4.4	5.4	6.4	7.4	8.4	9.4	10.4
V	F	F	V	F	V	F	F	V	V
F	F	F	F	F	F	F	F	F	V
V	V	V	V	V	F	F	F	V	F
1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5	10.5
F	V	F	V	V	V	V	F	F	V
F	F	F	V	F	F	F	V	F	F
V	F	V	V	F	F	F	V	V	F
1.6	2.6	3.6	4.6	5.6	6.6	7.6	8.6	9.6	10.6
F	F	F	F	V	V	V	V	F	V
F	V	V	F	F	F	F	V	F	V
F	F	F	F	F	F	F	V	V	V
1.7	2.7	3.7	4.7	5.7	6.7	7.7	8.7	9.7	10.7
V	V	V	F	V	V	F	V	F	F
F	F	F	F	V	F	F	F	V	F
V	F	F	V	F	F	F	F	V	V
1.8	2.8	3.8	4.8	5.8	6.8	7.8	8.8	9.8	10.8
F	V	F	F	V	V	F	F	V	F
V	F	V	F	V	F	F	V	V	V
F	F	F	F	F	V	V	F	V	V
1.9	2.9	3.9	4.9	5.9	6.9	7.9	8.9	9.9	10.9
V	F	F	V	F	F	F	V	F	V
F	V	V	F	F	F	F	F	V	V
V	F	V	F	V	F	V	V	F	V

L'ambulanza con la quale fai servizio
non è tua e non è del tuo gruppo,
essa è parte del patrimonio unico
della Croce Rossa Italiana
e può essere, in qualsiasi momento,
affidata ad un altro Gruppo
dove potrà essere ancora più utile.

A te il compito di custodirla
e tenerla pronta a muovere
nelle migliori condizioni possibili.

Fallo

come se dovessi tenerla per sempre
e al tempo stesso
come se dovesse essere trasferita domani.

